

N.2686/16 R.G.N.R.
N.42/17 R.G.I.P.
N.222/17 R.M.C.



TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE GIP/GUP
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott.ssa Teresa Guerrieri,
letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe a carico di:

1. **GALATI Giuseppe**, nato a Catanzaro il 13.07.1961, residente in Lamezia Terme, via Trento, n. 16;
2. **BIANCO Giuseppe Antonio**, nato a Sersale il 15.05.1951, residente in Catanzaro, Via de Riso, n. 67.
3. **CAIRO Mariangela**, nata a Belvedere Marittimo il 05.08.1970;

in ordine ai seguenti reati:

GALATI Giuseppe

a) del reato di cui all'art. 323 c. I e II c.p. perché, nella qualità di Presidente della Fondazione Calabresi nel Mondo, dunque, di pubblico ufficiale o, comunque, di incaricato di un pubblico servizio, in macroscopica violazione:

dell'art. 97 Cost., nella parte in cui, prescrivendo il dovere di imparzialità dell'Amministrazione, esprime il divieto di ingiustificate preferenze o di favoritismi, nonché nella parte in cui istituisce il dovere che i pubblici uffici siano organizzati in modo da assicurarne il buon andamento, intesa l'espressione come efficienza ed efficacia dell'amministrazione delle pubbliche risorse;

del combinato disposto degli artt. 3, 81, 97, 100 e 103 Cost. che richiedono che l'impiego delle somme deve concretizzarsi in modo conforme alla corrispondenti finalità istituzionali, conformemente ai principi di uguaglianza, imparzialità, efficienza (che a sua volta, comprende

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

quelli di efficacia, economicità e trasparenza);

dell'art. 3 L. n. 241/1990 nella parte in cui impone di adottare provvedimenti amministrativi motivati sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta (e, dunque, coerentemente all'istruttoria medesima);

del D.L. 138/2011 (conv. in L. 148/2011) in combinato disposto con l'art. 18 co. 2, del D.L. 112/2008 (conv. in L. 133/2008), con l'art. 25 c. 5 d. l. n. 1/2012, conv. in L. n. 27/2012 e la circolare n. 2 dell'11.03.2008 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni nella parte in cui stabiliscono che le società affidatarie in house adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

dell'art. 35 del d. lgs. n. 165/2001 nella parte in cui istituisce la regola dell'accesso all'impiego nelle amministrazioni pubbliche tramite procedure selettive, conformi a principi del comma 3 (adeguata pubblicità della selezione, imparzialità trasparenza nella verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso), da ritenersi pure violato;

dell'art. 13 dello Statuto della Fondazione Calabresi nel Mondo, approvato con d.g.r. n. 301 del 12.07.2011, nella parte in cui prescrive il rispetto della normativa vigente ed il ricorso a procedure di evidenza pubblica; intenzionalmente, in disparte ed a prescindere dalle competenze professionali e dalle esigenze della Fondazione, a fini clientelari (per mantenere ed incrementare il proprio bacino elettorale: è parlamentare dal 1996 e, in particolare, quanto al periodo di riferimento è stato proclamato eletto il 05 marzo 2013, in relazione alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013) e in virtù dei soli rapporti di cointeressenza (essenzialmente di vicinanza politica), promuoveva, istigava, avallava e procedeva all'assunzione di un cospicuo numero di collaboratori (principalmente del territorio lametino), presso la Fondazione Calabresi nel Mondo. A tal fine, ne simulava l'assunzione quali componenti della Struttura Operativa Interna (la cui nomina è affidata alla scelta diretta e fiduciaria del Presidente), quando tuttavia i collaboratori venivano destinati ai progetti (i seguenti: "Calabriae in loci", "Calabria in work capacity", "Calabria in work network", "Calabria in work occupability") ed i loro contratti finanziati con le relative risorse. In tal modo, violava (aggirandolo) l'art. 13 c. IV dello Statuto che impone la selezione del personale da adibire al progetto "attingendo ad apposite short list implementate con procedure ad evidenza pubblica" e procedeva all'assunzione diretta delle seguenti persone, a se' vicine:

Nominativo	Luogo residenza	Legame
1. BLANCO Giuseppe nato a Cropani il 30.10.1971	Settingiano	Parentela
2. BRUTTO Saverio nato a Catanzaro il 09.06.1989	Catanzaro	Rapporto politico
3. CAIRO Mariangela nata a Belvedere Marittimo il 05.08.1970	Roma	Rapporto personale - Ex Segretario Generale della Fondazione I Sud del Mondo
4. CARDAMONE Michelangelo		

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

- | | | |
|---|---------------------------------|---|
| nato a Lamezia Terme il 02.10.1975 | Lamezia Terme | Rapporto politico |
| 5. | CATERINA Maria Barbara | |
| nata a Lamezia Terme il 11.01.1984 | Gizzeria | Rapporto personale |
| 6. | CECCACCI Fiorella | |
| nata a Latina il 18.08.1965 | Roma | Rapporto politico |
| 7. | CICIONE Francesco Giuseppe | |
| nato a Lamezia Terme il 10.09.1973 | Lamezia Terme | Rapporto politico |
| 8. | CRIMI Giuseppina | |
| nata a Messina il 02.06.1972 | Lamezia Terme | Rapporto politico |
| 9. | DAVOLI Fabio | |
| nato a Lamezia Terme il 04.10.1969 | Lamezia Terme | Titolare di carica sociale, già Vice- |
| segretario della F.C.N.M. | | |
| 10. | DE SARRO Giovambattista | |
| nato a Lamezia Terme il 23.10.1984 | Lamezia Terme | Rapporto politico |
| 11. | FERRISE Giandomenico | |
| nato a Lamezia Terme il 07.12.1983 | Lamezia Terme | Rapporto politico |
| 12. | GIORDANO Basilio | |
| nato a Frasinetto il 03.02.1952 | Canada | Rapporto politico |
| 13. | IANNAZZO Santo Alessandro Maria | |
| nato a Lamezia Terme il 18.07.1977 | Lamezia Terme | |
| Rapporto politico | | |
| 14. | MARRAZZO Giuseppe | |
| nato a Mesoraca il 15.11.1970 | Lamezia Terme | Rapporto personale (dato dalla |
| parentela con DAVOLI Fabio, Vice Segretario della Fondazione) | | |
| 15. | MURACA Luigi | |
| nato a Catanzaro il 07.05.1964 | Lamezia Terme | Rapporto politico |
| 16. | PALMIERI Vincenzina | |
| nata a Lamezia Terme il 18.11.1975 | Lamezia Terme | |
| (emigrata a Feroleto Antico il 21.03.2016) Rapporto politico | | |
| 17. | PIRELLI Salvatore | |
| nato a Nicastro il 09.06.1989 | Lamezia Terme | |
| Rapporto personale | | |
| 18. | PRATICO' Agazio | |
| nato a Catanzaro il 10.01.1968 | Catanzaro | Rapporto politico |
| 19. | ROCCA Donatella | |
| nata a Lamezia Terme il 24.05.1969 | Lamezia Terme | Rapporto Politico |
| 20. | STANIZZO Pietro | |
| nato a Catanzaro il 10.10.1968 | Gizzeria | Rapporto personale |
| 21. | STRANGIS Paolo | |
| nato a Lamezia Terme il 06.06.1976 | Lamezia Terme | Parentela con CICIONE |
| 22. | TALARICO Giovanni | |
| nato a Sambiasse il 28.10.1958 | Lamezia Terme | Rapporto politico |
| 23. | TORCHIA Pompeo | |
| nato a Catanzaro il 07.05.1983 | Miglierina | Legame Politico nonché Titolare di carica |

sociale, già Componente Collegio dei Revisori dei Conti

24. VENTO Isabella
nata a Soveria Mannelli il 17.04.1986 Martirano Lombardo Rapporto politico

25. ZAFFINA Domenico
nato a Lamezia Terme il 20.06.1971 Lamezia Terme Rapporto politico

Con tali condotte procurava agli assunti un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistente nel contratto stipulato con la Fondazione ed uno speculare danno ingiusto di rilevante gravità per la Regione Calabria, pari all'importo di € 1.000.985,14 delle retribuzioni (nette) erogate. Vantaggio da considerarsi ingiusto poiché le assunzioni avvenivano per mero favoritismo, col deliberato scopo di perseguire quelle finalità privatistiche che collocano l'esercizio della funzione in violazione dei criteri d'imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa. Commesso in Catanzaro, dal 17 luglio 2012 - al 14 novembre 2013, nelle date di stipula di ciascun contratto.

GALATI Giuseppe, BIANCO Giuseppe Antonio

b) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p. perché, in concorso morale e materiale fra loro, con più condotte esecutive di una medesima determinazione criminosa, anche in tempi diversi perpetrate, in qualità di Presidente della Fondazione Calabresi nel Mondo (Galati) e Segretario della medesima Fondazione, nonché di Dirigente ad interim del Settore Affari Generali, Decreti del Presidente, del Dipartimento Presidenza della Regione Calabria (Bianco), dunque, di pubblici ufficiali o, comunque, incaricati di un pubblico servizio, avendo -per ragioni del predetto ufficio e servizio- la disponibilità ed il possesso delle somme destinate ai progetti commissionati dalla Regione Calabria (e finanziati, con i fondi POR), se ne appropriavano attribuendosi incarichi retribuiti all'interno della Fondazione:

- in violazione dell'art. 2.6 del Vademecum per l'ammissibilità della spesa al F.S.E. P.O. 2007/2013 che, per il caso di titolari di cariche sociali prevede solo un rimborso spese ovvero, in caso di conferimento di incarichi, prescrive specifiche autorizzazioni e specifiche competenze;
- nonostante lo Statuto vietasse esplicitamente la remunerazione delle attività prestate in favore dell'Ente (quanto al Galati);
- nonostante il conflitto di interesse con il datore di lavoro, Regione Calabria, soggetto nel cui interesse andava esercitato il controllo analogo sulla Fondazione Calabresi nel Mondo (quanto al Bianco).

In particolare, al fine di occultare l'illiceità degli incarichi, il Bianco ed il Galati:

- dapprima adottavano un regolamento provvisorio che consentiva loro di beneficiare (artt. 4 e 14) di un compenso per l'attività svolta, nonostante:
 - la palese difformità, per il Galati, dall'art. 12 dello Statuto secondo il quale: "qualora il Presidente e/o i membri del Comitato Consultivo siano Parlamentari Europei, Nazionali o Regionali e/o membri di organi esecutivi degli stessi livelli istituzionali non avranno diritto di percepire qualunque forma di remunerazione per l'attività espletata a favore della Fondazione, salvo che il rimborso delle spese regolarmente documentate"
 - il conflitto di interessi, per il Bianco, che quale organo esercente il controllo analogo si trovava a

rivestire funzioni operative per l'ente controllato (anche in violazione agli artt. 5 del Regolamento Regionale n. 5/2011 e 53 del D.L. n. 165/2001 che richiedono la previa autorizzazione, rilasciata dal Settore Giuridico del Dipartimento Organizzazione e Personale, qualora l'incarico da svolgere possa comportare conflitto di interessi);

- *successivamente, approvava (il Galati) il nuovo regolamento organizzativo interno, con provvedimento del Presidente n. 07/2013 del 30 Luglio 2013, apportando una modifica unilaterale dello Statuto, in particolare, abrogando il divieto di remunerazione per il Presidente che fosse anche parlamentare, qualora beneficiario di incarichi operativi e confermando la remunerazione per il Segretario Generale (artt. 5 e 15) In particolare:*

- *con nota n. 128 dell'08.08.2013, il Presidente Galati trasmetteva alla Segreteria della Presidenza di Giunta Regionale, il Regolamento Organizzativo Interno (il Bianco era all'epoca, Dirigente del Settore Segreteria di Giunta che era incardinato nel Dipartimento di Presidenza); la nota era acquisita al prot. n. 265444 del 12.08.2013 e da lì assegnata, priva di allegati, al Settore Affari Generali del Dipartimento Presidenza (Bianco era, in particolare, Dirigente ad interim del Settore "Affari Generali, Decreti del Presidente");*

- *il Bianco ometteva la trasmissione del regolamento alla Giunta Regionale per la necessaria valutazione ed approvazione, sicchè, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto (che prescrive che "i regolamenti sono sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale che dovrà determinarsi in merito, su proposta del Presidente, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta. Decorso tale termine senza che la Giunta Regionale abbia comunicato le proprie determinazioni, gli atti si intendono approvati") lo stesso era approvato per l'inutile decorso del detto termine;*

- *con determina n. 20 del 23.09.2013 il Segretario Generale Bianco prendeva atto dell'approvazione dei regolamenti da parte della Giunta Regionale per decorso del termine di 45 giorni dalla trasmissione.*

In altre parole, il Regolamento è stato volontariamente occultato dal Bianco e dal Galati al fine di poter superare il principio di gratuità delle cariche svolte in favore della Fondazione in house. Con tali condotte il Galati ed il Bianco venivano ad assumere incarichi in relazione a figure professionali non necessarie alla fondazione ed ai suoi scopi, ma da loro stessi create (rectius, inventate), sottraendo le risorse (a destinazione vincolata) ai progetti ed ai loro reali obiettivi, a beneficio proprio e per proprie esclusive esigenze private. In tal modo procurando un danno di rilevante gravità per la Regione Calabri a pari ad Euro 204.469,08 quale importo netto delle somme percepite dal Galati (€ 141.745,66) e dal Bianco (€ 62.723,42).

In Catanzaro, nelle date di ciascun contratto, dal 18 luglio 2012 (data del primo contratto) al 18.01.2013 (data dell'ultimo contratto) il Galati e dal 01 agosto 2012 (data del primo contratto) al 18 gennaio 2013 (data dell'ultimo contratto) il Bianco.

BIANCO Giuseppe Antonio

c) del reato di cui agli artt. 61 n. 2, 479 in relazione all'art. 476 c. I c.p. perché, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, in qualità di Segretario Generale della Fondazione Calabresi nel Mondo, dunque, di pubblico ufficiale o quantomeno incaricato di un pubblico servizio, nel contesto della determinazione n. 20 del 23 settembre 2013 attestava falsamente atti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. In particolare, dopo aver dato atto della

trasmissione alla Segreteria di Giunta della nota n. 128 dell'08.08.2013 per l'approvazione, significava che, dalla data di trasmissione, erano decorsi i termini di cui all'art. 18 dello Statuto della Fondazione dei Calabresi nel mondo e, quindi, prendeva atto dell'approvazione del Regolamento Organizzativo Interno, omettendo -preordinatamente- il dato essenziale della mancata trasmissione del Regolamento stesso dalla Segreteria alla Giunta Regionale per la sua valutazione, circostanza che ostava radicalmente all'approvazione dell'atto, così consegnando una attestazione incompleta, idonea ad attribuire all'atto medesimo un significato diverso e contrario al vero.

In Catanzaro, il 23 settembre 2013.

GALATI Giuseppe, CAIRO Mariangela

d) del reato di cui agli artt. 110 e 314 c.p., perché, nella qualità di Presidente della Fondazione Calabresi nel Mondo (Bianco), dunque, di pubblico ufficiale o, comunque, di incaricato di un pubblico servizio avendo -per ragioni del predetto ufficio e servizio- la disponibilità ed il possesso delle somme destinate ai progetti commissionati dalla Regione Calabria (e finanziati, con i fondi POR), si appropriava delle stesse determinando la stipula di un contratto di locazione a proprio esclusivo beneficio e così deviando le risorse dal loro vincolo di destinazione. In particolare, Cairo Mariangela (Segretario Generale della Fondazione I Sud del Mondo, nonché collaboratrice della Fondazione Calabresi nel Mondo, beneficiaria di un contratto di cui al capo a) a sottoscrivere un negozio locatizio in relazione ad un locale in uso alla "Fondazione I Sud del mondo", da se stesso presieduta (e, peraltro, senza che fosse esplicitata la necessità dell'apertura di una sede in Roma della F.C.n.M.) e, dunque, a beneficio proprio e per proprie esclusive esigenze private, sottraendo le risorse (a destinazione vincolata) ai progetti ed ai loro reali obiettivi. Con tale condotta procurava un danno alla Regione Calabria, pari ad € 9.979,60 valore dei canoni corrisposti, con proprio speculare arricchimento.

In Catanzaro, il 31 gennaio 2014 .

P.O.: Regione Calabria, in persona del Presidente e legale rappresentante

p.t.;

§§§

Vista la richiesta di sequestro preventivo depositata dal P.M. in data 14 dicembre 2017;

vista la documentazione trasmessa a corredo della richiesta

OSSERVA e RILEVA

1.Premessa

Le indagini condotte dal Reparto Operativo Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro e culminate nella richiesta di applicazione di misura cautelare personale e reale a carico di Giuseppe Galati, parlamentare in carica al momento della richiesta, di misura esclusivamente reale a carico di Giuseppe Antonio Bianco e Mariangela Cairo, hanno riguardato la Fondazione

della Regione Calabria "Calabresi nel Mondo" della quale il Galati è stato, per un certo periodo, Presidente .

L'indagine si è dipanata lungo un triplice versante: sotto un primo profilo, l'interesse si è rivolto alle modalità di reclutamento del personale della Fondazione e della sua successiva assunzione, di natura clientelare e considerato avvenuto in violazione delle norme pubblicistiche che regolamentano la costituzione di rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione; sotto un secondo ed importante profilo, l'attività investigativa ha riguardato l'adozione di Regolamenti interni alla Fondazione che hanno disatteso lo Statuto della Fondazione nella parte in cui prevedeva la gratuità degli incarichi di Presidente, senza l'effettivo vaglio della Giunta Regionale. Vi è poi un terzo aspetto, relativo ai rapporti tra la Fondazione Calabresi nel Mondo e la Fondazione I Sud del Mondo, di cui Galati è stato pure presidente che è anche quello che, letto unitamente ad altri elementi, ha giustificato, in buona sostanza, la richiesta di misura cautelare personale nei riguardi di Giuseppe Galati.

2.Natura giuridica della Fondazione Calabresi nel Mondo

L'esame della richiesta del Pubblico Ministero non può prescindere dal considerare la natura giuridica (se privata o pubblica) della Fondazione in questione, su cui occorre necessariamente prendere posizione.

Il problema dei criteri di identificazione della natura giuridica di un ente è un problema che si è posto sin da quando sono state abbandonate le teorie che basavano l'identificazione della pubblicità di un ente pubblico sui suoi collegamenti con lo Stato-Persona. Superato il dogma dello statalismo, con l'affermazione nel nostro sistema politico dei principi di pluralismo autonomistico, si è posto il problema degli "indici di riconoscimento" della natura pubblica di un ente, variamente individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sul presupposto comune, peraltro, della impossibilità di individuare una nozione unitaria di ente pubblico, abbracciando tale nozione una fenomenologia estremamente varia e multiforme.

Il problema si è accentuato con il processo di privatizzazione di enti pubblici e la sempre più accentuata tendenza legislativa a riconoscere in capo a soggetti operanti normalmente *iure privatorum* la titolarità o l'esercizio di compiti di spiccata valenza pubblicistica. Il problema, che ha sollecitato più volte l'intervento della Corte Costituzionale, si è posto in particolare modo per le società per azioni derivate dalla trasformazione dei precedenti enti pubblici (cd privatizzazione). In tali casi, la Corte Costituzionale ha individuato una nozione di Pubblica Amministrazione di carattere sostanziale, riconosciuta a livello europeo, ravvisabile anche in presenza di una veste di diritto privato, da ritenersi solo formale. Emblematica può considerarsi la sentenza n.29 del 2006 in cui la Corte, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo ad una legge regionale, la quale prevedeva che le società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio pubblico, fossero obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente, poiché la suddetta legge poneva a carico di

società private obblighi ed oneri non previsti per l'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato ed invadeva quindi la competenza esclusiva statale nella materia "ordinamento civile", ha affermato che la questione non era fondata, poiché la disposizione sottoposta a scrutinio di legittimità non era volta a porre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private, bensì *"a dare applicazione al principio di cui all'art.97 cost. rispetto ad una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorchè formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici"*.

In linea con questa impostazione, il Consiglio di Stato ha affermato che *"dai principi comunitari e dalle scelte del legislatore nazionale discende che ai fini dell'identificazione della natura pubblica di un soggetto la forma societaria ha carattere neutro. Ne discende che, in caso di s.p.a. a partecipazione pubblica quasi totale, siamo al cospetto dell'articolazione organizzativa di un ente pubblico senza che il perseguimento di uno scopo pubblico possa essere contraddetto dal fine lucrativo"* (Cons. Stato, sez.6, 1 aprile 2000, n.1885).

Sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato, si può affermare che, alla formula societaria, viene riconosciuta una valenza neutrale rispetto alla determinazione della natura giuridica del singolo soggetto, rilevando, a tal fine, le finalità che con esso si intendono perseguire e più in particolare la c.d. strumentalità pubblicistica e il conseguente assoggettamento ad una disciplina derogatoria rispetto a quella dettata per il modello societario tradizionale.

Il legislatore comunitario, al quale si richiama la Corte Costituzionale, al fine di superare le distinzioni esistenti nelle singole realtà nazionali, ha elaborato una nozione di organismo pubblico che fa leva essenzialmente su una concezione sostanzialistica o funzionale. L'art.1 direttive 92/50/CEE (servizi), 93/36/CEE (forniture) e 93/37/CEE (lavori), ora D. Lgs. 1 aprile 2006 n.163, art.3, comma 26, definisce l'organismo di diritto pubblico come *"qualsiasi organismo, anche in forma societaria: istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; dotato di personalità giuridica; la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altro organismi di diritto pubblico"*.

Secondo il costante insegnamento della Corte di Giustizia occorre quindi in primo luogo che l'organismo abbia personalità giuridica, indifferentemente di diritto pubblico o di diritto privato; in secondo luogo, devono essere presenti elementi che facciano ritenere che le decisioni dell'ente siano sotto l'influenza determinante di un soggetto pubblico, e che, di conseguenza, seguano logiche diverse dall'imprenditore privato; i parametri a tal fine indicati sono alternativi tra loro, in quanto ciascuno di essi è idoneo a riflettere una situazione di stretta dipendenza dell'organismo di diritto pubblico da un soggetto pubblico (Corte di Giustizia, 1 febbraio 2001, causa c-237-99, commissione delle Comunità europee c.Francia). Infine, la persona giuridica deve essere istituita per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale. Al fine del soddisfacimento di questo requisito non è richiesta la preposizione dell'ente esclusiva ed assorbente

allo svolgimento di attività aventi quella caratterizzazione finalistica (Corte di Giustizia, 15 gennaio 1998, causa C-44/94 cit.; 27 febbraio 2003, causa C-373/2000, Adolf Truley GmbH c. Bestattung Wien GmbH). La Corte di Giustizia ha affermato la necessità di valutare di volta in volta l'esistenza o l'assenza di un bisogno di interesse generale, tenendo conto di tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti, quali le circostanze che hanno presieduto alla creazione dell'organismo interessato e le condizioni in cui quest'ultimo esercita la propria attività (Corte di Giustizia, 22 maggio 2003, Causa C-18/2001, Taitotalo Oy). Tali principi sono stati affermati anche dalle Sezioni Unite Civile con riferimento al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.

Conclusivamente, l'indirizzo in parola, prendendo quindi le mosse dal fenomeno della privatizzazione degli enti pubblici e dalla sempre più accentuata tendenza legislativa a riconoscere in capo a soggetti operanti *iure privatorum* la titolarità o l'esercizio di compiti di spiccata valenza pubblicistica, ha ritenuto di ravvisare l'esistenza di un organismo pubblico, ad onta della struttura privatistica, laddove, alla stregua della normativa comunitaria recepita in Italia, ricorrano - come si è detto - tre requisiti, cioè la personalità giuridica, l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, nonché, alternativamente, il finanziamento della sua attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi, o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza. Con ciò condivisibilmente privilegiando l'aspetto sostanziale, contenutistico e funzionale, a detrimento di quello formale e strutturale (cfr Cass.22085/15).

Le esposte argomentazioni sono senz'altro utili a risolvere nel senso dell'opzione pubblica la natura giuridica della Fondazione in questione.

Invero, la Fondazione Calabresi nel Mondo è stata istituita in attuazione della legge regionale n.19/2009 con D.G.R. n.634 del 24.09.2009 con la quale veniva contestualmente approvato lo Statuto, poi modificato con D.G.R. n. 548 del 02.10.2010 e D.G.R. n. 301 del 12.07.2011, quest'ultimo vigente all'epoca dei fatti di interesse.

La fondazione in oggetto si caratterizza:

- a) per la promanazione pubblicistica, in quanto istituita per espressa previsione legislativa, b) per avere personalità giuridica in quanto iscritta nel registro delle persone giuridiche della Regione Calabria (al riguardo, anche la personalità giuridica di diritto privato è sufficiente per integrare il requisito richiesto dall'ordinamento comunitario e nazionale);
- c) per essere interamente posseduta da capitale pubblico tanto che per la realizzazione della propria attività si è sempre avvalsa di fondi pubblici (di matrice regionale, statale e comunitaria, sempre gestiti dalla Regione Calabria)
- c) per essere partecipata esclusivamente dalla Regione Calabria (è anche espressamente esclusa la partecipazione di soggetti diversi dal Fondatore);

d) per essere assoggettata al controllo analogo per espressa disposizione statutaria (art. 18);

e) per attuare solo ed esclusivamente i fini perseguiti dalla Regione Calabria nell'ambito delle sue politiche sociali, non aventi carattere industriale o commerciale;

f) per essere il Presidente ed il Collegio dei Revisori (dunque, sia l'organo di direzione che, soprattutto, quello di controllo) nominati dalla Giunta Regionale.

Contrariamente a quanto sostenuto nelle missive, presenti in atti, che sono intercorse tra la Fondazione e l'Ufficio di Procura, non può apparire fuorviante la veste giuridica utilizzata (quella cioè di Fondazione di diritto privato), né quanto indicato negli artt.1 e 2 del Regolamento Organizzativo Interno, che definiscono la Fondazione quale soggetto di diritto privato, dal momento che la precisa delineazione di tali requisiti - istituzione legislativa, personalità giuridica, finanziamento pubblico, partecipazione esclusiva della Regione Calabria, controllo analogo della Regione Calabria, attuazione di finalità pubbliche non industriali o commerciali, nomina da parte della Giunta Regionale degli organi interni - fanno della Fondazione, secondo la illustrata concezione sostanziale di ente pubblico, un organismo di diritto pubblico al quale la Regione Calabria ha affidato in house la realizzazione di talune attività istituzionali, tra le quali la promozione ed attuazione di progetti finanziati con fondi comunitari, che poi è l'unica attività che risulta essere stata effettivamente svolta.

3. L'attività investigativa in merito alle assunzioni di personale

La Fondazione dei Calabresi nel Mondo è stata quindi costituita in attuazione della Legge Regionale n.19/2009, con DGR 634 del 24 settembre 2009, che ha stabilito l'iniziale dotazione patrimoniale e ne ha approvato il relativo statuto, e DGR n.548 del 2 agosto 2010, che ha apportato modifiche allo Statuto.

Tra il 2009 ed 2010 la Fondazione non ha svolto alcuna attività. Nell'anno 2010 viene nominato il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Al fine di recepire le prescrizioni normative introdotte dall'art.11 Legge Regionale 22/2010, viene revocato il Consiglio di Amministrazione a favore dell'organo di Governo monocratico, individuato nella persona del Presidente Giuseppe Galati al quale viene dato l'incarico di provvedere al formale adeguamento dello Statuto.

In data 12 luglio 2011 con DGR n.301 si perfezionava la procedura per il riconoscimento della stessa Fondazione dei Calabresi nel Mondo quale organismo in house della Regione Calabria, procedendo contestualmente all'approvazione del nuovo Statuto.

In data 8 agosto 2011 con DDG n.9926 veniva nominato il Segretario Generale della Fondazione nella persona di Giuseppe Bianco, Dirigente del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale. Il nominativo di Bianco veniva proposto dal Galati e trovava il gradimento del Presidente della Giunta Regionale. La presenza di un Dirigente Regionale quale Segretario della Fondazione avrebbe dovuto garantire alla Fondazione il controllo delle attività svolte.

L'attività della Fondazione iniziava ad assumere concretezza solo dopo aver ottenuto nell'aprile 2012 l'affidamento del primo progetto dal titolo Progetto PEA 2012-Programma Calabria Internazionale- "Interventi di valorizzazione ed animazione delle comunità dei calabresi nel mondo", al quale seguiva un secondo progetto dal nome "IN WORK", suddiviso nei moduli "NETWORK", "CAPACITY" e "OCCUPABILITY", ed un terzo progetto "IN LOCI", questi ultimi finanziati dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013.

Pertanto, l'attività della Fondazione trovava una ragione d'essere nella gestione di fondi comunitari, assegnati dietro stipula di convenzione con la Regione Calabria, che facevano della Fondazione un soggetto attuatore dei progetti finanziati.

Con la stipula delle convenzioni, la Fondazione avviava le prime assunzioni di personale.

In linea con la natura pubblicistica della Fondazione, l'art.13 dello Statuto, occupandosi delle Risorse Umane, dettava poche ma significative regole sul punto.

Rinviano alla normativa vigente, l'art.13 fondava la possibilità della Fondazione di definire la propria struttura organizzativa. Il rinvio agli artt. 5 e 7 implicava l'incardinazione del potere in capo al Presidente e, effettivamente, l'art. 7 alla lettera d) prevedeva che il Presidente "adotta uno o più regolamenti interni per il funzionamento della Fondazione, la gestione del personale e la contabilità" da sottoporre alla preventiva approvazione della Giunta Regionale.

Il comma III dell'art. 13 proseguiva prescrivendo che "la Fondazione attiva le collaborazioni necessarie alla realizzazione di attività affidate, a valere sulle relative risorse finanziarie, attingendo ad apposite short list implementate con procedura di evidenza pubblica".

In aperto contrasto con le disposizioni dello Statuto, profittando della possibilità concessa dall'art. 14 dello Statuto al Presidente di procedere, con proprio atto, nelle more dell'approvazione del Regolamento Organizzativo, alla organizzazione transitoria della struttura della Fondazione, il Galati, con provvedimento n. 05 del 25.06.2012 approvava un Documento Organizzativo Provvisorio che andava ad incidere proprio sulle modalità di assunzione.

L'art.3 del richiamato documento organizzativo prevedeva una differenziazione fra le "collaborazioni" attivabili per garantire l'efficiente svolgimento delle attività della Fondazione. In primis, era indicata la Struttura Operativa Interna nominata *intuitu fiduciae* sulla base di requisiti di comprovata esperienza ed attitudine relativamente ai ruoli ed ai compiti da svolgere, prevedendosene il finanziamento a valere sui progetti affidati *in house*, previo specifico incarico operativo.

Secondo la prospettazione accusatoria, senz'altro condivisa dal giudicante, detta previsione si porrebbe in contrasto con le disposizioni statutarie che pretendevano, invece, la selezione nelle forme pubblicistiche per ciò che atteneva l'assunzione dei collaboratori da adibire ai progetti, previsione che rappresenta un principio cardine anche nelle regole stabilite per la gestione dei fondi europei racchiusi nel vademecum della spesa FSE 2007/2013 e nella circolare n.2 del 2.2.2009 del Ministero del Lavoro, più volte richiamati anche nei documenti della Fondazione.

La richiamata previsione statutaria era in linea con la natura della Fondazione quale ente sostanzialmente pubblico servente gli interessi della Regione Calabria. La deroga alla selezione del personale nelle forme pubblicistiche poteva essere concepibile solo in funzione della formazione di uno staff che formasse la struttura operativa interna, quale gruppo ristretto di supporto al Presidente. Sennonché, il personale scelto dal Galati già nel contratto che dava origine al rapporto di lavoro era immediatamente adibito ai progetti affidati alla Fondazione ciò senza la selezione con le modalità pubblicistiche fondate sull'uso delle short list espressamente previste dall'art.13 c. III dello Statuto, dal vademecum della spesa FSE 2007/2013 e nella circolare n.2 del 2.2.2009 del Ministero del Lavoro. Accadeva quindi che coloro i quali erano stati assunti formalmente per comporre la Struttura Operativa Interna venissero destinati per contratto ai progetti finanziati con fondi pubblici.

In buona sostanza, il Galati avrebbe camuffato le assunzioni presso la S.O.I. celandola dietro esigenze dei progetti per i quali, tuttavia, doveva essere prevista una procedura pubblica, tramite *short list*. Così facendo egli avrebbe dato corso ad assunzioni senza controllo, effettuate senza procedere alla selezione pubblicistica mediante il meccanismo delle *short list*, espressamente previsto dallo Statuto della Fondazione.

Ad avvalorare tale ipotesi, vengono offerte all'attenzione del giudicante ulteriori elementi.

In primo luogo, veniva approvato un Regolamento Short List che escludeva in maniera anomala l'applicabilità della modalità selettiva ai "rapporti di lavoro subordinato" (c.d. contratti di lavoro flessibili subordinati) e agli "incarichi conferiti ai componenti della Struttura Operativa Interna e degli organismi di controllo interno o di valutazione o comunque denominati inclusi gli incarichi relativi ai componenti del collegio dei revisori dei conti", così legittimando (anche in tal caso senza alcuna valutazione dell'organo di governo regionale) le assunzioni condotte nel proprio esclusivo interesse. Inoltre, in aperta violazione alla previsione statutaria di cui all'art.13 istituiva, all'art.14 del Regolamento, una preferenza in favore dei soggetti parte della Struttura Operativa Interna, nominati fiduciarmente dal Galati. Tale regolamento, che reca un parere di conformità da parte di Bruno Calvetta, che rappresenta l'Autorità di Gestione dei fondi, non risulta essere stato mai trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale, che avrebbe dovuto approvarlo.

In secondo luogo, viene registrata un'impennata delle assunzioni *intuitu personae* che da 12 nell'anno 2012 arrivano a 58 nell'anno 2013.

In terzo luogo, dall'analisi dei nominativi degli assunti i Carabinieri del Reparto Operativo-Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catanzaro hanno verificato l'esistenza di rapporti intrattenuti da detto personale con il Galati o di natura personale o di natura politica, tenuto conto che il bacino elettorale del Galati si concentra nel territorio di Lamezia Terme.

Non rappresenta un dato casuale che l'incremento dei contratti del personale sia avvenuto in concomitanza con la campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo, in cui il Galati era parte attiva.

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

In quarto luogo, ulteriore dato è rinveniente nella relazione prot. n.63 del 4.11.2015 a firma dell'avv. Calogero Mariano, Commissario Liquidatore della Fondazione Calabresi nel Mondo il quale rileva, a pag.7, che analizzando il bilancio intermedio del 30.09.2015, risulta un totale di debiti della Fondazione per €1.772.665,13 di cui ben €1.542.597,77 per i compensi della Struttura Operativa Interna.

E' utile a questo punto riportare le tabelle riassuntive dei risultati cui è giunta la p.g. operante.

Con provvedimento del Presidente n. 06/2012 del 25 Giugno 2012 si disponeva la costituzione della prima Struttura Operativa Interna (in breve S.O.I.) con decorrenza dal 01 Luglio 2012 (Vds allegato n. 14 della nota n. 207/22-1/2015 del 23.02.2016). Questi i nominativi di interesse:

Nominativo	Luogo residenza	Note
BARRANCO Mario Augusto nato a Vibo Valentia il 22.10.1944 <i>Deceduto il 03.04.2013</i>	Roma	Componente Collegio dei Revisori dei Conti
CAIRO Mariangela nata a Belvedere Marittimo il 05.08.1970	Belvedere Marittimo	ex Segretario Generale Fondazione "I Sud del Mondo" onlus, fondazione di cui il Galati è Presidente
CRIMI Giuseppina nata a Messina il 02.06.1972	Lamezia Terme	Assessore Elezioni Lamezia Terme 2010 Lista "Per Speranza Sindaco"
FERRISE Giandomenico nato a Lamezia Terme il 07.12.1983	Lamezia Terme	Figlio (cfr. stato di famiglia del 03.10.2016) di FERRISE Aldo ¹ , Assessore Elezioni Lamezia Terme 2010
POSTORINO Francesco nato a Reggio Calabria il 09.05.1965	Reggio Calabria	Componente Collegio dei Revisori dei Conti
STRANGIS Paolo nato a Lamezia Terme il 06.06.1976	Lamezia Terme	Cognato (cfr. situazione di famiglia del 03.10.2016) di CICIONE Francesco Giuseppe, Vice Sindaco ed Assessore Lamezia Terme Elezioni 2010
TORCHIA Pompeo	Miglierina	Legame politico (PDL,

h

¹ FERRISE Aldo, nato a Nicastro il 25.01.1957, residente a Lamezia Terme in via Galli Dario n. 1.

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

nato a Catanzaro il 07.05.1983		intervento inaugurazione sede di Miglierina) Segretario Generale Fondazione "I Sud del Mondo" onlus (cfr. suo curriculum vitae in atti, all. numerato "86" alla nota di acquisizione atti del 10.05.2017), Fondazione di cui il Galati è Presidente
TORCHIA Valentino nato a Lamezia Terme il 12.02.1949	Lamezia Terme	Componente Collegio dei Revisori dei Conti

Successivamente, con provvedimento del Presidente n. 19/2012 del 17 Dicembre 2012 si disponeva la costituzione di una più ampia Struttura Operativa Interna, con decorrenza dal 01 Gennaio 2013 (Vds allegato n. 15 della nota n. 207/22-1/2015 del 23.02.2016) e le seguenti assunzioni:

Nominativo	Luogo residenza	Note
CICIONE Francesco Giuseppe nato a Lamezia Terme il 10.09.1973	Lamezia Terme	Vice Sindaco ed Assessore Lamezia Terme Elezioni 2010
DAVOLI Fabio nato a Lamezia Terme il 04.10.1969	Lamezia Terme	Vice Segretario
DE SARRO Giovambattista nato a Lamezia Terme il 23.10.1984	Lamezia Terme	Fratello (cfr. situazione di famiglia del 03.10.2016) di DE SARRO Francesco ² Consigliere Lamezia Terme Elezioni 2015 Lista "Forza Italia"
FALVO Maria nata a Lamezia Terme il 11.06.1984	Lamezia Terme	Figlia di FALVO Peppino ³ Consigliere Gizzeria Elezioni 2015 Lista "Gizzeria che vogliamo"
IANNAZZO Santo Alessandro Maria nato a Lamezia Terme il	Lamezia Terme	Candidato Lamezia Terme Elezioni 2015 Lista

² DE SARRO Francesco, nato a Lamezia Terme il 14.11.1990

³ FALVO Peppino, nato a Sambiasi il 08.08.1952, residente a Lamezia Terme in via Pirandello n. 6

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

18.07.1977		"Forza Italia"
PALMIERI Vincenzina nata a Lamezia Terme il 18.11.1975	Lamezia Terme (emigrata a Feroletto Antico il 21.03.2016)	Moglie (cfr. situazione di famiglia del 03.10.2016) di TRANQUILLO Paradiso ⁴ Consigliere Lamezia Terme Elezioni 2015 Lista "Forza Italia" Coordinatore cittadino a LAMEZIA Terme di "Forza Italia" (Quanto ai rapporti di frequentazione, cfr, annotazione del 29.10.2016 circa un incontro presso il bar Moniaci di Catanzaro di Galati Giuseppe, Tranquillo Paradiso e Stanizzo Pietro)

Con provvedimento del Presidente n. 01/2013 del 20 Febbraio 2013 si disponeva l'ulteriore nomina di DAVOLI Fabio a Responsabile Amministrativo (Facente già parte della S.O.I. quale Supporto Specialistico) e di TRUGLIA Domenico quale Esperto Finanziario e Contabile della FCnM, con decorrenza dal 01 Marzo 2013 (Vds allegato n. 16 della nota n. 207/22-1/2015 del 23.02.2016). In merito a DAVOLI Fabio si è accertato che veniva stipulato quindi altro contratto di collaborazione (Vds allegato n. 35):

BIANCO Giuseppe nato a Cropani il 30.10.1971	Settingiano	Nipote di BIANCO Giuseppe Antonio, Segretario Generale FCnM
BRUTTO Saverio nato a Catanzaro il 09.06.1989	Catanzaro	Figlio (cfr. stato di famiglia del 05.10.2016) di BRUTTO Tommaso ⁵ Consigliere Catanzaro Elezioni 2012 Lista "Catanzaro con Abramo" Dal 14.05.2008 al 11.10.2014 Consigliere Provincia di Catanzaro Lista "Pdl"

⁴ TRANQUILLO Paradiso, nato a Lamezia Terme il 09.03.1973, ivi residente in piazza San Giovanni n. 20.

⁵ BRUTTO Tommaso, nato a Settingiano il 08.04.1963, residente a Catanzaro in via Petricciolo Alli n. 60.

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

			Candidato a Presidente Provincia di Catanzaro nel 2014
	MARRAZZO Giuseppe nato a Mesoraca il 15.11.1970	Lamezia Terme	Cognato di DAVOLI Fabio (cfr. le n. 2 attestazioni di situazione di famiglia del 03.10.2016)
	MURACA Luigi nato a Catanzaro il 07.05.1964	Lamezia Terme	Consigliere Lamezia Terme Elezioni 2010 Lista "Lamezia Unita" Componente del Comitato di Presidenza "Forza Italia" Calabria.
	VENTO Isabella nata a Soveria Mannelli il 17.04.1986	Martirano Lombardo	Figlia di VENTO Maurizio ⁶ , Vice presidente della Provincia di Catanzaro Coordinatore Provincia Catanzaro "Forza Italia"

Infine, con successiva nota prot. n. 207/22-42/2015 dei Carabinieri del RONInv. in esito ad ulteriore delega indagini, venivano individuate ulteriori assunzioni di natura clientelare:

<i>Generalità</i>		<i>Note</i>
GIORDANO Basilio nato a Frascineto (CS) il 03.02.1952, residente in Canada		Legame Politico - Senatore dal 2008 al 2013 <i>Gruppo Il Popolo della Libertà</i>
CARDAMONE Michelangelo nato a Lamezia Terme il 02.10.1975		Legame politico - Assessore Lamezia Terme Elezioni 2015 Lista "Forza Italia"
CATERINA Maria Barbara nata a Lamezia Terme il 18.07.1977	Gizzeria	E' stata controllata in data 18.04.2017 in Lamezia Terme, in compagnia di STANIZZO Pietro (<i>nel 2014 nominato delegato di Forza Italia Giovani per le Politiche Giovanili per il Sud Italia</i>), con cui risulta

⁶ VENTO Maurizio, nato a Martirano Lombardo il 17.04.1963, ivi residente in via F. D'Agostino n. 10;

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

		intrattenere un rapporto sentimentale
CECCACCI Fiorella nata a Latina il 18.08.1965		Legame Politico - Deputato dal 2008 al 2013 <i>Gruppo Il Popolo della Libertà</i>
PIRELLI Salvatore nato a Nicastro (ora Lamezia Terme) il 14.03.1962		Rapporto di fiducia con l'On. GALATI Giuseppe
PRATICO' Agazio nato a Catanzaro il 10.01.1968		Legame Politico - Consigliere Catanzaro Elezioni 2012 Lista "Catanzaro da vivere" (Sindaco ABRAMO)
STANIZZO Pietro nato a Lamezia Terme il 19.12.1978		Legame Politico - Nel 2014 nominato delegato di Forza Italia Giovani per le Politiche Giovanili per il Sud Italia. (Quanto ai rapporti di frequentazione, cfr. annotazione del 29.10.2016 circa un incontro presso il bar Moniaci di Catanzaro di Galati Giuseppe, Tranquillo Paradiso e Stanizzo Pietro)
TALARICO Giovanni nato a Sambiase il 28.10.1958		Legame Politico - Candidato Lamezia Terme Elezioni 2015 Lista "Forza Italia"
ZAFFINA Domenico nato a Lamezia Terme il 20.06.1971		Legame Politico - Candidato Lamezia Terme Elezioni 2015 Lista "Forza Italia"

4. Qualificazione giuridica

L'analisi dei dati forniti dall'attività investigativa porta a ritenere sussistente il *fumus commissi delicti* in relazione alla condotta di abuso d'ufficio, così come contestata dal Pubblico Ministero.

Campeggiano infatti gli elementi integrativi della fattispecie .

Il giudicante ravvisa la sussistenza del requisito della violazione di legge sia in relazione al mancato rispetto della disciplina pubblicistica quanto alle assunzioni di personale da adibire ai progetti finanziati con soldi pubblici, sia in relazione alle assunzioni disposte con evidente finalità clientelare, dovendosi ritenere tale modalità di assunzione una forma di eccesso di potere, *sub specie* di sviamento, per avere cagionato un ingiusto favoritismo nei confronti degli assunti, con conseguente danno per la P.A. i cui interessi non sono stati ponderati. Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che: *“Ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio, sussiste il requisito della violazione di legge non solo quando la condotta del pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere, ma anche quando la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere, che integra la violazione di legge poichè lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l'attribuzione. (Fattispecie relativa ad assunzioni di personale presso un'azienda speciale comunale, costituita in forma societaria per la gestione di servizi pubblici e sociali, effettuate dai componenti della giunta municipale con criteri clientelari e in violazione delle disposizioni vigenti in materia)”* (Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 27816 del 02/04/2015 Ud. (dep. 01/07/2015), Rv. 263932).

Sotto tale profilo, il movente clientelare rappresenta una utilità, intesa in senso ampio che si riverbera nella sfera dell'agente in correlazione con il favoritismo che egli attua (Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 1800 del 01/12/1982 Ud. (dep. 01/03/1983), Rv. 157679).

Esiste, infatti, una evidente correlazione, il nesso di causalità, fra la condotta del Galati (finalizzata alla benevolenza clientelare ed al consenso elettorale -causa che fonda il dolo intenzionale) ed il vantaggio degli assunti (cfr. in tal senso Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 2646 del 02/10/1995 Ud. (dep. 13/03/1996), Rv. 204142).

In tal senso, pure ricorre il profilo della doppia ingiustizia: è stato provato, infatti, che il Galati abbia abusato della sua funzione, violando precisi parametri normativi al fine di favorire gli assunti, deliberatamente strumentalizzando la funzione ricoperta presso l'ente in house, per finalità di carattere privatistico, derogando all'obbligo di esercitarla secondo criteri d'imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa (in aperta violazione, anche sotto tale aspetto, dell'art. 97 Cost., cfr. in tal senso, Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 17676 del 18/03/2016 Ud. (dep. 28/04/2016), Rv. 267171).

5. Incarichi retribuiti

Quanto al secondo filone d'indagine, su cui anche si è concentrata l'attività investigativa, relativo agli affidamenti di incarichi retribuiti a Giuseppe Galati ed a

Giuseppe Antonio Bianco, va premesso che lo Statuto della Fondazione all'art.5 individua fra gli organi della medesima, il Presidente, il Segretario Generale, il Comitato Consultivo, il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'art. 12, rubricato "Emolumenti e gratuità delle cariche", a proposito delle cariche statutarie, fissa un principio di gratuità delle stesse connesso al rivestimento di particolari ruoli. Più precisamente, così recita:

"Con apposito provvedimento del Presidente della Fondazione, previo parere positivo del Collegio dei Revisori ed autorizzazione della Giunta regionale, possono essere stabiliti i compensi e/o i gettoni di presenza degli Organi Statutari, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto della normativa vigente. I connessi atti gestionali saranno assunti dal Segretario Generale.

Tuttavia qualora il Presidente e/o i membri del Comitato Consultivo siano Parlamentari Europei, Nazionali o Regionali e/o membri di organi esecutivi degli stessi livelli istituzionali non avranno diritto di percepire qualunque forma di remunerazione per l'attività espletata a favore della Fondazione, salvo che il rimborso delle spese regolarmente documentate".

Il disposto normativo è chiarissimo: al Presidente della Fondazione che sia anche Parlamentare nazionale non è dovuto alcun compenso per l'attività espletata in favore della Fondazione, potendo al massimo egli ricevere un rimborso spese.

Orbene, profittando della possibilità concessa dall'art. 14 dello Statuto al Presidente di procedere, con proprio atto, nelle more dell'approvazione del Regolamento Organizzativo, alla organizzazione transitoria della struttura della Fondazione, il Galati, con provvedimento n. 05 del 25.06.2012 approvava un Documento Organizzativo Provvisorio, con l'indicazione di una durata di un anno e sei mesi.

Il Regolamento provvisorio, all'art. 14, prevedeva una retribuzione per il Presidente fondata sulla "analogia" con le altre Fondazioni, dimenticando che l'esplicita gratuità per il caso della Fondazione Calabresi nel Mondo era fondata sulla carica parlamentare del suo Presidente. Quanto al Segretario Generale si prevedeva, per il caso specifico del Segretario nominato "a scavalco" (dunque, per il Bianco) un maggior onere retributivo, in termini di indennità di posizione, determinato dal maggior impegno connesso alla carica.

Il dato allarmante, secondo l'impostazione accusatoria condivisa dal giudicante, era rappresentato oltretutto dalla durata estremamente lunga prevista per una disposizione temporanea, anche e soprattutto dall'accertamento di un vizio nella procedura relativa all'approvazione del Regolamento Organizzativo Interno.

Quanto al vizio che ha inficiato la procedura relativa all'approvazione del Regolamento Organizzativo Interno va premesso che l'art.18 dello Statuto impone che i regolamenti siano sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale che dovrà determinarsi in merito, su proposta del Presidente, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta. Decorso tale termine senza che la Giunta Regionale abbia comunicato le proprie determinazioni, gli atti si intendono approvati. Il termine sarà interrotto dalla comunicazione di osservazioni da parte del Presidente della Giunta Regionale. In tal caso i termini ricominceranno a decorrere a far data dalle controdeduzioni inviate dalla Fondazione.

La disposizione, del resto, si sposa con la norma di cui all'art. 6 c. II dello Statuto che stabilisce che "i provvedimenti concernenti atti di straordinaria amministrazione sono assunti previo parere obbligatorio e vincolante della Regione" e che "le decisioni di più importante rilievo per l'attività della Fondazione devono essere sottoposte al vaglio preventivo della Regione che può esprimere pareri vincolanti, entro venti giorni dalla presentazione della questione posta alla valutazione, salva sospensione del termine per richiesta di chiarimenti".

La logica alla base delle richiamate disposizioni è strettamente connessa alla natura servente e strumentale dell'organismo in house, la cui gestione non è autonoma, ma dipendente dal Fondatore (la Regione Calabria) del quale persegue gli scopi attuandone la volontà.

Con provvedimento n. 07/2013 del 30.07.2013 del Presidente Galati, era disposta l'approvazione del Regolamento Organizzativo Interno. In tale Regolamento, dopo aver previsto all'art. 4 la possibilità per il Presidente di ricoprire incarichi operativi in seno ai progetti, si disciplinava all'art. 15 il compenso spettante.

Si superava la gratuità delle cariche distorcendo il senso della previsione statutaria e precisando, all'art. 15 c. I come la remunerazione concernesse, in buona sostanza, un "ruolo operativo all'interno dei progetti" per il Galati.

Si è osservato che, a differenza del Regolamento provvisorio che richiamava blandamente una sorta di parità di trattamento rispetto alle presidenze delle altre Fondazioni, tale "giustificazione" scompare a beneficio di quella che fa perno su compiti operativi. Al comma II, il superamento della gratuità era svolto ricalcando la precedente disposizione del Regolamento provvisorio e, dunque, anche in questo caso facendo rientrare per il Bianco lo svolgimento di funzioni in favore della Fondazione quale una sorta di *quid plus* cui conseguiva una indennità di posizione connessa al maggior impegno (il comma II dell'art. 4 faceva espressamente riferimento alla peculiare ipotesi del Segretario nominato a scavalco, ergo, al Bianco).

L'approvazione del Regolamento ha seguito i seguenti passaggi:

1. trasmissione alla Segreteria – Presidenza Giunta Regionale con nota n. 128 datata 08.08.2013 del Presidente;
2. acquisizione della nota con prot. n. 265444 del 12 agosto 2013 al Dipartimento Presidenza della Regione Calabria ed assegnazione al Settore Affari Generali (di cui, all'epoca, era responsabile il dr. Bianco, contestualmente Segretario Generale della FCnM). In merito a quest'ultimo punto va evidenziato che si accertava che Bianco Giuseppe Antonio ha ricoperto dal 01.04.2011 al 31.03.2014, e quindi anche nell'arco temporale di interesse compreso tra il 08.08.2013 ed il 23.09.2013, l'incarico di Dirigente ad interim del Settore "Affari Generali, Decreti del Presidente" del Dipartimento Presidenza" (cfr. allegato n. 9 della nota n. 207/22-1/2015 del 23.02.2016);
3. decorrenza del termine massimo dei 45 giorni stabilito dallo Statuto per la determinazione della Giunta Regionale in virtù della mancata trattazione;
4. presa d'atto da parte del Segretario Generale della FCnM (dr. Bianco) del realizzato regime di silenzio/assenso e conseguente approvazione dei regolamenti

da parte dello stesso Segretario Generale della FCnM (dr. BIANCO) con propria Determina n. 20/2013 del 23.09.2013.

L'attività investigativa ha rilevato un gap nei passaggi sopradescritti, che ha impedito l'effettivo vaglio del Regolamento ad opera della Giunta Regionale con l'attivazione del c.d. silenzio assenso. Invero, fra il momento dell'assegnazione del Regolamento al Settore AA.GG. e la presa d'atto della formazione del silenzio-assenso, che ne determinava l'approvazione del Regolamento senza l'intervento della Giunta Regionale, non vi è traccia di alcun passaggio all'Organo Esecutivo per la "presa in carico" della pratica.

Per avere certezza dell'omissione in questione, la p.g. operante (cfr. nota prot. n. 207/22-40-2015 del 25.01.2017 del RONI) ha acquisito gli "ordini del giorno" ed i "registri delle sedute" dei mesi di agosto 2013 della Giunta Regionale, riscontrando che alcun regolamento fosse mai transitato per l'esame dell'organo esecutivo (né regolamenti, né altri atti riguardanti la Fondazione Calabresi nel Mondo).

Sentita a sommarie informazioni Blasco Sabrina (cfr. verbale del 10.11.2016), che nel periodo 2012 – 2013 ricopriva le funzioni di Dirigente del Servizio Affari Generali e Repertorio Contratti, la stessa, premesso di non essersi mai occupata della Fondazione Calabresi nel Mondo, ha evidenziato che è un percorso perfettamente tracciabile il passaggio dal servizio o settore verso la G.R. e che nel caso in esame, pertanto, vi sia un vero e proprio "buco nero" nel quale il Regolamento sembra essere finito.

Secondo la prospettiva accusatoria, responsabile di tale gap sarebbe stato il Bianco, all'epoca Segretario Generale della Fondazione e Dirigente ad interim del Settore "Affari Generali, Decreti del Presidente" del Dipartimento Presidenza".

In merito la Blasco ha dichiarato: (...) *il Bianco era Dirigente ad interim del Settore AA.GG. e e Dirigente del Settore della Segreteria di Giunta nell'ambito del Dipartimento Presidenza.*

ADR: in virtù di questi due ruoli rivestiti certamente tutti gli atti che devono andare in giunta, compresi i decreti e le delibere, dei quali credo debba controllare formalmente la regolarità. Tutti gli atti della Regione per essere approvati debbono passare da lì per i vari adempimenti (che siano registrazione, approvazione o altro).

Collimano in tal senso, altresì, le dichiarazioni di Canino Antonio, addetto al protocollo regionale, il quale pur affermando di non rammentare di quali atti della Fondazione Calabresi nel Mondo gli fosse stata richiesta protocollazione, ha precisato: *"non lo ricordo se la protocollazione di quale atto della Fondazione Calabresi nel Mondo mi è stata richiesta dal dott. Bianco o dalla dott. ssa Artese, ma quest'ultima la escludo in quanto ricordo si occupava di altro e non della Fondazione Calabresi nel Mondo"* (cfr. verbale di s.i.t. del 19.01.2017).

La Artese (incardinata nella struttura ausiliaria del Dipartimento Presidenza) ha confermato di non aver mai visto la nota n. 128/13, precisando come la stessa fosse indirizzata alla Segreteria di Presidenza della Giunta Regionale, dato importante poichè -come già cennato- trattasi di ufficio retto in quel periodo dal Bianco (cfr. verbale di s.i.t. del 20.01.2017).

In altre parole, il Bianco si occupava personalmente ed in via esclusiva della Fondazione Calabresi nel Mondo.

Colorano definitivamente la vicenda le dichiarazioni di Ioppolo Nicola, funzionario dell'Ufficio di Presidenza della Regione Calabria, il quale ha così descritto l'iter da seguire per l'approvazione dei regolamenti sottoposti al vaglio della G.R.: *"dopo che è pervenuta una richiesta e che è stata protocollata, il Dipartimento competente per materia istruisce l'istanza e, valutate le condizioni prescritte dalle norme e dai regolamenti, se ritiene gli stessi sussistenti, predispone bozza di atto deliberativo da sottoporre alla Giunta Regionale per l'approvazione. La "camicia", che è una sorta di estratto verbale che accompagna la delibera e contiene anche una relazione del dipartimento, e la bozza di delibera, vengono trasmessi al Segretario Generale - Settore di Segreteria di Giunta che, effettuati i dovuti controlli del caso, se nulla osta, inserisce la pratica nell'ordine del giorno della Giunta Regionale. Sia la camicia che la bozza di delibera devono riportare le firme del dirigente generale del dipartimento proponente che attestano la regolarità tecnica ed amministrativa dell'atto"* (cfr. verbale di s.i.t. del 20.01.2017).

Di tale iter non vi è traccia in relazione all'approvazione del Regolamento.

Che la responsabilità per il mancato passaggio in Giunta del regolamento sia effettivamente da attribuire al Bianco lo si ricava dalle specifiche competenze funzionali dallo stesso rivestite. Come anticipato, il Bianco era Dirigente ad interim del Settore "Affari Generali, Decreti del Presidente" del Dipartimento Presidenza e rivestiva (contemporaneamente nel periodo di interesse) l'incarico di Dirigente del Settore "Segreteria della Giunta Regionale, rapporti con il Consiglio Regionale, promulgazione ed emanazione atti normativi" del Dipartimento Presidenza.

L'apparato normativo conferma, dunque, come il Bianco fosse nella piena disponibilità (materiale e giuridica) del Regolamento di Organizzazione della Fondazione Calabresi nel Mondo e, scientemente e preordinatamente, ha evitato di effettuare il passaggio in Giunta per la sua approvazione. Tanto al fine di sottrarlo alla valutazione dell'organo esecutivo, mettendo così al riparo un testo del tutto differente da quello di cui alle previsioni dello Statuto originario ed il cui contenuto era palesemente teso a favorire se' ed il Presidente Galati.

Per effetto della modifica delle disposizioni statutarie che prevedevano la gratuità delle cariche, le conseguenze sono state debordanti per il Galati ed il Bianco: il primo, in virtù del combinato disposto degli artt. 4 e 15 ha beneficiato di plurimi incarichi retribuiti; il secondo, ai sensi dell'art. 9 del R.O.I. veniva a far parte della Struttura Operativa Interna all'Ente, anch'egli risultando destinatario di plurimi incarichi retribuiti e, peraltro, senza che mai venisse chiesta l'autorizzazione all'espletamento alla Regione Calabria (suo datore di lavoro), autorizzazione necessaria essendo l'incarico svolto in evidente conflitto di interessi (si veniva, infatti, a fondere nella figura del Bianco la figura di soggetto controllato e controllante).

Ed invero, l'art. 9 del R.O.I. così disponeva: *"il Segretario Generale, in qualità di personale interno appartenente alla Struttura Operativa Interna della Fondazione, e nel perseguimento, può assumere direttamente, sempre che ne ricorrano le condizioni, incarichi operativi a valere sui progetti affidati alla Fondazione nei limiti di cui al successivo art. 15"*. Una

previsione ancora più anomala ove si pensi che la seconda parte di tale disposizione individuava nel Segretario Generale, nominato a scavalco fra i Dirigenti Regionali, colui cui direttamente spettava l'esercizio del controllo analogo regionale: in altre parole, l'art. 9 determinava il fondersi in un unico soggetto del controllante e del controllato, dunque, istituiva una posizione evidente e paradossale di conflitto di interessi.

In buona sostanza, per un lato il Segretario Generale era organicamente e stabilmente inserito nella Struttura Operativa della Fondazione e, per altro verso, era chiamato a svolgere per quello stesso organismo, funzioni di controllo nell'interesse e per conto dell'ente di provenienza (la Regione Calabria).

Il Galati, membro del Parlamento nazionale, non avrebbe potuto assumere incarichi retribuiti per le prestazioni eventualmente svolte in favore della Fondazione da egli medesimo presieduta. Tuttavia, ha assunto i seguenti incarichi remunerati:

Tipologia contratto	Ruolo	Periodo	Compenso
Contratto di collaborazione coordinata a progetto (privo di data)	Coordinatore PEA 2012	Dal 18.07.2012 al 31.12.2012	20.000,00
Contratto di collaborazione del 26.06.2012	Direttore Generale	Dal 01.07.2012 al termine del mandato di Presidente	Individuato nell'art. 14 punto 3 del Document o di Organizzaz ione Provvisoria
Contratto di collaborazione coordinata a progetto del 07.10.2012	Coordinatore Calabriae in Work Capacity	Dal 15.10.2012 al 31.08.2013	5.000,00 (dal 15.10.2012 al 31.08.2013) 10.000,00 (dal 01.01.2013 al 31.08.2013)
Contratto di collaborazione coordinata a progetto del 12.10.2012	Coordinatore Calabriae in Work Network	Dal 15.10.2012 al 31.08.2013	5.000,00 (dal 15.10.2012 al 31.12.2012)

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

			28.000,00 (dal 01.01.2013 al 31.08.2013)
Contratto di collaborazione coordinata a progetto del 10.01.2013	di a	Coordinatore Calabriae in Work Occupability	Dal 18.01.2013 al 31.12.2013 (vi è rinuncia del 08.11.2013)
Contratto di collaborazione coordinata a progetto del 14.11.2013	di a	Coordinatore: <ul style="list-style-type: none"> • Calabriae in Work Capacity • Calabriae in Work Network • Calabriae in Work Occupability • Calabriae in Loci - Direttore Area reti e partenariati, servizi esterni e found raising. 	Dal 18.01.2013 al 31.12.2014 173.129,32.

Dall'esame della tabella suesata non può, peraltro, sfuggire, come a fronte dell'approvazione del Regolamento Organizzativo Interno, sia notevolmente incrementato anche il "valore" delle prestazioni che il Presidente assumeva su di se' per attribuzione operata proprio da Bianco Giuseppe.

Quest'ultimo, riceveva in cambio, altrettanti incarichi remunerati:

Tipologia contratto	Ruolo	Periodo	Compenso
Contratto di collaborazione coordinata a progetto (privo di data)	Segretario Generale	Dal 01.08.2012 al 31.12.2012	5.000,00
Contratto di collaborazione del 26.06.2012	Segretario Generale	Dal 01/07/2012 al termine del mandato di Presidente	Individuato nell'art. 14 punto 7 del Documento di Organizzazione Provvisoria
Contratto di collaborazione	Componente Staff di progetto Calabriae in	Dal 15/10/2012 al 31/08/2013	5.000,00 (dal 15.10.2012

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

coordinata progetto del 12/10/2012	a	Work Capacity		al 31.08.2013) 540,00 (dal 01.11.2012 al 31.12.2012)
Contratto collaborazione coordinata progetto del 12/10/2012	di a	Componente Staff di progetto Calabriae in Work Network	Dal 15/10/2012 al 31/08/2013	8.000,00 (dal 15.10.2012 al 31.12.2012) 1.460,00 (dal 01.11.2012 al 31.12.2012) 25.000,00 (dal 01.01.2013 al 31.08.2013)
Contratto collaborazione coordinata progetto del 10/01/2013	di a	Componente Staff di progetto Calabriae in Work Occupability	Dal 18/01/2013 al 31/12/2013 (vi è rinuncia del 08/11/2013)	10.000,00
Contratto collaborazione coordinata progetto del 14/11/2013	di a	Segretario Generale <ul style="list-style-type: none"> • Calabriae in Work Capacity • Calabriae in Work Network • Calabriae in Work Occupability • Calabriae in Loci - Direttore Area affari generali, amministrativi e finanziari. 	Dal 18/01/2013 al 31/12/2014	70.129,32

La responsabilità del Bianco si manifesta negli ulteriori benefici che questi ha ottenuto sotto forma di incarichi di cui il proprio nipote, Bianco Giuseppe Antonio (cfr. pag. 31 della C.N.R. ove vengono elencati i contratti di quest'ultimo) ha beneficiato da parte della Fondazione.

La lettura dei contratti del Galati e del Bianco disegna, poi, perfettamente, lo "scambio" di favori fra questi: i contratti del Bianco (sia quelli del Segretario Generale che quelli del nipote) risultano sottoscritti dal Galati, mentre è il Bianco a vergare tutti i contratti relativi ad incarichi conferiti al Galati.

Proprio questa reciprocità consente di dire che, in definitiva, si è trattato di auto-attribuzioni operate dal Presidente e dal Segretario Generale della Fondazione nel proprio esclusivo, privato e personale interesse.

Stesso destino, peraltro, subiva il Regolamento short list, neppure esso trasmesso alla Segreteria di Giunta Regionale. Quest'ultimo, poi, non risulta neanche allegato alla nota n. 128/13. In altre parole, proprio gli atti che andavano ad incidere sulle assunzioni presso la Fondazione (ovvero quello che interessava il Galati) erano occultati all'Organo Esecutivo Regionale.

Né può convenirsi con la versione di comodo offerta dal Bianco (inizialmente non indagato e sentito dalla p.g. come persona informata sui fatti in data 04.12.2015), secondo cui alla Giunta non venne trasmesso il nuovo Regolamento poiché non comportante aggravamento della spesa. In primis, il dato è platealmente smentito dal testo del Regolamento che si dedica proprio ad individuare i criteri di spesa per le retribuzioni dei collaboratori e, inoltre, dalla circostanza che le assunzioni e gli affidamenti di incarichi incidono necessariamente sul bilancio e sulle spese e, peraltro, è stato proprio il settore del personale a costituire la principale fonte di passività per la F.C.n.M. (cfr. la già richiamata relazione del Liquidatore). In secondo luogo, si tratta di un aspetto di macro-organizzazione che, per espressa previsione dello Statuto, doveva essere sottoposto alla Giunta Regionale.

Invero, con la Determina del Segretario Generale n. 20/2013 del 23.09.2013 (Vds allegati n. 28 della nota n. 207/22-1/2015 del 23.02.2016) Bianco Giuseppe Antonio prendeva atto dell'approvazione del Regolamento Organizzativo Interno, del Regolamento per l'Istituzione e la gestione dell'Albo fornitori per l'acquisto di beni e servizi, del Vademecum sulla regolamentazione delle trasferte e del Regolamento Short List della Fondazione Calabresi nel Mondo, per come adottati dal Presidente con Provvedimento n. 7 del 30.7.2013. Il Segretario Generale inoltre prendeva atto della conseguente adozione dei predetti Regolamenti a far data dal 30 settembre 2013. In ordine a tale dichiarazione, poiché palesemente tesa ad attribuire all'atto un significato diverso da quello reale (Bianco omette, infatti, di riferire che il Regolamento non è mai stato sottoposto alla Giunta Regionale per la valutazione) vi è sussistenza della gravità indiziaria per il reato di falso.

E' evidente la preordinazione della condotta del Galati e del Bianco alla elusione consapevole del passaggio di Giunta, in linea con l'accordo che ha consentito al Galati ed al Bianco di beneficiare di incarichi (con profitto economico) e di manipolare le assunzioni (con profitto derivante dal prestigio connesso al potere ed al consolidamento del bacino elettorale).

6) Qualificazione giuridica.

Sul piano della qualificazione giuridica del reato, secondo la prospettazione accusatoria, la condotta tenuta dal Galati e dal Bianco deve essere sussunta nel delitto di peculato.

Ciò perché i progetti interessati dagli incarichi del Galati e del Bianco erano finanziati dalla Regione Calabria con fondi di matrice comunitaria. Il che

comportava l'attribuzione ad essi di una determinata cifra. Era, poi, compito della fondazione ripartire le spese necessarie alla realizzazione del progetto affidato.

Tanto fornirebbe il primo dato centrale relativo alla disponibilità di risorse in capo al Presidente della Fondazione Calabresi nel Mondo.

Secondo il Pubblico Ministero, la creazione di un organo ad hoc cui corrispondeva un incarico per se stesso o per il Bianco rappresentava il momento in cui si veniva a consolidare l'effetto appropriativo; *rectius* l'interversione del possesso delle risorse pubbliche.

In tale ottica, le previsioni del Regolamento Provvisorio, prima ed il mutamento del Regolamento Organizzativo Interno poi, effettuato occultandone la possibilità di esame da parte della Giunta Regionale, avrebbe rappresentato un modo per coprire artificiosamente l'appropriazione di risorse pubbliche e la loro destinazione ad uso privatistico.

Secondo la tesi accusatoria, l'ipotesi in questione configurerebbe una forma di peculato. Per come documentato, la Regione avrebbe attribuito all'Ente risorse da indirizzare al progetto. Ne deriverebbe che l'uso destinato a soddisfare la copertura di un incarico non previsto nell'ambito del progetto configurerebbe una appropriazione di denaro pubblico.

Dunque, la subdola modifica del regolamento, intesa a dare legittimità agli incarichi auto affidatisi dal Bianco e dal Galati, andrebbe letta quale strumento teso a coprire l'illegittima appropriazione, indipendentemente dal dato cronologico.

La ricostruzione della qualificazione giuridica della condotta addebitata al Galati ed al Bianco in termini di peculato viene condivisa dal giudicante in quanto trova l'effettivo conforto della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.

Giova al riguardo richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte relativa in primo luogo alla nozione di possesso nel peculato.

Secondo la Suprema Corte nella sentenza n.33254 del 2016 "*Ai fini della configurabilità del peculato il possesso dei beni può essere tanto la disponibilità giuridica che anche la sola detenzione materiale, qualificate dalla ragione dell'ufficio o del servizio. Non è quindi necessario il possesso che rientri nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è sufficiente anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento (tra tante, Sez. 6, n. 9660 del 12/02/2015, Zonca, Rv. 262458).*"

La Fondazione inizia ad operare solo a seguito della stipula delle convenzioni con la Regione Calabria, da cui riceve i finanziamenti per i progetti. A quel punto, al fine della successiva appropriazione, il Galati si dotava, con artifici e raggiti, di una copertura normativa che gli consentiva la onerosità degli incarichi (l'adozione di regolamenti senza l'effettivo vaglio della Giunta Regionale), in collaborazione con il Bianco che ha evitato il passaggio in Giunta dei Regolamenti. In tema di distinzione tra truffa e peculato la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che "*Come già in più occasioni ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, infatti la differenza tra la truffa ed il peculato va individuata nel fatto che nel reato di peculato il possesso e la disponibilità del denaro per fini istituzionali costituisca un antecedente della condotta criminosa, mentre nella truffa*"

l'impossessamento della res è l'effetto della condotta illecita. Quanto rileva quindi al fine di differenziare le due figure non è la precedenza cronologica o la contestualità della frode rispetto alla condotta appropriativa, ma il modo con il quale il funzionario infedele acquista il possesso del denaro o del bene costituente l'oggetto materiale del reato. Se il conseguimento del possesso deriva immediatamente dall'inganno anche aggravato dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione (art. 61 n. 9 cod. pen.), si ha truffa; allorché invece la frode sia posta in essere per occultare l'illecita appropriazione da parte dell'agente del denaro o della cosa di cui egli aveva la legittima disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio, si ha peculato (Sez. 6, n. 32863 del 25/05/2011, Pacciani, Rv. 250901; Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Baglivo, Rv. 256595; Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014, Campanile, Rv. 260154). Sez. 6, Sentenza n. 18177 del 2016. Ed ancora "Ai fini della distinzione tra peculato e truffa non rileva il rapporto cronologico tra l'appropriazione e la condotta ingannatoria, ma il modo in cui il funzionario infedele viene in possesso del danaro o del bene del quale si appropria: per cui sussiste il delitto di peculato quando l'agente fa proprio il bene altrui del quale abbia già il possesso per ragione del suo ufficio o servizio e ricorre all'artificio o al raggio (eventualmente consistente nella produzione di falsi documentali) per occultare la commissione dell'illecito; mentre vi è truffa, quando il pubblico agente, non avendo tale possesso, se lo procura mediante la condotta decettiva" (Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 10309 del 22/01/2014 C.c. (dep. 04/03/2014, Rv. 259507).

Orbene, l'attività investigativa ha dimostrato come il Galati, in qualità di Presidente della Fondazione, soggetto attuatore di progetti europei, già approvati e finanziati, fosse in possesso dei fondi regionali e che, tramite artifici e raggiri, consistenti nell'aver adottato dapprima un regolamento provvisorio e successivamente un regolamento definitivo in violazione della norma che vietava l'onerosità degli incarichi per chi svolge funzioni di parlamentare e senza l'effettivo vaglio della Giunta regionale, si è assicurato la possibilità di partecipare personalmente ai singoli progetti e quindi conseguentemente di appropriarsi di denaro destinato ai progetti, attraverso incarichi retribuiti, condotta che appare inscrivibile nel reato di peculato; se anche gli artifici e raggiri precedono la condotta appropriativa, tali preventive manovre sono state finalizzate ad appropriarsi di fondi regionali dei quali il Galati aveva già il possesso in quanto Presidente della Fondazione, che era soggetto attuatore dei progetti approvati e finanziati. Detto in altri termini, le adottate modalità di frode sono quindi, per la cronologia delle condotte, destinate a produrre esclusivamente una disponibilità materiale di denaro pubblico a vantaggio di Galati, denaro già dal medesimo posseduto in quanto Presidente della Fondazione. E questa condotta non può che qualificarsi in termini di peculato ai danni della Regione Calabria, dal momento che approfittando della qualifica soggettiva rivestita da Galati e da Bianco, essendosi il Galati, con artifici e raggiri consistiti nell'adottare regolamenti senza il vaglio della Giunta Regionale ed in violazione della norma statutaria che prevedeva la gratuità degli incarichi per il Presidente nell'ipotesi di parlamentare, assicurato la copertura normativa per beneficiare di contratti retribuiti attraverso fondi regionali.

7) I rapporti tra la Fondazione Calabresi nel Mondo e la Fondazione I Sud del Mondo.

Viene altresì segnalato che i Carabinieri del Reparto Operativo nell'acquisire copiosa documentazione ai fini dell'istruttoria del procedimento hanno riscontrato che la Fondazione Calabresi nel Mondo ha stipulato in Catanzaro il 31.01.2014 un contratto di locazione (prot.n.18 del 3.2.2014 dei contratti della Fondazione) con la Fondazione I Sud del Mondo in persona del Segretario Generale Mariangela Cairo in relazione ad un immobile sito in Roma, via dei Prefetti 46. Il canone di locazione era stabilito all'art.4 del contratto in €1.636,00.

La circostanza induceva ad un immediato approfondimento non comprendendosi le ragioni per le quali la Fondazione Calabresi nel Mondo avesse preso in fitto un locale presso la città di Roma.

Risultava che la Fondazione I Sud del Mondo era stata creata dall'On Giuseppe Galati ed era dallo stesso presieduta.

A ciò si aggiunga che la Cairo, che stipulava il contratto per conto della Fondazione I sud del Mondo, era una delle collaboratrici assunte presso la S.O.I. e la cui contrattualizzazione rientrava tra quelle clientelari di cui al capo a).

Anche a voler prescindere dal dato non neutro che non vi era motivazione sottesa all'apertura di una sede in Roma, si rileva che il contratto, per il quale non risulta neanche espletata una procedura di evidenza pubblica, è stato stipulato in evidente conflitto d'interessi, al di là del fatto che formalmente il negozio giuridico sia stato vergato dal Bianco e dalla Cairo. La Cairo, che operava in entrambe le Fondazioni, conosceva benissimo la situazione di cointeressenza in capo al Galati.

Quanto alla sussistenza del danno per la Regione Calabria, viene rilevato come il debito verso la Fondazione I Sud del Mondo sia annoverato tra le poste passive nella Relazione del Liquidatore acquisite agli atti.

Tale condotta, che secondo la richiesta del Pubblico Ministero sarebbe qualificabile in termini di peculato, deve invece, a parere del giudicante, ritenersi inquadrabile nella diversa fattispecie di abuso d'ufficio.

L'utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra il reato di abuso d'ufficio qualora l'atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili, sebbene sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l'adozione di un impegno di spesa da parte dell'ente; mentre, integra il più grave delitto di peculato l'atto di disposizione del denaro compiuto - in difetto di qualunque motivazione o documentazione, ovvero in presenza di una motivazione meramente "di copertura" formale - per finalità esclusivamente private ed estranee a quelle istituzionali dell'ente. (Cfr Cass. Sez. 6, Sentenza n. 41768 del 22/06/2017)

Mentre nel reato di peculato la condotta consiste nell'appropriazione del bene per fine esclusivamente personale, incompatibile con il titolo per cui si possiede e con conseguente sottrazione al patrimonio dell'avente diritto del bene ad opera dell'agente, quella di abuso di ufficio, invece, si realizza con l'uso indebito del bene a proprio vantaggio, senza, tuttavia, che ciò comporti la perdita dello stesso e la

conseguente lesione patrimoniale dell'avente diritto. (Cfr Cass. Sez. 6, Sentenza n. 12658 del 02/03/2016)

Nel caso di specie, la stipula di un contratto di locazione, al fine di aprire una sede della Fondazione in Roma, è condotta coperta dall'esistenza di un contratto ed è posta in essere per finalità anche pubbliche, potendo rispondere al raggiungimento degli scopi della Fondazione l'apertura di una sede nella Capitale. Di contro, il dato che il contratto fosse stato stipulato con una Fondazione privata di cui Galati era pure fondatore, con la partecipazione di Mariangela Cairo, che è stata dipendente della Fondazione Calabresi nel Mondo e Segretario Generale della Fondazione privata, ha determinato un evidente conflitto d'interessi che fa inscrivere la condotta nel diverso reato di abuso d'ufficio.

8) *Il periculum in mora.*

In relazione al capo d'imputazione di cui alla lett. a), il Pubblico Ministero, richiamando il contenuto dell'elaborato tecnico svolto dal dott. Antonio Nocera, in cui sono stati analiticamente computati i compensi percepiti dai collaboratori assunti (e scomputati gli oneri fiscali), evidenziata la natura clientelare delle assunzioni, chiede disporsi nei riguardi del Galati il sequestro delle somme percepite a titolo di compenso dai suoi collaboratori.

Tali somme rappresenterebbero il profitto del reato di abuso di ufficio e sarebbero suscettibili di confisca ai sensi dell'art.335 bis c.p.

La richiesta del Pubblico Ministero merita di venire approfondita.

E' utile ricordare che non si rinviene nel codice penale e nella legislazione speciale una definizione generale di profitto.

Si è da tempo consolidato un orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale è possibile tracciare dei criteri selettivi di ciò che costituisce il profitto confiscabile. Sulla scorta di tali pronunce può dirsi acquisita l'individuazione del profitto quale vantaggio economico avente due caratteristiche ovvero costituire un incremento patrimoniale ed essere in un rapporto di diretta derivazione causale con il reato.

Con riguardo a tale secondo aspetto relativo alla diretta derivazione causale del profitto dal reato, devono segnalarsi alcune pronunce nelle quali tale principio è stato rivisitato in senso estensivo, includendo nella nozione di profitto confiscabile ogni utilità che si ricava per effetto della commissione del reato compresi i c.d. surrogati cioè i beni in cui il profitto-denaro è stato investito.

Ora, in relazione al profitto del quale si chiede il sequestro, ritiene il giudicante che non sia ammissibile procedere nei riguardi del Galati al sequestro di somme corrispondenti ai compensi percepiti dai collaboratori del Galati.

Difetta, evidentemente, il requisito del vantaggio patrimoniale nei riguardi del Galati, atteso che non vi è stata dimostrazione della retrocessione di tali somme a vantaggio del Galati.

Il vantaggio del quale il Galati ha, probabilmente, goduto dalle assunzioni di tipo clientelare è un vantaggio di tipo politico, che non può dirsi rienttante nella nozione di profitto confiscabile.

Il sequestro dei compensi, in quanto preordinato alla confisca obbligatoria di cui all'art.335 bis, potrebbe venire disposto nei riguardi degli aventi diritto ancorché estranei al reato, i quali non possono in alcun modo avvantaggiarsi dell'ingiusto vantaggio acquisito con una condotta illecita (cfr Cass.n.26094/2011; Cass.3901/2009).

Diverse considerazioni vanno formulate in relazione al capo d'imputazione b).

In tale caso, Galati e Bianco, attraverso condotte rientranti nel reato di peculato, si sono appropriati di somme che chiaramente costituiscono il profitto diretto del reato che vanno sottoposte a sequestro.

L'ammontare complessivo della distrazione procurata mediante i conferimenti di incarico si ricava dalla relazione svolta dal dott. Nocera che ha quantificato le somme esattamente erogate al Galati (€141.745,66) ed al Bianco (€62.723,42) ed ammonta ad € 204.469,08 interamente addebitabili in solido ad entrambi gli indagati.

Medesime argomentazioni vanno svolte in relazione al capo d'imputazione c), nella diversa qualificazione del reato di abuso d'ufficio.

Anche in tal caso è agevolmente individuabile un profitto diretto del reato di abuso d'ufficio, rappresentato dai canoni pagati dalla Fondazione Calabresi nel Mondo, pari ad €9979,60, alla Fondazione I Sud del Mondo del quale dovranno rispondere sia Giuseppe Galati che Mariangela Cairo.

In relazione ai capi d'imputazione b) e c), pur nella riqualificazione di quest'ultimo, si rende necessario il vincolo ablatorio poiché sussiste concreto e fondato pericolo che la libera disponibilità della cosa aggravi le conseguenze del contestato delitto, tanto più che la Fondazione è in liquidazione e presenta una fortissima esposizione debitoria.

Quanto ai profili procedurali, si condividono le argomentazioni espresse nella richiesta di misura reale, non rientrando il sequestro preventivo fra gli atti da sottoporre al vaglio della Camera di appartenenza.

Invero, l'art.4 c. I della L. n.140/2003 nell'indicare gli atti per la cui esecuzione è necessaria la richiesta della cosiddetta "autorizzazione a procedere" –perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza o acquisizione di tabulati di comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva ovvero all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale – non fa rientrare il sequestro preventivo, che non implica peraltro alcuna attività di ricerca materiale di beni presso il domicilio di Galati (cfr Cass. n.11170 del 7.11.2008).

P.Q.M.

Visti gli artt. 321 c.p.p., 322 bis, 335 bis, 240 c.p.;
rigetta la richiesta in relazione al capo a);

dispone nei confronti degli indagati Giuseppe Galati e Bianco Giuseppe Antonio il sequestro preventivo, anche per equivalente, della somma di euro 204.469,08, da considerarsi profitto del reato di cui all'art.314 c.p.;
previa riqualificazione del reato di cui alla lett.c) nel reato di cui all'art.323 c.p.,
dispone nei confronti di Giuseppe Galati e Mariangela Cairo il sequestro preventivo della somma di euro 9.979,60, da considerarsi profitto del reato di cui all'art.323 c.p.

manda

alla cancelleria per l'immediata trasmissione in duplice copia del presente provvedimento al Pubblico Ministero che ne ha fatto richiesta e che ne cura la notifica e l'esecuzione;

dispone

che al presente provvedimento sia allegata la richiesta del P.M.
Catanzaro, 7.2.2018



Il Giudice per le indagini preliminari

Depositato in Cancelleria
oggi 07-02-2018
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Basilio Lupis



TRIBUNALE DI CATANZARO

E copia conforme all'originale

Catanzaro, il 07-17-2011

IL CANCELLIERE
Basilio Lupis

composto da n. 32 fogli
con allegato ricevuto
Al P. U. per esecuzione
e notificare



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di CATANZARO

**RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI MISURA
CAUTELARE REALE**

INDICE

LIBELLO ACCUSATORIO.....pag. 1

PREMESSA.....pag. 7

CAPITOLO I - La Fondazione Calabresi nel Mondo

§1. La struttura della Fondazione Calabresi nel Mondo.....pag. 9

§2. Qualificazione giuridica.....pag. 11

CAPITOLO II - La natura clientelare delle assunzioni

§1. La struttura Operativa Interna.....pag. 20

§2. Qualificazione giuridica.....pag. 28

CAPITOLO III - Gli affidamenti di incarichi retribuiti a Galati Giuseppe ed a Bianco Giuseppe Antonio

§1. - Le previsioni del Regolamento di Organizzazione Provvisoria e la modifica dello Statuto circa la gratuità delle cariche.....pag. 30

§2. Qualificazione giuridica.....pag. 42

CAPITOLO IV - La cointeressenza con la Fondazione I Sud del Mondo

§1. L'apertura di una sede secondaria a Roma nei locali della Fondazione del Galati I Sud del Mondo.....pag. 44

§2. Qualificazione giuridica.....pag. 45

CAPITOLO V - Richiesta di misura cautelare reale

§1. In relazione al capo a) ed alle considerazioni svolte nel capitolo I...pag. 45

§2. In relazione ai capi b) e d).....pag. 47

§3. Le ragioni del sequestro.....pag. 47

§4. Profili procedurali.....pag. 48

Catanzaro, 30 novembre 2017.

Il Sost. Procuratore della Repubblica

-dott. ssa *Graziella Visconi*-



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di CATANZARO

N. 222/17 R.M.R.

RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE REALE

-artt. 321 e ss. c.p.p., 322 *ter* c.p.-

*Al Sig. Giudice per le Indagini Preliminari
del Tribunale di Catanzaro*

Il Pubblico Ministero dott. ssa Graziella Visconi, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro

Letti gli atti del presente procedimento iscritto nel registro delle notizie di reato in data 25.05.2016 nei confronti di:

1. GALATI Giuseppe, nato a Catanzaro il 13.07.1961, residente in Lamezia Terme, via Trento, n. 16;
2. BIANCO Giuseppe Antonio, nato a Sersale il 15.05.1951, residente in Catanzaro, Via de Riso, n. 67.
3. CAIRO Mariangela, nata a Belvedere Marittimo il 05.08.1970;

in ordine alle seguenti ipotesi criminose:

GALATI Giuseppe

a) *del reato di cui all'art. 323 c. I e II c.p. perché, nella qualità di Presidente della Fondazione Calabresi nel Mondo, dunque, di pubblico ufficiale o, comunque, di incaricato di un pubblico servizio, in macroscopica violazione:*

- *dell'art. 97 Cost., nella parte in cui, prescrivendo il dovere di imparzialità dell'Amministrazione, esprime il divieto di ingiustificate preferenze o di favoritismi, nonché nella parte in cui istituisce il dovere che i pubblici uffici siano organizzati in modo da assicurarne il buon andamento, intesa l'espressione come efficienza ed efficacia dell'amministrazione delle pubbliche risorse;*
- *del combinato disposto degli artt. 3, 81, 97, 100 e 103 Cost. che richiedono che l'impiego delle somme deve concretizzarsi in modo conforme alla corrispondenti finalità istituzionali, conformemente ai principi di uguaglianza, imparzialità, efficienza (che a sua volta, comprende quelli di efficacia, economicità e trasparenza);*



- dell'art. 3 L. n. 241/1990 nella parte in cui impone di adottare provvedimenti amministrativi motivati sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta (e, dunque, coerentemente all'istruttoria medesima);
- del D.L. 138/2011 (conv. in L. 148/2011) in combinato disposto con l'art. 18 co. 2, del D.L. 112/2008 (conv. in L. 133/2008), con l'art. 25 c. 5 d. l. n. 1/2012, conv. in L. n. 27/2012 e la circolare n. 2 dell'11.03.2008 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni nella parte in cui stabiliscono che le società affidatarie in house adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- dell'art. 35 del d. lgs. n. 165/2001 nella parte in cui istituisce la regola dell'accesso all'impiego nelle amministrazioni pubbliche tramite procedure selettive, conformi a principi del comma 3 (adeguata pubblicità della selezione, imparzialità trasparenza nella verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso), da ritenersi pure violato;
- dell'art. 13 dello Statuto della Fondazione Calabresi nel Mondo, approvato con d.g.r. n. 301 del 12.07.2011, nella parte in cui prescrive il rispetto della normativa vigente ed il ricorso a procedure di evidenza pubblica;

intenzionalmente, in disparte ed a prescindere dalle competenze professionali e dalle esigenze della Fondazione, a fini clientelari (per mantenere ed incrementare il proprio bacino elettorale: è parlamentare dal 1996 e, in particolare, quanto al periodo di riferimento è stato proclamato eletto il 05 marzo 2013, in relazione alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013) e in virtù dei soli rapporti di cointeressenza (essenzialmente di vicinanza politica), promuoveva, istigava, avallava e procedeva all'assunzione di un cospicuo numero di collaboratori (principalmente del territorio lametino), presso la Fondazione Calabresi nel Mondo.

A tal fine, ne simulava l'assunzione quali componenti della Struttura Operativa Interna (la cui nomina è affidata alla scelta diretta e fiduciaria del Presidente), quando tuttavia i collaboratori venivano destinati ai progetti (i seguenti: "Calabriae in loci", "Calabria in work capacity", "Calabria in work network", "Calabria in work occupability") ed i loro contratti finanziati con le relative risorse. In tal modo, violava (aggirandolo) l'art. 13 c. IV dello Statuto che impone la selezione del personale da adibire al progetto "attingendo ad apposite short list implementate con procedure ad evidenza pubblica" e procedeva all'assunzione diretta delle seguenti persone, a se' vicine:

	Nominativo	Luogo residenza	Legame
1.	BIANCO Giuseppe nato a Cropani il 30.10.1971	Scungiano	Parentela
2.	BRUTTO Saverio nato a Catanzaro il 09.06.1989	Catanzaro	Rapporto politico
3.	CAIRO Mariangela	Roma	Rapporto personale -Ex



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Catanzaro

	nata a Belvedere Marittimo il 05.08.1970		Segretario Generale della Fondazione I Sud del Mondo
4.	CARDAMONE Michelangelo nato a Lamezia Terme il 02.10.1975	Lamezia Terme	Rapporto politico
5.	CATERINA Maria Barbara nata a Lamezia Terme il 11.01.1984	Gizzeria	Rapporto personale
6.	CECCACCI Fiorella nata a Latina il 18.08.1965	Roma	Rapporto politico
7.	CICIONE Francesco Giuseppe nato a Lamezia terme il 10.09.1973	Lamezia Terme	Rapporto politico
8.	CRIMI Giuseppina nata a Messina il 02.06.1972	Lamezia Terme	Rapporto politico
9.	DAVOLI Fabio nato a Lamezia Terme il 04.10.1969	Lamezia Terme	Titolare di carica sociale, già Vice-segretario della F.C.N.M.
10.	DE SARRO Giovambattista nato a Lamezia Terme il 23.10.1984	Lamezia Terme	Rapporto politico
11.	FERRISE Giandomenico nato a Lamezia Terme il 07.12.1983	Lamezia Terme	Rapporto politico
12.	GIORDANO Basilio nato a Frasinetto il 03.02.1952	Canada	Rapporto politico
13.	IANNAZZO Santo Alessandro Maria nato a Lamezia Terme il 18.07.1977	Lamezia Terme	Rapporto politico
14.	MARRAZZO Giuseppe nato a Mesoraca il 15.11.1970	Lamezia Terme	Rapporto personale (dato dalla parentela con DAVOLI Fabio, Vice Segretario della Fondazione)
15.	MURACA Luigi nato a Catanzaro il 07.05.1964	Lamezia Terme	Rapporto politico
16.	PALMIERI Vincenzina nata a Lamezia Terme il 18.11.1975	Lamezia Terme (emigrata a Feroletto Antico il 21.03.2016)	Rapporto politico
17.	PIRELLI Salvatore nato a Nicastro il 09.06.1989	Lamezia Terme	Rapporto personale
18.	PRATICO' Agazio nato a Catanzaro il 10.01.1968	Catanzaro	Rapporto politico
19.	ROCCA Donatella nata a Lamezia Terme il 24.05.1969	Lamezia Terme	Rapporto Politico
20.	STANIZZO Pietro nato a Catanzaro il 10.10.1968	Gizzeria	Rapporto personale
21.	STRANGIS Paolo nato a Lamezia Terme il 06.06.1976	Lamezia Terme	Parentela con CICIONE
22.	TALARICO Giovanni nato a Sambiasi il 28.10.1958	Lamezia Terme	Rapporto politico
23.	TORCHIA Pompeo nato a Catanzaro il 07.05.1983	Miglierina	Legame Politico nonché Titolare di carica sociale, già Componente



			Collegio dei Revisori dei Conti
24.	VENTO Isabella nata a Soveria Mannelli il 17.04.1986	Martirano Lombardo	Rapporto politico
25.	ZAFFINA Domenico nato a Lamezia Terme il 20.06.1971	Lamezia Terme	Rapporto politico

Con tali condotte procurava agli assunti un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistente nel contratto stipulato con la Fondazione ed uno speculare danno ingiusto di rilevante gravità per la Regione Calabria, pari all'importo di € 1.000.985,14 delle retribuzioni (nette) erogate. Vantaggio da considerarsi ingiusto poiché le assunzioni avvenivano per mero favoritismo, col deliberato scopo di perseguire quelle finalità privatistiche che collocano l'esercizio della funzione in violazione dei criteri d'imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa. Commesso in Catanzaro, dal 17 luglio 2012 - al 14 novembre 2013, nelle date di stipula di ciascun contratto.

GALATI Giuseppe, BIANCO Giuseppe Antonio

b) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p. perché, in concorso morale e materiale fra loro, con più condotte esecutive di una medesima determinazione criminosa, anche in tempi diversi perpetrate, in qualità di Presidente della Fondazione Calabresi nel Mondo (Galati) e Segretario della medesima Fondazione, nonché di Dirigente ad interim del Settore Affari Generali, Decreti del Presidente, del Dipartimento Presidenza della Regione Calabria (Bianco), dunque, di pubblici ufficiali o, comunque, incaricati di un pubblico servizio, avendo -per ragioni del predetto ufficio e servizio- la disponibilità ed il possesso delle somme destinate ai progetti commissionati dalla Regione Calabria (e finanziati, con i fondi POR), se ne appropriavano attribuendosi incarichi retribuiti all'interno della Fondazione:

- in violazione dell'art. 2.6 del Vademecum per l'ammissibilità della spesa al F.S.E. P.O. 2007/2013 che, per il caso di titolari di cariche sociali prevede solo un rimborso spese ovvero, in caso di conferimento di incarichi, prescrive specifiche autorizzazioni e specifiche competenze;

- nonostante lo Statuto vietasse esplicitamente la remunerazione delle attività prestate in favore dell'Ente (quanto al Galati);

- nonostante il conflitto di interesse con il datore di lavoro, Regione Calabria, soggetto nel cui interesse andava esercitato il controllo analogo sulla Fondazione Calabresi nel Mondo (quanto al Bianco).

In particolare, al fine di occultare l'illiceità degli incarichi, il Bianco ed il Galati:

- dapprima adottavano un regolamento provvisorio che consentiva loro di beneficiare (artt. 4 e 14) di un compenso per l'attività svolta, nonostante:

- la palese difformità, per il Galati, dall'art. 12 dello Statuto secondo il quale: "qualora il Presidente e/o i membri del Comitato Consultivo siano Parlamentari Europei, Nazionali o Regionali e/o membri di organi esecutivi degli stessi livelli istituzionali non avranno diritto di percepire qualunque forma di remunerazione per l'attività espletata a favore della Fondazione, salvo che il rimborso delle spese regolarmente documentate"



- il conflitto di interessi, per il Bianco, che quale organo esercente il controllo analogo si trovava a rivestire funzioni operative per l'ente controllato (anche in violazione agli artt. 5 del Regolamento Regionale n. 5/2011 e 53 del D.L. n. 165/2001 che richiedono la previa autorizzazione, rilasciata dal Settore Giuridico del Dipartimento Organizzazione e Personale, qualora l'incarico da svolgere possa comportare conflitto di interessi);

- successivamente, approvava (il Galati) il nuovo regolamento organizzativo interno, con provvedimento del Presidente n. 07/2013 del 30 Luglio 2013, apportando una modifica unilaterale dello Statuto, in particolare, abrogando il divieto di remunerazione per il Presidente che fosse anche parlamentare, qualora beneficiario di incarichi operativi e confermando la remunerazione per il Segretario Generale (artt. 5 e 15) In particolare:

- con nota n. 128 dell'08.08.2013, il Presidente Galati trasmetteva alla Segreteria della Presidenza di Giunta Regionale, il Regolamento Organizzativo Interno (il Bianco era all'epoca, Dirigente del Settore Segreteria di Giunta che era incardinato nel Dipartimento di Presidenza); la nota era acquisita al prot. n. 265444 del 12.08.2013 e da lì assegnata, priva di allegati, al Settore Affari Generali del Dipartimento Presidenza (Bianco era, in particolare, Dirigente ad interim del Settore "Affari Generali, Decreti del Presidente");

- il Bianco ometteva la trasmissione del regolamento alla Giunta Regionale per la necessaria valutazione ed approvazione, sicchè, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto (che prescrive che "i regolamenti sono sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale che dovrà determinarsi in merito, su proposta del Presidente, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta. Decorso tale termine senza che la Giunta Regionale abbia comunicato le proprie determinazioni, gli atti si intendono approvati") lo stesso era approvato per l'inutile decorso del detto termine;

- con determina n. 20 del 23.09.2013 il Segretario Generale Bianco prendeva atto dell'approvazione dei regolamenti da parte della Giunta Regionale per decorso del termine di 45 giorni dalla trasmissione.

In altre parole, il Regolamento è stato volontariamente occultato dal Bianco e dal Galati al fine di poter superare il principio di gratuità delle cariche svolte in favore della Fondazione in house. Con tali condotte il Galati ed il Bianco venivano ad assumere incarichi in relazione a figure professionali non necessarie alla fondazione ed ai suoi scopi, ma da loro stessi create (rectius, inventate), sottraendo le risorse (a destinazione vincolata) ai progetti ed ai loro reali obiettivi, a beneficio proprio e per proprie esclusive esigenze private. In tal modo procurando un danno di rilevante gravità per la Regione Calabri a pari ad Euro 204.469,08 quale importo netto delle somme percepite dal Galati (€ 141.745,66) e dal Bianco (€ 62.723,42).

In Catanzaro, nelle date di ciascun contratto, dal 18 luglio 2012 (data del primo contratto) al 18.01.2013 (data dell'ultimo contratto) il Galati e dal 01 agosto 2012 (data del primo contratto) al 18 gennaio 2013 (data dell'ultimo contratto) il Bianco.



BIANCO Giuseppe Antonio

c) del reato di cui agli artt. 61 n. 2, 479 in relazione all'art. 476 c. I c.p. perché, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, in qualità di Segretario Generale della Fondazione Calabresi nel Mondo, dunque, di pubblico ufficiale o quantomeno incaricato di un pubblico servizio, nel contesto della determinazione n. 20 del 23 settembre 2013 attestava falsamente atti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. In particolare, dopo aver dato atto della trasmissione alla Segreteria di Giunta della nota n. 128 dell'08.08.2013 per l'approvazione significava che, dalla data di trasmissione, erano decorsi i termini di cui all'art. 18 dello Statuto della Fondazione dei Calabresi nel mondo e, quindi, prendeva atto dell'approvazione del Regolamento Organizzativo Interno, omettendo -preordinatamente- il dato essenziale della mancata trasmissione del Regolamento stesso dalla Segreteria alla Giunta Regionale per la sua valutazione, circostanza che ostava radicalmente all'approvazione dell'atto, così consegnando una attestazione incompleta, idonea ad attribuire all'atto medesimo un significato diverso e contrario al vero.

In Catanzaro, il 23 settembre 2013.

GALATI Giuseppe, CAIRO Mariangela

d) del reato di cui agli artt. 110 e 314 c.p., perché, nella qualità di Presidente della Fondazione Calabresi nel Mondo (Bianco), dunque, di pubblico ufficiale o, comunque, di incaricato di un pubblico servizio avendo -per ragioni del predetto ufficio e servizio- la disponibilità ed il possesso delle somme destinate ai progetti commissionati dalla Regione Calabria (e finanziati, con i fondi POR), si appropriava delle stesse determinando la stipula di un contratto di locazione a proprio esclusivo beneficio e così deviando le risorse dal loro vincolo di destinazione. In particolare, Cairo Mariangela (Segretario Generale della Fondazione I Sud del Mondo, nonché collaboratrice della Fondazione Calabresi nel Mondo, beneficiaria di un contratto di cui al capo a) a sottoscrivere un negozio locatizio in relazione ad un locale in uso alla "Fondazione I Sud del mondo", da se stesso presieduta (c, peraltro, senza che fosse esplicitata la necessità dell'apertura di una sede in Roma della F.C.n.M.) e, dunque, a beneficio proprio e per proprie esclusive esigenze private, sottraendo le risorse (a destinazione vincolata) ai progetti ed ai loro reali obiettivi. Con tale condotta procurava un danno alla Regione Calabria, pari ad € 9.979.60 valore dei canoni corrisposti, con proprio speculare arricchimento.

In Catanzaro, il 31 gennaio 2014 .

P.O.: Regione Calabria, in persona del Presidente e legale rappresentante p.L;

Rilevato che sussistono a carico degli indagati gravi indizi di colpevolezza per come emerge dagli atti del procedimento e in particolare, da:

- 1) cc.m.m. prot. n. 207/22-9/2015 del 16.10.2016 e n. 207/22-42/2015 dell'11.05.2017 del Reparto Operativo Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro;
- 2) annotazioni di polizia giudiziaria versate in atti;



- 3) SIT rese da persone informate sui fatti;
- 4) documentazione (in particolare, atti acquisiti presso la Regione Calabria e la Fondazione Calabresi nel Mondo, visure, accertamenti anagrafici);
- 5) relazione contabile.

PREMESSA

Il procedimento ha ad oggetto la fondazione *in house* della Regione Calabria "Calabresi nel Mondo". L'inchiesta, inizialmente, concerneva le modalità di reclutamento dei collaboratori e successiva assunzione presso la detta fondazione, nella prospettiva di eventuali abusi connessi alla gestione del *munus publicum* ricoperto dal Presidente della Fondazione.

Le investigazioni compiute hanno disvelato una *mala gestio* delle pubbliche risorse che abbraccia la complessiva gestione della Fondazione Calabresi nel Mondo: il Presidente della Fondazione, l'on. le Giuseppe Galati, ha strumentalizzato le risorse pubbliche piegandole a fini propri, privati, dando corso ad assunzioni di natura clientelare, svincolati da qualsiasi utilità agli scopi della Fondazione Calabresi nel Mondo, motivate solo ed esclusivamente dalla vicinanza politica ed amicale con gli assunti, auto-affidandosi, unitamente al Segretario Generale della Fondazione, Bianco Giuseppe, una serie di incarichi molto ben retribuiti.

Unico obiettivo perseguito dal Galati era il mantenimento del proprio bacino elettorale, il rafforzamento del potere e del relativo prestigio, il consolidamento di rapporti utili in chiave politica e di scambio.

In ordine al primo aspetto si rileva come la p.g. operante ha esaminato i nominativi degli assunti ed è riuscita ad estrapolare quelli con i quali il Galati vantava un rapporto di cointeressenza, estrinsecato nella vicinanza politica.

A tale scopo il Galati ha strumentalizzato le disposizioni statutarie che gli consentivano di giovare di una sorta di staff, procedendo a scelte dirette, al mero fine di poter bypassare la procedura selettiva tramite *short list* individuata nello Statuto come propedeutica alla selezione del personale da adibire ai progetti. Sebbene, infatti, le assunzioni fossero formalmente destinate alla Struttura Operativa Interna (S.O.I.), in concreto non solo esse erano finanziate con i fondi dei progetti, ma gli assunti erano anche ivi adibiti.

Il Galati ed il Bianco hanno, inoltre, posto in essere un perverso meccanismo teso ad eludere le norme statutarie che disponevano la gratuità degli incarichi per il Presidente (e, lo vietavano per il Segretario), modificando arbitrariamente le relative disposizioni dello Statuto. I due sodali, in particolare, hanno esautorato la Giunta Regionale, unica competente ad apprezzare le modifiche statutarie occultando dolosamente alla stessa, la sottoposizione -per l'approvazione- del Regolamento predisposto dalla Fondazione e contenente le modifiche alla previsione della gratuità degli incarichi ricoperti dal Presidente, oltre alla previsione dell'organica assunzione del Segretario Generale quale membro della Struttura Operativa Interna della Fondazione. Il Galati ed il Bianco hanno consapevolmente evitato il passaggio



del Regolamento all'organo di governo per l'esame ed approvazione, istituendo un regolamento con norme "di comodo" serventi interessi privati dei due.

Pertanto, sulla base di una modifica del tutto invalida al predetto Statuto il Galati ed il Bianco (quest'ultimo, Segretario regionale, espressamente investito di un potere di controllo sulla Fondazione), si auto-attribuivano una serie di incarichi, sottraendo il contributo regionale alle finalità proprie dei progetti per i quali le risorse pubbliche erano affidate.

La *mala gestio* di cui si è detto è cristallizzata in un dato obiettivo ed inequivocabile, riveniente dalla relazione prot. n. 63 del 04.11.2015 dell'avv. Calogero Mariano, Commissario Liquidatore della Fondazione Calabresi nel Mondo. Questi, rileva a pag. 7 che, analizzando il bilancio intermedio del 30.09.2015, risulta un totale dei debiti della Fondazione per € 1.772.665,13 di cui ben € 1.542.597,77 per i compensi dovuti e da versare della Struttura Operativa Interna.

Il dato non è sminuito dalla consistenza dei crediti vantati nei confronti della Regione Calabria per un totale di € 6.870.873,30, poiché -come evidenziato dal Commissario Liquidatore nella sopra citata relazione- la riscossione è condizionata alla presentazione delle rendicontazioni di spesa afferenti i progetti affidati alla Fondazione. Ed in effetti, analizzando il rapporto fra attività (reali, pari ad € 84.234,58) e passività (€ 1.772.665,13) il Liquidatore ha evidenziato l'insufficienza del patrimonio della Fondazione al pagamento integrale delle passività (ciò che ha determinato l'avvio delle operazioni di liquidazione).

Le conclusioni che precedono si fondano su un dato: la natura di ente *in house* della fondazione, espressamente qualificata come tale nella legge istitutiva ed in tutti gli atti e provvedimenti che la riguardano.

Ma vi è di più.

L'analisi sostanziale della struttura della Fondazione Calabresi nel Mondo, per come riveniente dallo Statuto e dalla legge istitutiva conferma questo dato, da cui discende come conseguenza l'applicazione della normativa pubblicistica in tema di gestione delle risorse affidate.

Sebbene conducente alla conclusione della natura pubblica della Fondazione, l'analisi in questione si appalesa ultronea sia ove si consideri che l'Ente ha operato come tale (e come tale è stato trattato) per tutta la sua durata (tanto da aver beneficiato di commesse dirette da parte della Regione Calabria, cosa possibile solo ed esclusivamente in ragione del suo esserne un mero braccio operativo), sia in quanto -comunque- le condotte poste in essere dagli indagati risultano, comunque, spregevoli della cura dell'interesse pubblico e dei principi che vi presiedono.



CAPITOLO I. LA FONDAZIONE CALABRESI NEL MONDO

§1. La struttura della F.C.n.M.

La Fondazione Calabresi nel Mondo è stata istituita con D.G.R. n. 634 del 24.09.2009 con la quale ne veniva contestualmente approvato lo Statuto, poi modificato con d.g.r. n. 548 del 02.10.2010 e d.g.r. n. 301 del 12.07.2011, quest'ultimo vigente all'epoca dei fatti di interesse e del quale si darà conto nel prosieguo.

L'istituzione della Fondazione avveniva in attuazione della L.R. 12 giugno 2009, n. 19 (a propria volta esecutiva delle finalità ed indirizzi espressi con la L.R. del 29 dicembre 2004, n. 33). In particolare, all'art. 18 la L.R. n. 19/2009, disponeva:

“La Regione Calabria, in attuazione dei propri principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, anche con riferimento agli aspetti richiamati nella legge regionale 29 dicembre 2004 n. 33, in quanto coerenti, promuove la costituzione della Fondazione dei Calabresi nel Mondo, organismo in house per la programmazione, l'attuazione e la gestione, anche a valere sulle risorse finanziarie della programmazione operativa cofinanziata dai fondi strutturali comunitari, di interventi finalizzati allo sviluppo ed al consolidamento delle relazioni sociali, economiche, produttive, istituzionali e culturali con le comunità di Calabresi residenti all'estero. 2. La Fondazione non ha scopo di lucro, opera orientando ogni sua attività alla crescita ed allo sviluppo del territorio calabrese agendo nell'esclusivo recepimento degli indirizzi strategici ed operativi emanati dalla Regione Calabria nello svolgimento delle attività previste dal proprio statuto approvato dalla Giunta regionale. 3. È autorizzata la concessione alla Fondazione dei Calabresi nel mondo di un contributo annuo per le spese di funzionamento della Fondazione stessa. Per l'anno 2012 il contributo è pari ad euro 100.000,00 allocato all'UPB 6.2.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. 4. La Fondazione dei Calabresi nel Mondo presenta alla Giunta regionale che lo approva, un piano delle attività articolato in azioni ed interventi. 5. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della Fondazione dei Calabresi nel Mondo, e sue eventuali future modifiche ed aggiornamenti”.

Nell'ottica legislativa trattasi, dunque, di un ente *in house* caratterizzato per la forte compenetrazione regionale che si manifesta:

- nella promanazione pubblicistica (è istituita per espressa previsione legislativa);
- nella subordinazione della determinazione degli obiettivi perseguiti e nel *quomodo* del perseguimento (recepimento degli obiettivi strategici ed operativi, nonché approvazione da parte dell'organo esecutivo regionale);
- nella etero-regolamentazione (lo Statuto e le sue modifiche ed il piano delle attività svolte debbono, infatti, essere approvate dalla Giunta regionale);
- nella dipendenza finanziaria (riceve contributi regionali per il suo funzionamento).

Occorre valorizzare sin da subito la rubrica della legge regionale n. 19/2009: “*provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario*”: la F.C.n.M. costituisce parte



della struttura ordinamentale regionale, ciò che ne indica immediatamente la natura ed il rilievo pubblico.

Se la stessa origine regionale della fonte statutaria è emblematica della derivazione pubblica dell'ente, sono le disposizioni dello Statuto medesimo, approvato con d.g.r. n. 301 del 12.07.2011 (che ha sostituito il previgente approvato con delibera di G.R. n. 634/2009), a rafforzare tale considerazione (significativo al riguardo che le modifiche sono state apportate nel rispetto della disciplina statutaria che prevede il passaggio dalla Giunta Regionale e, in particolare, mediante sottoposizione della proposta di modifiche predisposta dal Presidente della Fondazione).

L'art. 1 chiarisce che: *“la Fondazione opera nell'esclusivo interesse della Regione Calabria, della quale assume lo status di organismo in house. La partecipazione alla Fondazione non è aperta ad alcun soggetto, pubblico e/o privato, diverso dal fondatore”*.

L'art. 6 conferisce al Presidente della Giunta Regionale la nomina del Presidente della Fondazione, così come demanda all'organo esecutivo la deliberazione della sua decadenza.

Sebbene al comma I dell'art. 6 lo Statuto attribuisca formalmente al Presidente tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente, al successivo periodo prevede che *“i provvedimenti concernenti atti di straordinaria amministrazione sono assunti previo parere obbligatorio e vincolante della Regione”*. Allo stesso modo: *“le decisioni di più importante rilievo per l'attività della Fondazione devono essere sottoposte al vaglio preventivo della Regione che può esprimere pareri vincolanti, entro venti giorni dalla presentazione della questione posta alla valutazione, salva sospensione del termine per richiesta di chiarimenti”*.

All'art. 8 è istituita in capo al Presidente della Fondazione la nomina del Segretario Generale, nomina che è -tuttavia- subordinata al gradimento della Giunta Regionale. A conferma dell'inscindibile legame con l'Ente istitutivo, è previsto che nelle more della nomina il relativo incarico possa essere svolto “a scavalco” dal Dirigente Generale del Dipartimento di Presidenza della Giunta Regionale.

Anche la nomina del Comitato Consultivo (art. 9) e del Collegio dei Revisori (art. 10) è posta in capo al Presidente della Giunta Regionale, che decide con decreto.

In buona sostanza, dei quattro organi statutari individuati dall'art. 5 dello Statuto, tre (il Presidente della Fondazione, il Comitato Consultivo ed il Collegio dei Revisori) sono diretta espressione della Giunta Regionale (e, in particolare, del Presidente), uno (il Segretario) ne è riflesso indiretto (la Giunta esprime il gradimento sulla nomina del Presidente dell'ente strumentale).

L'art. 13 dello Statuto si occupa delle “Risorse Umane”, dettando poche, ma significative regole. In particolare, il comma III si occupa della struttura operativa interna, imponendo il



rispetto “della vigente normativa” per le assunzioni di personale, da effettuarsi sulla base delle esigenze e delle disponibilità di bilancio. Al comma IV consente, per la realizzazione delle attività affidate alla Fondazione, l’attivazione delle collaborazioni necessarie “*attingendo ad apposite short list implementate con procedure ad evidenza pubblica*”.

Si tratta di una previsione di indubbia valenza nel percorso di qualificazione poiché attesta, certifica, palesa alla Fondazione medesima che essa, quale organismo in house della Regione Calabria, deve adeguarsi alla disciplina pubblicistica nelle assunzioni. In altre parole, la Fondazione è qualificata sin dall’origine come soggetto *in house* assoggettato alle norme dell’evidenza pubblica, una condizione che (già riveriente dall’intero apparato statutario e normativo) significativamente è esternata nel momento in cui si disciplinano le assunzioni.

Su tale medesimo presupposto, l’art. 14 riferisce la possibilità di procedere all’individuazione di consulenti e strutture professionali esterne “in analogia a quanto previsto dalla L.R. 13/1996”, una normativa che disciplina “forme collaborative per l’esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica”, così totalmente parificando il funzionamento dell’ente strumentale al proprio.

L’art. 17 impone la preventiva approvazione della Giunta Regionale sulle eventuali modifiche statutarie, così confermandosi l’etero-direzione dell’Ente.

L’art. 18, in aggiunta al controllo governativo sulle fondazioni previsto dall’art. 25 c.c., istituisce “un controllo analogo a quello effettuato sulle strutture facenti parte dell’assetto organizzativo della Giunta Regionale”. Tale disposizione incardina in capo alla Giunta Regionale un generale potere di vigilanza sull’ente strumentale da attuarsi esercitando poteri ispettivi diretti e concreti, anche mediante l’eventuale nomina di apposite commissioni o nuclei di valutazione.

Da ultimo, deve valorizzarsi il dato che nell’atto costitutivo del 28.12.2010 per Notar Guglielmo da Catanzaro, Rep. n. 143.360 - Racc. n. 26.697 della Fondazione Calabresi nel Mondo, era espressamente riconosciuta la natura *in house* della Fondazione (art. 2 u.c.).

§2. Qualificazione giuridica.

Il problema della qualificazione di un ente quale organismo *in house* o meno è stato affrontato dalla giurisprudenza con pronunce che si sono via via arricchite in relazione alla diffusione (e, spesso, parallela strumentalizzazione) della figura.

Va premesso che per “in house providing” (traduzione letterale “gestione in proprio”) si intende quel modello di organizzazione e gestione dei pubblici servizi (erogazione di servizi, forniture, lavori) meramente interno, qualificabile in termini di delegazione inter-organica che le pubbliche amministrazioni adottano attraverso propri organismi, cioè senza ricorrere al libero mercato e senza la conseguente necessità di ricorrere al previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica (mai, infatti, la Regione Calabria è ricorsa a procedure di evidenza pubblica per gli affidamenti dei numerosi progetti effettuati in favore della



Fondazione). Esso identifica il fenomeno di "autoproduzione" di beni, servizi o lavori da parte della pubblica amministrazione.

L'autoproduzione consiste nell'acquistare un bene o un servizio attingendoli all'interno della propria compagine organizzativa senza ricorrere a "terzi" tramite gara (così detta esternalizzazione) e dunque al mercato (C. Giust. Ce, 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal).

In ragione del "controllo analogo" e della "destinazione prevalente dell'attività", l'ente *in house* non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa: non è, pertanto, necessario che l'amministrazione ponga in essere procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di appalti (Cons. St., ad. pl., 3 marzo 2008 n. 1 e Cons. St., sez. II, parere 18 aprile 2007, n. 456); sotto tale profilo, infatti, giova ribadire che la Regione Calabria ha sempre direttamente commissionato progetti alla Fondazione Calabresi nel Mondo.

Essa dà luogo ad una sorta di "amministrazione indiretta" (TAR Campania, Sez. I, 30/3/2005 n. 2784), resa possibile dal fatto che: "l'amministrazione deve esercitare sulla società controllata un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e che, in concreto, costituisce parte della stessa amministrazione, con la quale deve trovarsi in una condizione di dipendenza finanziaria ed organizzativa" (Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 2316 del 22.4.2004, V Sez); in tal senso si rileva che la Fondazione opera solo grazie ai fondi messi a sua disposizione dalla Regione Calabria e che sono sempre stati pubblici e che le decisioni in merito ai progetti da attuare erano sempre adottate dalla Regione committente.

La Corte di Cassazione ha posto l'accento su tre elementi che caratterizzano e distinguono gli organismi *in house providing* da quelli che non lo sono e che assoggettano i primi alla disciplina pubblicistica delle assunzioni dettata dal d. lgs. n. 165/2001:

- a) la natura esclusivamente pubblica dei soci;
- b) l'esercizio dell'attività in prevalenza a favore dei soci stessi;
- c) la sottoposizione ad un controllo pubblico analogo a quello esercitato dall'ente sui propri servizi (Corte di Giustizia UE, sent. 11.01.2005, C-26/03, Stadt Halle).

In tal senso si è espressa Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 48036 del 14/11/2014 Ud. (dep. 20/11/2014), Rv. 261223, sulla scia di Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 26283 del 25/11/2013.

Da valorizzarsi, inoltre, l'orientamento del Consiglio di Stato che con il parere Sez. II, n. 298/15 del 30.01.2015 (anche alla luce della direttiva europea n. 2014/24/UE del 26.02.2014, con natura *self executing*) che, in relazione al requisito della partecipazione totalitaria pubblica (intesa da taluna giurisprudenza come un mero dato formale, sicché la mera previsione statutaria del possibile ingresso di soci privati basterebbe ad escludere la natura di società *in house*), ha chiarito che: "nella persona giuridica controllata, forme di partecipazione diretta di capitali privati sono compatibili con il modello *in house* se non



comportano controllo o potere di veto, sono prescritte dalle disposizioni legislative nazionali in conformità dei trattati, non esercitano una influenza determinante sulla persona giudica controllata". Peraltro, la considerazione è ultronica nel caso che ci occupa atteso che lo Statuto esclude radicalmente l'ingresso di soggetti diversi dal Fondatore, siano essi pubblici o privati.

Circa la natura giuridica della società *in house*, la Suprema Corte ha evidenziato che esse: *"hanno della società solo la forma esteriore ma costituiscono in realtà delle articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi. Ne consegue che gli organi di tali società, assoggettati a vincoli gerarchici facenti capo alla pubblica amministrazione, neppure possono essere considerati, a differenza di quanto accade per gli amministratori delle altre società a partecipazione pubblica, come investiti di un mero munus privato, inerente ad un rapporto di natura negoziale instaurato con la medesima società. Gli organi delle società in house sono preposti ad una struttura corrispondente ad un'articolazione interna alla stessa pubblica amministrazione, sicché è da ritenersi che essi siano personalmente a questa legati da un vero e proprio rapporto di servizio, non altrimenti di quel che accade per i dirigenti preposti ai servizi erogati direttamente dall'ente pubblico".*

Sotto tale profilo si deve evidenziare, infatti, che il Consiglio di Stato ha definito il "controllo analogo" come una situazione nella quale l'ente sia in grado di esercitare sulla società un controllo analogo a quello che lo stesso ente esercita sui propri servizi interni (cfr. Cons. St., sez. VI, sent. n. 2660 del 26.05.2015) ed è proprio in questi termini che è istituito il controllo e la vigilanza sulla Fondazione da parte della Regione Calabria (art. 18 dello Statuto).

La struttura della Fondazione Calabresi nel Mondo aderisce perfettamente alle caratteristiche summenzionate, trattandosi di una mera *longa manus* della Regione Calabria e, in particolare, del Dipartimento di Presidenza della Giunta Regionale.

Calabresi nel Mondo, in base alle caratteristiche, tutte provate documentalmente, con l'ausilio di atti normativi e statutari:

- a) è nata per volontà legislativa;
- b) è interamente posseduta da capitale pubblico e per la realizzazione della propria attività si è sempre avvalsa di fondi pubblici (di matrice regionale, statale e comunitaria, sempre gestiti dalla Regione Calabria, peraltro). Sotto tale profilo va valorizzato il fatto che la provenienza pubblica del denaro erogato rende pubblico lo scopo perseguito anche a prescindere da ulteriori considerazioni (cfr. Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 47311 del 03/11/2003);
- c) è partecipata esclusivamente dalla Regione Calabria ed è anche espressamente esclusa la partecipazione di soggetti diversi dal Fondatore;
- d) è assoggettata al controllo analogo per espressa disposizione statutaria (art. 18);
- e) attua solo ed esclusivamente i fini perseguiti dalla Regione Calabria nell'ambito delle sue politiche sociali;
- f) il Presidente ed il Collegio dei Revisori (dunque, sia l'organo di direzione che, soprattutto, quello di controllo), sono nominati dalla Giunta Regionale.



La precisa delimitazione di tali requisiti, in uno con le espresse norme che presidono la disciplina della Fondazione e che palesavano senza alcun dubbio la natura giuridica della stessa ed il suo assoggettamento alla disciplina pubblicistica in relazione alle assunzioni, precludeva sin dall'origine strumentalizzazioni dell'istituto.

A ciò si aggiunga che in tutti i carteggi intercorsi con la Regione Calabria, sempre essa viene qualificata e si qualifica quale ente *in house* dell'ente medesimo, non potendovi essere -sotto tale profilo- alcun dubbio sulla perfetta consapevolezza della sua natura giuridica sia da parte del Presidente della Fondazione Calabresi nel Mondo che dei suoi interlocutori regionali. Ma sotto tale profilo, lo si ribadisce, è illuminante l'espressa previsione normativa che fa riferimento al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica per il reclutamento delle risorse umane (art. 13 dello Statuto).

Del resto, se così non fosse stato e, dunque, se diversa natura dovesse ascrivere alla fondazione, non risulterebbe spiegabile e sarebbe, anzi fatto illecito, l'attribuzione sistematica, da parte della Regione Calabria, di progetti alla Fondazione in forma diretta e senza l'espletamento di una previa selezione pubblica.

Ma vi è di più.

Occorre, infatti, ad escludere diverse interpretazioni, porre l'accento sul concetto di ente pubblico alla luce del contesto giurisprudenziale di riferimento:

“La nozione di ente pubblico nell'attuale assetto ordinamentale non può, infatti, ritenersi fissa ed immutabile. Non può ritenersi, in altri termini, che il riconoscimento ad un determinato soggetto della natura pubblicistica a certi fini, ne implichi automaticamente e in maniera immutabile la integrale sottoposizione alla disciplina valevole in generale per la pubblica amministrazione. Al contrario, l'ordinamento si è ormai orientato verso una nozione funzionale e cangiante di ente pubblico. Si ammette ormai senza difficoltà che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica. Questa nozione “funzionale” di ente pubblico, che ormai predomina nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale, ci insegna, infatti, che il criterio da utilizzare per tracciare il perimetro del concetto di ente pubblico non è sempre uguale a se stesso, ma muta a seconda dell'istituto o del regime normativo che deve essere applicato e della ratio ad esso sottesa. Occorre, in altri termini, di volta in volta domandarsi quale sia la funzione di un certo istituto, quale sia la ratio di un determinato regime “amministrativo” previsto dal legislatore, per poi verificare, tenendo conto delle caratteristiche sostanziali del soggetto della cui natura si controversa, se quella funzione o quella ratio richiedono l'inclusione di quell'ente nel campo di applicazione della disciplina pubblicistica. La conseguenza che ne deriva è, come si diceva, che è del tutto normale, per così dire “fisiologico”, che ciò che a certi fini costituisce un ente pubblico, possa non esserlo ad altri fini, rispetto all'applicazione di altri istituti che danno rilievo a diversi dati funzionali o sostanziali. Emblematica, in tal senso, è la figura



dell'organismo di diritto pubblico, che è equiparato sì all'ente pubblico quando aggiudica contratti (ed è sottoposto alla disciplina amministrativa dell'evidenza pubblica), rimanendo, però, di regola, nello svolgimento di altre attività, un soggetto che tendenzialmente opera secondo il diritto privato" (cfr. Cons. St., Sez. VI, 3 febbraio - 26 maggio 2015).

Dalla natura della Fondazione Calabresi nel Mondo discende l'applicazione della disciplina pubblicistica in materia di assunzioni e di affidamento degli incarichi dettata dall'art. 35 del Testo Unico Pubblico Impiego, secondo il quale *"l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; (...) 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali" (cfr., altresì, art. 3-bis, co. 6, D.L. 138/2011 -conv. in L. 148/2011- il quale, analogamente a quanto disposto dall'art. 18, co. 2, del D.L. 112/2008 -conv. in L. 133/2008- stabilisce che "le società affidatarie in house... adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", nonché, in termini, art. 25 c. 5 d. l. n. 1/2012, conv. in L. n. 27/2012; cfr., altresì, in giurisprudenza la già richiamata Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 48036 del 14/11/2014 Ud. (dep. 20/11/2014), Rv. 261223, nonché: Trib. Lav. di Salerno, sentenza n. 3847/2013).*

In ordine alle statuizioni da ultimo citate la decisione della Suprema Corte, Sez. 6, Sentenza n. 48036 del 14/11/2014 Ud. (dep. 20/11/2014), Rv. 261223, espressamente evidenzia che: *"In tema di abuso d'ufficio, integra l'elemento oggettivo del reato il reclutamento del personale, da parte degli amministratori di una società "in house", senza il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste per gli enti pubblici dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'obbligo di attenersi a tali procedure nell'attività volta all'assunzione del personale deve ritenersi imposto dalle pregnanti connotazioni pubblicistiche della società "in house", intendendosi per tale una società costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente espliciti la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di*



controllo corrispondenti a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici. V. Cass., Sez. Un. Civ., n. 26283 del 2013”.

Del resto, anche le pronunce della Corte Costituzionale (cfr. a titolo esemplificativo sent. n. 226/2012 sulle A.T.O., 52/2011 sulla Fondazione “Monasterio” con personalità di diritto privato e finalità pubblicistiche) denotano come la regola del pubblico concorso o comunque di una procedura di selezione pubblica per il reclutamento del personale (con ciò che ne deriva in termini di trasparenza ed imparzialità delle relative procedure) debbono essere rispettate sia da parte di enti formalmente pubblici, sia da enti formalmente privati, ma sostanzialmente pubblici, essendo tali regole diretta attuazione dell'art. 97 Cost.

Sotto altro profilo la Corte dei Conti ha evidenziato che: “...l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se adottato attraverso moduli privatistici, impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che -direttamente o indirettamente- concorrono alla gestione di tali risorse, radicandone la giurisdizione e il controllo della Corte dei Conti” (cfr. Sezione di Controllo Veneto, delibera n. 903/2012).

Discende, altresì, da quanto sinora esposto la qualifica di pubblico ufficiale o comunque incaricato di un pubblico servizio in capo al Presidente della Fondazione e del Segretario Generale della stessa.

Sotto tale ultimo profilo, peraltro, la qualifica soggettiva prescinde finanche dalla natura *in house* della Fondazione, deponendo in tal senso l'insieme dei principi elaborati dalla giurisprudenza per riempire di contenuto concreto la disposizione di cui all'art. 359 c.p. Anzitutto la figura del Presidente (già preminente in relazione alle funzioni attribuite dallo Statuto, cfr. art. 6 dello Statuto) si pone in stretto legame di strumentalità con le finalità pubbliche perseguite dalla Fondazione, ed è contraddistinta da ampia autonomia e discrezionalità tipiche delle mansioni di concetto (Cass. Pen., Sez. VI, n. 37102/2004). In tal senso depono in particolare, la disponibilità di danaro vincolato al perseguimento di scopi pubblicistici (Cass. Pen., Sez. I, n. 10399/2010). Tale considerazione vale anche per la figura del Segretario Generale attesi gli ampi poteri di cui lo stesso gode (art. 8 dello Statuto ove si comprende la figura di coordinamento ed amministrazione svolta). Sotto tale profilo si ponga mente anche al fatto che lo stesso può essere delegato dal Presidente della rappresentanza dell'Ente (art. 7 u.c.).

Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come “i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici” (Cass. Pen. n. 49759 del 27.11.2012).

Anche in materia di consorzi di bonifica, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare come ciò che rilevi ai fini del riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio sia la disciplina pubblicistica dell'attività dell'ente e/o società, il



perseguimento di scopi di pubblico interesse e l'utilizzazione, per il perseguimento di tali scopi, di risorse finanziarie pubbliche (vedi tra le altre Cass. Pen. n. 8494/1998).

A ciò deve aggiungersi la diretta promanazione del Presidente dall'organo di governo regionale: si tratta, dunque, di una nomina della Giunta Regionale e ciò conferma l'assunto tanto più che, a mero termine di paragone, per la giurisprudenza ai fini del riconoscimento di detta qualificazione non assume alcuna rilevanza neppure la natura privatistica del rapporto di lavoro (Cass. Pen., Sez. VI, n. 37099/2012, nonché Cass. Pen., Sez. I, n. 1265/2007).

Va chiarito che agli atti risultano dei pareri legali sollecitati dal Galati a proposito della Fondazione.

In particolare, il Galati nel 2012 richiedeva due pareri (non v'è traccia di compenso per l'opera richiesta) sulla scorta di tali motivazioni: *"dovendosi procedere all'approvazione del documento di organizzazione provvisoria nelle more della definizione del documento organizzativo interno, si richiede un parere pro veritate sullo stesso documento e, più complessivamente sul modello e sui criteri ai quali dovrà essere conformato il funzionamento della Fondazione dei Calabresi nel Mondo alla luce della sua natura di soggetto di diritto privato in house providing della Regione Calabria"*.

Successivamente, si richiedeva altro parere in relazione alla possibilità della Regione Calabria di procedere alla soppressione della Fondazione mediante legge regionale.

Il contenuto di nessuno dei pareri interferisce con la ricostruzione del requirente, per come si vedrà a breve procedendo a commento dei medesimi.

Non può non rilevarsi, tuttavia, l'anomalia delle plurime consulenze esterne richieste a proposito della Fondazione, non essendo chiaro il titolo e l'oggetto delle medesime (e, quanto all'ultimo, neppure l'interesse).

Una prima anomalia è insita nel fatto che le fonti che regolano la Fondazione (la legge istitutiva e lo Statuto), come abbiamo visto, richiamano chiaramente le fonti di disciplina: la circolare ministeriale del lavoro n. 2/2009, le procedure ad evidenza pubblica tramite *short list* in relazione alle assunzioni riferite ai progetti affidati alla Fondazione Calabresi nel Mondo.

Una ulteriore anomalia è rappresentata dalla esternalizzazione delle richieste in presenza degli uffici legali del Fondatore - Regione Calabria.

Certo, pur non potendosi censurare nel merito la scelta, corre l'obbligo di interrogarsi sulla scelta ricaduta su colui (Ernesto Gagliardi) che ha rivestito l'incarico di Segretario Generale Comunale di Lamezia Terme (sempre il medesimo territorio di provenienza del Galati).

Ed è lampante, la terza anomalia, concernente soprattutto i pareri chiesti a proposito del diritto della Regione Calabria di procedere alla soppressione della Fondazione mediante legge regionale: non vi era alcun interesse della Fondazione, *rectius*, del Galati a sindacare la



scelta dell'Ente di sopprimere l'Ente, atteso che lo stesso non è che servente e strumentale alla soddisfazione dell'interesse pubblico perseguito dal Fondatore.

Tanto più che, la Presidenza dell'Ente sarebbe dovuta essere gratuita; l'aggiramento della previsione da parte del Galati consente di comprendere pienamente che questi agisse per finalità esclusivamente personali e private e che il suo unico obiettivo fosse quello di mantenere l'incarico di Presidenza per perpetrare i suoi illeciti fini.

Le richieste di parere si appalesano, in tal senso, strumentali e funzionali solo ed esclusivamente al tentativo di celare di una parvenza di legittimità tutte le operazioni compiute. Sebbene non sia dato trarre dal contenuto dei primi due pareri alcuna argomentazione che possa legittimare l'operato del Galati (non pare che essi rispondano in alcun modo al quesito posto) occorre analizzarne compiutamente il contenuto, nel merito.

Con nota prot. n. 16 del 20.06.2012, il Presidente della Fondazione, Galati, effettua una richiesta di parere al dott. Ernesto Gagliardi ed al Prof. Fabrizio Criscuolo.

Il dott. Gagliardi rendeva parere datato 23 giugno 2012 (protocollato al n. 9 del 24.06.2012 della F.C.n.M.) in cui espressamente riconosce la natura in house providing della Fondazione Calabresi nel Mondo, fondate le conclusioni sull'esame dello Statuto. Viene sottolineato, in particolare, che la Fondazione possiede tutti gli elementi essenziali dell'*in house* (cfr. pag. 4), ovvero: la totale partecipazione pubblica, il prevalente svolgimento dell'attività in favore dell'Ente, l'assoggettamento al controllo analogo.

A tal proposito, in particolare, il parere evidenzia la natura sostanziale ed effettiva del controllo analogo regionale "*riguardando aspetti della vita della fondazione non di poco rilievo*" (pag. 4) e lo scopo pubblico perseguito, strumentale alle funzioni attribuite dal Fondatore.

Viene, pertanto, concluso per la natura ibrida della Fondazione: "*un soggetto privato che, onde raggiungere le finalità per le quali è stata creata, agisce con strumenti di diritto pubblico, perché pubbliche sono le finalità da raggiungere*".

Si tratta della stessa conclusione cui è giunto questo Ufficio sulla scorta dell'esame degli atti e, in particolare, dello Statuto della Fondazione e della sua legge istitutiva.

Né la conclusione è smentita dal richiamo alle norme del codice civile circa il rapporto di lavoro del personale dipendente, poiché trattasi di un dato pacifico per i pubblici impiegati di seguito alla contrattualizzazione del pubblico impiego, avviata con il d. lgs. n. 29/1998.

Il Prof. Criscuolo rendeva parere con atto del 23.06.2012 (acquisito al prot. n. 10 del 24.06.2012 della F.C.n.M.). Anche in tal caso è espressamente riconosciuta la natura *in house providing* della Fondazione: "*è organismo strumentale della sola Regione Calabria non essendo aperta ad alcuna partecipazione, ancorché pubblica; e dichiaratamente (da ultimo cfr. la deliberazione della G.R. n. 301/2011) in house providing per il raggiungimento di propri scopi istituzionali alla stessa Regione che su di essa esercita influenza dominante e penetrante controllo*" (cfr. pag. 12 del parere).



La conclusione è raggiunta dopo un esame dello Statuto della Fondazione medesima e l'individuazione del possesso di tutti i caratteri essenziali dell'*in house*: la totale partecipazione pubblica; l'attività prevalente in favore dell'ente; il controllo analogo esercitato dalla Regione Calabria (cfr. pag. 9 del parere).

In relazione al rapporto di lavoro del personale dipendente il parere si limita a richiamare le disposizioni dello Statuto (compresa quella di cui all'art. 13 che fa esplicito riferimento alle procedure ad evidenza pubblica). Quanto alla disciplina applicabile per le assunzioni, il richiamo ai principi civilistici non si ritiene possa legittimare (o aver legittimato) le condotte del Galati, poiché attenendo allo svolgimento del rapporto contrattuale (non, dunque, alla sua istituzione) sono uguali a quelle degli altri pubblici impiegati in relazione alla ormai storica contrattualizzazione del rapporto di lavoro.

Con nota prot. n. 03 del 09.01.2013 lo Studio Legale Maione rendeva parere "sul disegno di legge regionale n. 411/2012 avente ad oggetto la soppressione della Fondazione Calabresi nel Mondo". Senza affatto smentire la natura *in house providing* della Fondazione Calabresi nel Mondo, il parere si occupa solo delle potestà regionali di revoca e soppressione delle fondazioni, evidenziando la necessità del rispetto delle regole che le disciplinano anche quando esse siano totalitariamente partecipate dall'ente pubblico.

Un dato spicca: nessuno dei due pareri affronta realmente la questione devoluta col quesito dal Galati, poiché non appare esaminato il documento di organizzazione provvisoria, palesandosi ulteriormente la inutilità degli atti.

Con richiesta del 26.03.2013 indirizzata al Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Generali e lo Sport, Ufficio per l'esame di legittimità della legislazione regionale e delle province autonome ed il contenzioso costituzionale, il Galati chiedeva ancora parere sul disegno di legge di cui al punto che precede, ancora una volta dimostrando il proprio evidente interesse a che la Fondazione non venisse sciolta. Il parere reso si limitava a suscitare perplessità circa la soppressione al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni codicistiche, pur evidenziando la potestà regionale di intervenire, anche con legge, per disporre la soppressione dei finanziamenti regionali alle fondazioni esistenti, in una ottica di contenimento della spesa pubblica.

Tali ultimi due pareri, al di là del fatto che non hanno incidenza sul regime delle assunzioni, rivestono importanza al fine di comprendere la pervicacia del Galati nell'opporsi alla scelta (*rectius*, diritto) regionale di sopprimere la Fondazione. Tanto consegna, invero, l'intenzionalità che ha sorretto le condotte del Galati e, in particolare, la sua volontà di rimanere a capo della Fondazione Calabresi nel Mondo e di sfruttarne pienamente le risorse ai propri fini.



CAPITOLO II

La natura clientelare delle assunzioni.

§1. La struttura operativa interna.

L'intera gestione della Fondazione Calabresi nel Mondo è avvenuta in maniera del tutto funzionale alla soddisfazione di esigenze personali e private del Galati.

Va premesso che l'art. 13 dello Statuto, rinviando alla normativa vigente, fondava la possibilità della Fondazione di definire la propria struttura organizzativa. Il rimando agli artt. 5 e 7 implicava l'incardinazione del potere in capo al Presidente e, effettivamente, l'art. 7 alla lettera d) prevede che il Presidente adotta uno o più regolamenti interni per il funzionamento della Fondazione, la gestione del personale e la contabilità da sottoporre alla preventiva approvazione della Giunta Regionale.

Il comma III dell'art. 13 proseguiva prescrivendo che *"la Fondazione attiva le collaborazioni necessarie alla realizzazione di attività affidate, a valere sulle relative risorse finanziarie, attingendo ad apposite short list implementate con procedura di evidenza pubblica"*.

Orbene, profittando della possibilità concessa dall'art. 14 dello Statuto al Presidente di procedere, con proprio atto, nelle more dell'approvazione del Regolamento Organizzativo, alla organizzazione transitoria della struttura della Fondazione, il Galati, con provvedimento n. 05 del 25.06.2012 approvava un Documento Organizzativo Provvisorio che andava ad incidere proprio sulle modalità di assunzione.

Sulle illegittime modalità di adozione del regolamento provvisorio, prima, e definitivo, poi, si tornerà *funditus* nel prosieguo, in seno al capitolo III, cui sin da ora si fa rinvio.

Invero, sin dalle prime clausole del documento provvisorio emergevano le anomalie sostanziali che avrebbero caratterizzato l'organizzazione della Fondazione, funzionale agli interessi del Galati. Si prevedeva, invero, all'art. 3 una differenziazione fra le "collaborazioni" attivabili per garantire l'efficiente svolgimento delle attività della Fondazione. In primis era indicata la Struttura Operativa Interna nominata *intuitu fiduciae* sulla base di requisiti di comprovata esperienza ed attitudine relativamente ai ruoli ed ai compiti da svolgere, prevedendosi il finanziamento a valere sui progetti affidati in house, previo specifico incarico operativo.

E' evidente che vi è un primo momento di frizione rispetto alle previsioni statutarie che avevano differenziato la tipologia di collaborazioni consentendo una nomina fiduciaria in ragione di un mero gruppo che supportasse l'organizzazione presidenziale e pretendendo, invece, la selezione nelle forme pubblicistiche per ciò che atteneva i collaboratori da adibire ai progetti.

La detta previsione statutaria, peraltro, si sposa con la natura della Fondazione: ente servente gli interessi della Regione Calabria, era normale che il personale assunto si concentrasse in relazione ai progetti e che, quindi, per la sua selezione fosse prevista una procedura pubblicistica coerente alla natura della Fondazione. La "deroga" a tale principio era concepibile solo ed esclusivamente in funzione della formazione di uno *staff* che formasse la



struttura operativa interna, quale gruppo ristretto di supporto al Presidente. Peraltro, era previsto che tale organo soddisfacesse le esigenze di avvio delle attività, mentre -in pratica- divenne una struttura permanente.

Sotto tali profili si rileva che, lo stesso documento di organizzazione provvisoria all'art. 7 definisce la struttura operativa interna come: le risorse umane strettamente necessarie ed indispensabili a garantire l'efficace ed efficiente funzionamento della Fondazione dei Calabresi nel Mondo (previsione ribadita nell'art. 8 del documento di organizzazione poi approvato nel luglio 2013).

La previsione, che giustifica la possibilità di scelta fiduciaria, è stata svuotata del suo contenuto sia quanto all'adibizione permanente che in relazione alla lievitazione di assunzioni che, da 12 del 2012 sono arrivate a 58 nel 2013, superata la fase di start up a fondamento del potere presidenziale di scelta diretta.

La differenziazione fra le forme di collaborazioni instaurabili fra l'ente *in house* e gli assunti, è stata strumentalizzata mediante una simulata assunzione presso la struttura operativa interna con l'unica finalità di sfruttare la possibilità di procedere alla chiamata fiduciaria e, dunque, diretta da parte del Presidente.

Sennonché, il personale arbitrariamente, scelto dal Galati era immediatamente (già nel contratto che dava origine al rapporto di lavoro) adibito ai progetti affidati alla Fondazione: ciò senza la selezione con le modalità pubblicistiche fondato sull'uso delle short list, espressamente prevista (rectius, imposta) dall'art. 13 c. III dello Statuto.

Peraltro, occorre comunque sottolinearsi che la prerogativa del Presidente di individuare il personale della S.O.I. mai avrebbe potuto legittimare il clientelismo che, quale espressione di provato favoritismo, è inconciliabile con qualunque forma di assunzione presso il pubblico.

A completare il quadro si rileva che il Regolamento *Short List* (approvato con le medesime modalità del Regolamento di Organizzazione interna, per come verrà meglio precisato *infra*), escludeva in maniera anomala l'applicabilità della modalità selettiva ai "*rapporti di lavoro subordinato (c.d. contratti di lavoro flessibili subordinati)*" e agli "*incarichi conferiti ai componenti della Struttura Operativa Interna e degli organismi di controllo interno o di valutazione o comunque denominati inclusi gli incarichi relativi ai componenti del collegio dei revisori dei conti*", così legittimando (anche in tal caso senza alcuna valutazione dell'organo di governo regionale) le assunzioni condotte nel proprio esclusivo interesse. Come se non bastasse, istituiva, in aperta violazione alla previsione statutaria di cui all'art. 13, una preferenza (art. 14 Regolamento *Short List*) in favore dei soggetti parte della Struttura Operativa Interna, dal Galati nominati fiduciariamente.

Nei diversi aspetti esaminati si annida l'intenzionalità che sorregge la condotta del Galati, disponente delle risorse pubbliche al solo ed unico fine di soddisfare i propri interessi.

Nell'ottica statutaria, invero, la s.o.i. avrebbe dovuto rappresentare un mero *staff* di supporto, mentre concretamente, essa è divenuta lo strumento deviato per procedere ad assunzioni massive effettuate fiduciariamente.



A riscontro di quanto detto vi è un insormontabile dato documentale: è certificato nei contratti, difatti, che assunti formalmente per comporre la Struttura Operativa Interna, i collaboratori venissero -invece- destinati (sin da subito) per contratto ai progetti e pagati con quei soldi.

In buona sostanza, al fine di aggirare il meccanismo dell'evidenza pubblica e delle *short list* il Presidente Galati mascherava le assunzioni presso la S.O.I. adibendo in concreto gli assunti ai progetti. Tale adibizione era necessitata dalla fonte del finanziamento, non vi sarebbero state -invero- risorse finanziarie idonee a giustificare una espansione della Struttura Operativa Interna nei termini dei 58 collaboratori che nel tempo essa ha avuto.

Occorre, infatti, precisare che l'Ufficio censura nel provvisorio libello accusatorio quelle assunzioni delle quali, essendo stato tracciato il rapporto fra il Presidente Galati ed il beneficiario è chiara, *rectius*, provata la matrice clientelare; tuttavia, è un dato di fatto che risultano inspiegabili le troppe assunzioni destinate e comporre la Struttura Operativa Interna, tanto più che -concretamente- non vi erano funzioni da svolgere presso la stessa (tanto che l'adibizione ai progetti era prevista già nelle clausole contrattuali almeno sulla carta, non potendosi documentare l'effettiva utilità e la prestazione d'opera nei progetti). Del resto, la Fondazione aveva quale unico scopo il raggiungimento degli obiettivi che la Regione Calabria perseguiva mediante i singoli progetti commissionati, pertanto, non ha senso la struttura aziendalistica della quella la stessa si è dotata mediante la creazione di una struttura operativa interna di quella portata.

In buona sostanza: il Galati ha camuffato le assunzioni presso la S.O.I. celandola dietro esigenze dei progetti per i quali, tuttavia, era prevista una procedura pubblica, tramite *short list*. Così facendo egli ha dato corso ad assunzioni senza controllo, effettuate senza procedere alla selezione pubblicistica mediante il meccanismo delle *short list*, espressamente previsto dallo Statuto della Fondazione.

Ma vi è di più.

A qualificare la condotta come connotata dal movente clientelare, vi è una analisi delle assunzioni medesime che, effettivamente, sono state dirette a soggetti per i quali il vincolo politico elettorale, nonché geografico, con il Galati emerge platealmente dall'esame dei nominativi del personale assunto *intuitu personae* dal medesimo incrociato con la verifica della sussistenza di rapporti personali con il Presidente: il dato rivela la natura clientelare delle assunzioni nella struttura operativa interna.

Si aggiunga che nel 2014 si sarebbero tenute le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo ed il Galati si è mostrato attivo nella campagna elettorale a supporto della sua compagine di riferimento (cfr. allegati alla nota prot. n. 207/22-45/2015 del 30.10.2017 del RONI di Catanzaro).

Di seguito si riportano le tabelle (divise per provvedimenti di nomina) in cui i Carabinieri del Reparto Operativo - Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catanzaro hanno



sintetizzato le assunzioni della Struttura Operativa Interna, indicando la sussistenza di rapporti e cointeressenza da cui si ricava, in maniera dellagante, il favoritismo sotteso alla contrattualizzazione (alla voce "note" è, difatti, indicato il legame con il Galati).

Con provvedimento del Presidente n. 06/2012 del 25 Giugno 2012 si disponeva la costituzione della prima Struttura Operativa Interna (in breve S.O.I.) con decorrenza dal 01 Luglio 2012 (*Vds allegato n. 14 della nota n. 207/22-1/2015 del 23.02.2016*). Questi i nominativi di interesse:

Nominativo	Luogo residenza	Note
BARRANCO Mario Augusto nato a Vibo Valentia il 22.10.1944 <i>Deceduto il 03.04.2013</i>	Roma	Componente Collegio dei Revisori dei Conti
CAIRO Mariangela nata a Belvedere Marittimo il 05.08.1970	Belvedere Marittimo	ex Segretario Generale Fondazione "I Sud del Mondo" onlus, fondazione di cui il Galati è Presidente
CRIMI Giuseppina nata a Messina il 02.06.1972	Lamezia Terme	Assessore Elezioni Lamezia Terme 2010 Lista "Per Speranza Sindaco"
FERRISE Giandomenico nato a Lamezia Terme il 07.12.1983	Lamezia Terme	Figlio (cfr. stato di famiglia del 03.10.2016) di FERRISE Aldo, Assessore Elezioni Lamezia Terme 2010
POSTORINO Francesco nato a Reggio Calabria il 09.05.1965	Reggio Calabria	Componente Collegio dei Revisori dei Conti
STRANGIS Paolo nato a Lamezia Terme il 06.06.1976	Lamezia Terme	Cognato (cfr. situazione di famiglia del 03.10.2016) di CICIONE Francesco Giuseppe, Vice Sindaco ed Assessore Lamezia Terme Elezioni 2010
TORCHIA Pompeo nato a Catanzaro il 07.05.1983	Migliarina	Legame politico (PDL, intervento inaugurazione sede di Migliarina) Segretario Generale Fondazione "I Sud del Mondo" onlus (cfr. suo curriculum vitae in atti, all. numerato "86" alla nota di acquisizione atti del 10.05.2017), Fondazione di cui il Galati è Presidente
TORCHIA Valentino nato a Lamezia Terme il 12.02.1949	Lamezia Terme	Componente Collegio dei Revisori dei Conti

Successivamente, con provvedimento del Presidente n. 19/2012 del 17 Dicembre 2012 si disponeva la costituzione di una più ampia Struttura Operativa Interna, con decorrenza dal

¹ FERRISE Aldo, nato a Nicastro il 25.01.1957, residente a Lamezia Terme in via Galli Dario n. 1.



01 Gennaio 2013 (*Vds allegato n. 15 della nota n. 207/22-1/2015 del 23.02.2016*) e le seguenti assunzioni:

Nominativo	Luogo residenza	Note
CICIONE Francesco Giuseppe nato a Lamezia Terme il 10.09.1973	Lamezia Terme	Vice Sindaco ed Assessore Lamezia Terme Elezioni 2010
DAVOLI Fabio nato a Lamezia Terme il 04.10.1969	Lamezia Terme	Vice Segretario
DE SARRO Giovambattista nato a Lamezia Terme il 23.10.1984	Lamezia Terme	Fratello (cfr. situazione di famiglia del 03.10.2016) di DE SARRO Francesco ⁴ Consigliere Lamezia Terme Elezioni 2015 Lista "Forza Italia"
FALVO Maria nata a Lamezia Terme il 11.06.1984	Lamezia Terme	Figlia di FALVO Peppino ⁵ Consigliere Gizzeria Elezioni 2015 Lista "Gizzeria che vogliamo"
IANNAZZO Santo Alessandro Maria nato a Lamezia Terme il 18.07.1977	Lamezia Terme	Candidato Lamezia Terme Elezioni 2015 Lista "Forza Italia"
PALMIERI Vincenzina nata a Lamezia Terme il 18.11.1975	Lamezia Terme (emigrata a Feroletto Antico il 21.03.2016)	Moglie (cfr. situazione di famiglia del 03.10.2016) di TRANQUILLO Paradiso ⁶ Consigliere Lamezia Terme Elezioni 2015 Lista "Forza Italia" Coordinatore cittadino a LAMEZIA Terme di "Forza Italia" (Quanto ai rapporti di frequentazione, cfr. annotazione del 29.10.2016 circa un incontro presso il bar Moniaci di Catanzaro di Galati Giuseppe, Tranquillo Paradiso e Stanizzo Pietro)

Con provvedimento del Presidente n. 01/2013 del 20 Febbraio 2013 si disponeva l'ulteriore nomina di DAVOLI Fabio a Responsabile Amministrativo (*Facente già parte della S.O.I. quale Supporto Specialistico*) e di TRUGLIA Domenico quale Esperto Finanziario e Contabile della FCnM, con decorrenza dal 01 Marzo 2013 (*Vds allegato n. 16 della nota n. 207/22-1/2015 del 23.02.2016*). In merito a DAVOLI Fabio si è accertato che veniva stipulato quindi altro contratto di collaborazione (*Vds allegato n. 35*):

⁴ DE SARRO Francesco, nato a Lamezia Terme il 14.11.1990

⁵ FALVO Peppino, nato a Sambiasi il 08.08.1952, residente a Lamezia Terme in via Pirandello n. 6

⁶ TRANQUILLO Paradiso, nato a Lamezia Terme il 09.03.1973, ivi residente in piazza San Giovanni n. 20.



BIANCO Giuseppe nato a Cropani il 30.10.1971	Settignano	Nipote di BIANCO Giuseppe Antonio, Segretario Generale FCnM
BRUTTO Saverio nato a Catanzaro il 09.06.1989	Catanzaro	Figlio (cfr. stato di famiglia del 05.10.2016) di BRUTTO Tommaso ⁴ Consigliere Catanzaro Elezioni 2012 Lista "Catanzaro con Abramo" Dal 14.05.2008 al 11.10.2014 Consigliere Provincia di Catanzaro Lista "PdI" Candidato a Presidente Provincia di Catanzaro nel 2014
MARRAZZO Giuseppe nato a Mesoraca il 15.11.1970	Lamezia Terme	Cognato di DAVOLI Fabio (cfr. le n. 2 attestazioni di situazione di famiglia del 03.10.2016)
MURACA Luigi nato a Catanzaro il 07.05.1964	Lamezia Terme	Consigliere Lamezia Terme Elezioni 2010 Lista "Lamezia Unita" Componente del Comitato di Presidenza "Forza Italia" Calabria.
VENTO Isabella nata a Soveria Mannelli il 17.04.1986	Martirano Lombardo	Figlia di VENTO Maurizio ⁵ , Vice presidente della Provincia di Catanzaro Coordinatore Provincia Catanzaro "Forza Italia"

Infine, con successiva nota prot. n. 207/22-42/2015 dei Carabinieri del RONInv. in esito ad ulteriore delega indagini, venivano individuate ulteriori assunzioni di natura clientelare:

<i>Generalità</i>		<i>Note</i>
GIORDANO Basilio nato a Frascineto (CS) il 03.02.1952, residente in Canada		Legame Politico - Senatore dal 2008 al 2013 <i>Gruppo Il Popolo della Libertà</i>
CARDAMONE Michelangelo nato a Lamezia Terme il 02.10.1975		Legame politico - Assessore Lamezia Terme Elezioni 2015 Lista "Forza Italia"
CATERINA Maria Barbara nata a Lamezia Terme il 18.07.1977	Gizzeria	E' stata controllata in data 18.04.2017 in Lamezia Terme, in compagnia di STANIZZO Pietro (nel 2014 nominato delegato di Forza Italia Giovani per le Politiche Giovanili per il Sud Italia), con cui risulta

⁴ BRUTTO Tommaso, nato a Settignano il 08.04.1963, residente a Catanzaro in via Petricciolo Ali n. 60.

⁵ VENTO Maurizio, nato a Martirano Lombardo il 17.04.1963, ivi residente in via F. D'Agostino n. 10;



		intrattenere un rapporto sentimentale
CECCACCI Fiorella nata a Latina il 18.08.1965		Legame Politico - Deputato dal 2008 al 2013 <i>Gruppo Il Popolo della Libertà</i>
PIRELLI Salvatore nato a Nicastro (ora Lamezia Terme) il 14.03.1962		Rapporto di fiducia con l'On. GALATI Giuseppe
PRATICO Agazio nato a Catanzaro il 10.01.1968		Legame Politico - Consigliere Catanzaro Elezioni 2012 Lista "Catanzaro da vivere" (Sindaco ABRAMO)
STANIZZO Pietro nato a Lamezia Terme il 19.12.1978		Legame Politico - Nel 2014 nominato delegato di Forza Italia Giovani per le Politiche Giovanili per il Sud Italia. (Quanto ai rapporti di frequentazione, cfr. annotazione del 29.10.2016 circa un incontro presso il bar Moniaci di Catanzaro di Galati Giuseppe, Tranquillo Paradiso e Stanizzo Pietro)
TALARICO Giovanni nato a Sambiasi il 28.10.1958		Legame Politico - Candidato Lamezia Terme Elezioni 2015 Lista "Forza Italia"
ZAFFINA Domenico nato a Lamezia Terme il 20.06.1971		Legame Politico - Candidato Lamezia Terme Elezioni 2015 Lista "Forza Italia"

Vi è un dato ineludibile che risulta dalla rassegna delle collaborazioni a progetto sopra riportate: l'esistenza di una cointeressenza (un legame politico-elettorale) fra il Galati e la maggior parte dei beneficiari dei contratti con la Fondazione Calabresi nel Mondo. La vicinanza politica (documentata dai ruoli rivestiti in seno a consessi locali) rivela il legame fra gli assunti ed il Galati. Di adamantina evidenza è, in particolare, la connessione fra le cariche possedute (od aspirate nel caso di candidati) presso il Comune di Lamezia Terme (città del Galati) e l'assunzione presso la Fondazione Calabresi nel Mondo.

Altrettanto evidente è come un altro canale privilegiato per le assunzioni sia stato rappresentato dal rapporto con la Fondazione I Sud del Mondo, altra Fondazione (poi divenuta s.r.l. e della quale si disserterà infra) fondata dal Galati.



Neppure sfugge come, da ultimo, il legame di parentela con persone vicine al Galati (il Bianco ovvero altri referenti politici a lui vicini) sia stato all'origine di altre assunzioni presso la Fondazione che, si è dimostrata essere (al pari di altre fondazioni *in house* della Regione Calabria, come dimostrano i provvedimenti emessi in fase cautelare dall'Ufficio GIP con riferimento alle Fondazioni *in house* Calabria Etica nei p.p. 2550/15 e 1409/16, Calabria Verde nel p.p. 29/16, che si allegano, nonchè dal Tribunale di Catanzaro con riferimento a Fincalabra, nel p.p. 2890/14, per la quale è anche intervenuta sentenza di condanna -in corso di deposito- si allega il dispositivo) un bacino elettorale, il cui scopo pubblico è stato svilito dalla strumentalizzazione ad esigenze private fattone da chi ne aveva la rappresentanza.

In altre parole, le considerazioni di cui sopra dimostrano come la stipula di un contratto di collaborazione con la Fondazione Calabresi nel Mondo, di derivazione regionale e, dunque, pubblico, prescindeva da qualunque forma di selezione/scelta che poggiasse sul merito e sulla conferenza rispetto alle esigenze dell'ente *in house*. In disparte da qualunque valutazione dell'interesse pubblico, infatti, la scelta del personale da assumere nella Struttura Operativa Interna della F.C.n.M. era dettata solo ed esclusivamente dal *movente clientelare*, da una scelta che -pertanto- rimaneva funzionale ad asservire interessi personali e privati del Presidente della Fondazione, in un'ottica di accrescimento del potere e del prestigio in chiave elettorale. Spicca, peraltro, come già detto, la preponderanza di assunzioni in Lamezia Terme e territori contermini in uno con l'affinità politica: il Galati risulta residente a Lamezia Terme e tanto consolida ulteriormente sia la natura clientelare dell'assunzione che il movente elettorale del Presidente dell'Ente.

A ciò si aggiunga che la stipula di contratti fra la F.C.n.M. e personale scelto sulla base di mere ragioni di convenienza mediante una valutazione che prescinde totalmente dalla cura e dall'interesse pubblico, determina un vincolo viziato *ab origine* poiché illecito. In tal senso, infatti, la natura clientelare della nomina, unitamente al dato della omessa valutazione del pubblico interesse, rende illecita la stessa.

Occorre, inoltre, porre l'accento su un dato: la proliferazione delle assunzioni presso la Struttura Operativa Interna. Come già anticipato, infatti, la stessa è "lievitata" nel tempo, sicchè si è passati da un numero di 18 collaboratori nel 2012 ad un numero totale di 58 nel 2013, con un ridimensionamento effettuato solo in occasione della messa in fase di liquidazione della Fondazione, sintomatico della superfluità delle assunzioni medesime.

Periodo	Atto	Consistenza della Struttura Operativa Interna (componenti totali)	Note
Giugno 2012	Provvedimento del Presidente n.6/2012	18 (Compresi Presidente, Segretario Generale, e Revisori dei Conti)	In conseguenza dello start-up della Fondazione e degli obblighi derivanti dall'affidamento del Progetto PEA
Dicembre	Provvedimento	30	Potenziamento della Struttura Operativa Interna,



2012	del Presidente n. 19/2012 (modificato dal Provvedimento n. 01/2013)	(Compresi Presidente, Segretario Generale, e Revisori dei Conti)	precedentemente costituita, a seguito degli ulteriori obblighi derivanti dallo start-up dei Progetti Calabriae In Work Network, Calabriae in Work Capacity e Calabriae In Work Occupability.
Ottobre 2013	Provvedimento del Presidente n. 08/2013 (modificato dal Provvedimento n. 10/2014)	60 (Compresi Presidente, Segretario Generale, e Revisori dei Conti)	Potenziamento della Struttura Operativa Interna a seguito dell' entrata a regime dei Progetti Calabriae In Work Network, Calabriae in Work Capacity e Calabriae In Work Occupability e del nuovo affidamento del progetto Calabriae In Loci.
Febbraio 2015	Provvedimento del Presidente n.03/2015	21 (Compresi Presidente, Segretario Generale, Vice Segretario Generale e Revisori dei Conti)	Riduzione della Struttura Operativa Interna in conseguenza del recepimento delle prescrizioni di cui alla Legge Regionale 08/2015 e del ridimensionamento delle attività progettuali in corso di affidamento. Attualmente a seguito delle dimissioni di n. 4 collaboratori la SOI è composta da 17 componenti.

L'incremento dei contratti del personale della S.O.I. in combinazione con la campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo, in cui Galati era -come argomentato- parte attiva, denota la funzione di mero bacino elettorale della Fondazione (mera articolazione della Regione Calabria) e la violazione delle norme finanziarie che regolano le assunzioni presso la Pubblica Amministrazione.

Orbene, le considerazioni svolte in relazione alla natura *in house* della Fondazione, in uno con l'esplicita previsione statutaria, convergono nella conseguenziale necessità che le assunzioni per la formazione della Struttura Operativa Interna presso l'Ente strumentale regionale fossero effettuate attenendosi alla disciplina pubblicistica che le regola e, dunque, *in primis*, con una forma di selezione/comparazione.

Tale procedura selettiva/comparativa è stata del tutto elusa mediante una scelta che può dirsi non meramente fiduciaria, bensì del tutto arbitraria, piegata al perseguimento di fini personali, avulsa dai principi di imparzialità e buon andamento che devono presiedere la gestione della cosa pubblica.

§2. Qualificazione giuridica.

La condotta ascritta al Galati costituisce una ipotesi di abuso d'ufficio.

Nel caso specifico si rileva che il potere di definire la struttura operativa interna della Fondazione è stato esercitato in violazione di legge sotto un duplice profilo: sia in relazione al mancato rispetto della disciplina pubblicistica e sia poiché le assunzioni sono state disposte con criteri clientelari ed in violazione delle disposizioni vigenti, con eccesso di potere, nella forma dello sviamento, cagionando un ingiusto favoritismo nei confronti degli assunti, con conseguente danno per la P.A. i cui interessi non sono stati affatto ponderati.



Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che: *“Ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio, sussiste il requisito della violazione di legge non solo quando la condotta del pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere, ma anche quando la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere, che integra la violazione di legge poichè lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l'attribuzione. (Fattispecie relativa ad assunzioni di personale presso un'azienda speciale comunale, costituita in forma societaria per la gestione di servizi pubblici e sociali, effettuate dai componenti della giunta municipale con criteri clientelari e in violazione delle disposizioni vigenti in materia)”* (Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 27816 del 02/04/2015 Ud. (dep. 01/07/2015), Rv. 263932).

Anche *aliunde* è stato precisato che: *“Il delitto di abuso d'ufficio è configurabile non solo quando la condotta si ponga in contrasto con il significato letterale o logico-sistematico di una norma di legge o di regolamento, ma anche quando la stessa contraddica lo specifico fine perseguito dalla norma, concretandosi in uno “svolgimento della funzione o del servizio” che oltrepassi ogni possibile scelta discrezionale attribuita al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio”* (Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 35501 del 16/06/2010 Ud. (dep. 01/10/2010), Rv. 248496).

Sotto tale profilo il movente clientelare rappresenta una utilità, intesa in senso ampio che si riverbera nella sfera dell'agente in correlazione con il favoritismo che egli attua (Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 1800 del 01/12/1982 Ud. (dep. 01/03/1983), Rv. 157679).

Esiste, infatti, una evidente correlazione, il nesso di causalità, fra la condotta del Galati (finalizzata alla benevolenza clientelare ed al consenso elettorale -causa che fonda il dolo intenzionale) ed il vantaggio degli assunti (cfr. in tal senso Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 2646 del 02/10/1995 Ud. (dep. 13/03/1996), Rv. 204142).

In tal senso, pure ricorre il profilo della doppia ingiustizia: è stato provato, infatti, che il Galati abbia abusato della sua funzione, violando precisi parametri normativi al fine di favorire gli assunti, deliberatamente strumentalizzando la funzione ricoperta presso l'ente *in house*, per finalità di carattere privatistico, derogando all'obbligo di esercitarla secondo criteri d'imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa (in aperta violazione, anche sotto tale aspetto, dell'art. 97 Cost., cfr. in tal senso, Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 17676 del 18/03/2016 Ud. (dep. 28/04/2016), Rv. 267171).

Peraltro, anche di recente, la Suprema Corte ha chiarito che *“L'integrazione del reato di abuso d'ufficio richiede una duplice distinta valutazione di ingiustizia, sia della condotta (che deve essere connotata da violazione di norme di legge o di regolamento), sia dell'evento di vantaggio patrimoniale (che deve risultare non spettante in base al diritto oggettivo); non è peraltro necessario, ai fini predetti, che l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale derivi da una violazione di norme diversa ed autonoma da quella che ha caratterizzato l'illegittimità della condotta, qualora - all'esito della predetta distinta valutazione - l'accrescimento della sfera*



patrimoniale del privato debba considerarsi "contra ius" (Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 13426 del 10/03/2016 Ud. (dep. 04/04/2016), Rv. 267271, nonché Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 48913 del 04/11/2015 Ud. (dep. 10/12/2015), Rv. 265473).

Nel caso di specie, il vantaggio è sicuramente *contra ius* atteso che l'assunzione (con tutti i vantaggi che ne derivano) è proprio il frutto dell'omessa selezione con criteri obiettivi e secondo modalità di valutazione trasparenti, sostrato del piegamento a fini privati della funzione pubblica effettuata dal Galati.

CAPITOLO III

Gli affidamenti di incarichi retribuiti a Galati Giuseppe ed a Bianco Giuseppe Antonio.

§1. Le previsioni del Regolamento di Organizzazione Provvisoria e la modifica dello Statuto circa la gratuità delle cariche.

Lo Statuto della Fondazione, all'art. 5, come anticipato, individua fra gli organi della medesima:

- Il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Comitato Consultivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'art. 12, rubricato "*Emolumenti e gratuità delle cariche*", a proposito delle cariche statutarie, fissa un principio di gratuità delle stesse connesso al rivestimento di particolari ruoli. Più precisamente, così recita:

"Con apposito provvedimento del Presidente della Fondazione, previo parere positivo del Collegio dei Revisori ed autorizzazione della Giunta regionale, possono essere stabiliti i compensi e/o i gettoni di presenza degli Organi Statutari, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto della normativa vigente. I connessi atti gestionali saranno assunti dal Segretario Generale.

Tuttavia qualora il Presidente e/o i membri del Comitato Consultivo siano Parlamentari Europei, Nazionali o Regionali e/o membri di organi esecutivi degli stessi livelli istituzionali non avranno diritto di percepire qualunque forma di remunerazione per l'attività espletata a favore della Fondazione, salvo che il rimborso delle spese regolarmente documentate".

Il disposto normativo è chiarissimo: al Presidente della Fondazione che sia anche Parlamentare nazionale non è dovuto alcun compenso per l'attività espletata in favore della Fondazione, potendo al massimo egli ricevere un rimborso spese.

Orbene, profittando della possibilità concessa dall'art. 14 dello Statuto al Presidente di procedere, con proprio atto, nelle more dell'approvazione del Regolamento Organizzativo,



alla organizzazione transitoria della struttura della Fondazione, il Galati, con provvedimento n. 05 del 25.06.2012 approvava un Documento Organizzativo Provvisorio.

Da segnalare una prima anomalia del documento provvisorio rappresentata dalla indicazione di una durata predeterminata in un arco temporale di ben un anno e sei mesi (era, invero, indicato il termine del 30.06.2013), poi, effettivamente, divenuto un anno a fronte della approvazione -nei termini che meglio verranno *infra* descritti- del documento definitivo.

La durata predeterminata in un termine immotivatamente lungo è un dato che cozza con la natura transiente dell'atto medesimo, tanto più che la regolamentazione "autonoma" della Fondazione era da intendersi "eccezionale" in ragione del fatto che tutti i regolamenti necessitavano del vaglio della Giunta Regionale.

Il dato va letto, difatti, con la previsione per cui i regolamenti -per poter essere operativi- devono ricevere l'approvazione della Giunta Regionale. Vi è stata, dunque, una *ratio* sottesa al lungo lasso temporale di vigenza del regolamento provvisorio: la sottrazione al detto organo della conoscenza che, sin dall'inizio, Galati aveva piegato ai propri fini l'amministrazione della Fondazione Calabresi nel Mondo.

Nel capitolo II ci si è già soffermati circa l'incidenza sulle assunzioni delle disposizioni del Documento Organizzativo Provvisorio.

Il passaggio all'approvazione del Regolamento Organizzativo Interno "ufficializzerà", in seguito, le disposizioni che avevano consentito *medio tempore* al Galati ed al Bianco di beneficiare di incarichi retribuiti, ma trattasi di una legittimazione frutto di una procedura viziata.

Si cristallizzava, in tal modo, una vicenda illecita che già era iniziata con l'adozione del Regolamento provvisorio sulla base degli artt. 4 e 14 (ricalcati dalle prefate disposizioni contenute negli artt. 5 e 15 del Documento Organizzativo Interno).

A questo proposito, infatti, si rileva come il Regolamento provvisorio, all'art. 14 prevede una retribuzione per il Presidente fondata sulla "analogia" con le altre Fondazioni, dimenticando che l'esplicita gratuità per il caso della Fondazione Calabresi nel Mondo era fondata sulla carica parlamentare del suo Presidente. Quanto al Segretario Generale si prevedeva, per il caso specifico del Segretario nominato "a scavalco" (dunque, per il Bianco) un maggior onere retributivo, in termini di indennità di posizione, determinato dal maggior impegno connesso alla carica.

Va ribadito quanto già osservato in precedenza: la sottrazione per circa un anno della valutazione del Regolamento provvisorio alla Giunta Regionale è stata funzionale ad occultare l'adozione di una serie di disposizioni che, stravolgendo le previsioni dell'originario Statuto, avevano consentito al Presidente Galati di piegare la gestione della Fondazione Calabresi nel Mondo ai propri fini. Tanto valeva per le assunzioni clientelari e tanto vale anche per l'ipotesi in commento.



Ci troviamo dinanzi ad una attribuzione di incarichi che il Galati ed il Bianco hanno fatto a se stessi godendo di trattamenti retributivi cui non avrebbero avuto diritto: il primo in ragione della previsione espressa della gratuità della carica per il parlamentare e il secondo poiché veniva ad essere remunerato dal soggetto "controllato".

Orbene, la vicenda relativa all'approvazione (in realtà mai avvenuta) di tale Regolamento, risulta estremamente importante nell'ottica di comprensione delle incolpazioni mosse al Galati ed al Bianco.

Va premesso che l'art. 18 dello Statuto impone che i regolamenti siano sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale che dovrà determinarsi in merito, su proposta del Presidente, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta. Decorso tale termine senza che la Giunta Regionale abbia comunicato le proprie determinazioni, gli atti si intendono approvati. Il termine sarà interrotto dalla comunicazione di osservazioni da parte del Presidente della Giunta Regionale. In tal caso i termini ricominceranno a decorrere a far data dalle controdeduzioni inviate dalla Fondazione.

La disposizione, del resto, si sposa con la norma di cui all'art. 6 c. II dello Statuto che stabilisce che "i provvedimenti concernenti atti di straordinaria amministrazione sono assunti previo parere obbligatorio e vincolante della Regione" e che "le decisioni di più importante rilievo per l'attività della Fondazione devono essere sottoposte al vaglio preventivo della Regione che può esprimere pareri vincolanti, entro venti giorni dalla presentazione della questione posta alla valutazione, salva sospensione del termine per richiesta di chiarimenti".

La logica alla base delle richiamate disposizioni è strettamente connessa alla natura servente e strumentale dell'organismo *in house*, la cui gestione non è autonoma, ma dipendente dal Fondatore (la Regione Calabria) del quale persegue gli scopi attuandone la volontà.

Orbene, l'indagine ha dimostrato che la procedura di cui all'art. 18 dello Statuto è stata volontariamente elusa dal Galati e dal Bianco.

Con provvedimento n. 07/2013 del 30.07.2013 del Presidente della Fondazione Calabresi nel Mondo, Galati Giuseppe, era disposta l'approvazione del Regolamento Organizzativo interno. In tale Regolamento, la disposizione statutaria sopra estesa di cui all'art. 12 era stravolta e, in particolare, dopo aver previsto all'art. 4 la possibilità per il Presidente di ricoprire incarichi operativi in seno ai progetti, si disciplinava all'art. 15 il compenso spettante. Si superava la gratuità delle cariche distorcendo il senso della previsione statutaria e precisando, all'art. 15 c. I come la remunerazione concernesse, in buona sostanza, un "ruolo operativo all'interno dei progetti" per il Galati. Si osservi come, a differenza del Regolamento provvisorio che richiamava blandamente una sorta di parità di trattamento rispetto alle presidenze delle altre Fondazioni, ora tale "giustificazione" scompare a beneficio di quella che fa perno su compiti operativi. Al comma II, il superamento della gratuità era svolto ricalcando la precedente disposizione del Regolamento provvisorio e, dunque, anche in questo caso facendo rientrare per il Bianco lo svolgimento di funzioni in favore della



Fondazione quale una sorta di *quid juris* cui conseguiva una indennità di posizione connessa al maggior impegno (il comma II dell'art. 4 faceva espressamente riferimento alla peculiare ipotesi del Segretario nominato a scavalco, ergo, al Bianco).

Il Regolamento Organizzativo Interno, che ha disposto radicali modifiche al principio di gratuità delle cariche, non è mai stato sottoposto al vaglio della Giunta Regionale.

Questo *iter* che ne ha caratterizzato la *fittizia* approvazione:

1. Trasmissione alla Segreteria - Presidenza Giunta Regionale con nota n. 128 datata 08.08.2013 del Presidente;
2. Acquisizione della nota con prot. n. 265444 del 12 agosto 2013 al Dipartimento Presidenza della Regione Calabria e assegnazione al Settore Affari Generali (*di cui, all'epoca, era responsabile il dr. BIANCO, contestualmente Segretario Generale della FCnM*); In merito a quest'ultimo punto va evidenziato che si accertava che BIANCO Giuseppe Antonio, ha ricoperto dal 01.04.2011 al 31.03.2014, e quindi anche nell'arco temporale di interesse compreso tra il 08.08.2013 ed il 23.09.2013, anche l'incarico di Dirigente ad interim del Settore "Affari Generali, Decreti del Presidente" del Dipartimento Presidenza" (*cf. allegato n. 9 della nota n. 207/22-1/2015 del 23.02.2016*).
3. Decorrenza del termine massimo dei 45 giorni stabilito dallo Statuto per la determinazione della Giunta Regionale in virtù della mancata trattazione.
4. Presa d'atto da parte del Segretario Generale della FCnM (dr. BIANCO) del realizzato regime di silenzio/assenso e conseguente approvazione dei regolamenti da parte dello stesso Segretario Generale della FCnM (dr. BIANCO) con propria Determina n. 20/2013 del 23.09.2013.

C'è, tuttavia, un *gap* fra i passaggi sopra descritti e –in particolare- fra il momento dell'assegnazione al Settore AA.GG. (2) e la presa d'atto della formazione del silenzio-assenso (4) che ne determinava l'approvazione del Regolamento senza l'intervento della Giunta Regionale: non vi è traccia, infatti, di alcun passaggio all'Organo Esecutivo per la "presa in carico" della pratica.

Il detto Regolamento è rimasto, infatti, "gelosamente custodito" sulla scrivania di colui che aveva il compito di farne apprezzare il contenuto al Presidente della G.R. (e da questi all'organo esecutivo): Bianco Giuseppe, all'epoca Responsabile del Dipartimento di Presidenza, soggetto oltre modo interessato ad accondiscendere alla volontà del Presidente Galati a che la modifica fosse effettuata, in quanto ciò gli avrebbe (e gli ha) garantito una serie di benefici di cui si dirà.

In maniera ancora più esplicita, il Regolamento è stato volontariamente occultato dal Bianco al fine di poter superare il principio di gratuità delle cariche svolte in favore della Fondazione *in house*, circostanza che ha consentito ad egli ed al Galati di beneficiare di numerosi e lautamente retribuiti incarichi per l'Ente.



A riprova di quanto sopra si consideri anche che, con la nota prot. n. 128 dell'08.08.2013 la Fondazione aveva trasmesso all'approvazione regionale altri provvedimenti (il Regolamento Organizzativo Interno, Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo fornitori per l'acquisto di beni e servizi della Fondazione dei Calabresi nel Mondo ed al Vademecum sulla regolamentazione delle trasferite). Tuttavia, risulta (cfr. all. n. 4 alla nota prot. n. 207/22-1/2015 del Roniv e le s.i.t. del 10.12.2015 di Calvetta Bruno) che solo il regolamento *short list* sia stato inoltrato, per la valutazione, all'Autorità di gestione del POR Calabria FSE 2007/2013 e risulta, in sostanza, l'unico "tracciabile". Peraltro, la circostanza che la trasmissione sia stata effettuata dal Bianco conferma che questi avesse la disponibilità di tutti i regolamenti in questione, inoltrati dalla Fondazione con un'unica nota. Emerge ancor più nitidamente, pertanto, il preordinato occultamento del Regolamento Organizzativo Interno da parte del Bianco.

Per avere certezza dell'omissione in questione, la p.g. operante (cfr. nota prot. n. 207/22-40-2015 del 25.01.2017 del RONI) ha acquisito gli "ordini del giorno" ed i "registri delle sedute" dei mesi di agosto 2013 della Giunta Regionale, riscontrando che alcun regolamento fosse mai transitato per l'esame dell'organo esecutivo (né regolamenti, né altri atti riguardanti la Fondazione Calabresi nel Mondo).

Sentita a sommarie informazioni Blasco Sabrina (cfr. verbale del 10.11.2016), che nel periodo 2012 - 2013 ricopriva le funzioni di Dirigente del Servizio Affari Generali e Repertorio Contratti, la stessa, premesso di non essersi mai occupata della Fondazione Calabresi nel Mondo, ma ha evidenziato che è un percorso perfettamente tracciabile il passaggio dal servizio o settore verso la G.R. Che nel caso in esame, pertanto, vi sia un vero e proprio buco nero" nel quale il Regolamento sembra essere finito, è indice evidente e sintomatico dell'occultamento da parte del Bianco.

Non si tratta, dunque, di una mera congettura, sebbene gli elementi raccolti fino a questo punto dotino l'assunto di pregnante gravità indiziaria.

Lampante risulta, infatti, la seguente precisazione offerta dalla Blasco nel corso della sua audizione:

(...) il Bianco era Dirigente ad interim del Settore AA.GG. e e Dirigente del Settore della Segreteria di Giunta nell'ambito del Dipartimento Presidenza.

ADR: in virtù di questi due ruoli rivestiti certamente tutti gli atti che devono andare in giunta, compresi i decreti e le delibere, dei quali credo debba controllare formalmente la regolarità. Tutti gli atti della Regione per essere approvati debbono passare da lì per i vari adempimenti (che siano registrazione, approvazione o altro).

Le dichiarazioni della Blasco sono, dunque, preziose nel consentire di tracciare ulteriormente il ruolo del Bianco in quella omissione del passaggio del Regolamento di che trattasi alla Giunta Regionale per la valutazione.



Collimano in tal senso, altresì, le dichiarazioni di Canino Antonio, addetto al protocollo regionale, il quale pur affermando di non rammentare di quali atti della Fondazione Calabresi nel Mondo gli fosse stata richiesta protocollazione, ha precisato: *“non lo ricordo se la protocollazione di quale atto della Fondazione Calabresi nel Mondo mi è stata richiesta dal dott. Bianco o dalla dott. ssa Artese, ma quest’ultima la escludo in quanto ricordo si occupava di altro e non della Fondazione Calabresi nel Mondo”* (cfr. verbale di s.i.t. del 19.01.2017).

La Artese (incardinata nella struttura ausiliaria del Dipartimento Presidenza) ha confermato di non aver mai visto la nota n. 128/13, precisando come la stessa fosse indirizzata alla Segreteria di Presidenza della Giunta Regionale, dato importante poiché -come già cennato- trattasi di ufficio retto in quel periodo dal Bianco (cfr. verbale di s.i.t. del 20.01.2017).

In altre parole, il Bianco si occupava personalmente ed in via esclusiva della Fondazione Calabresi nel Mondo.

Colorano definitivamente la vicenda le dichiarazioni di Ioppolo Nicola, funzionario dell’Ufficio di Presidenza della Regione Calabria, il quale ha così descritto l’iter da seguire per l’approvazione dei regolamenti sottoposti al vaglio della G.R.: *“dopo che è pervenuta una richiesta e che è stata protocollata, il Dipartimento competente per materia istruisce l’istanza e, valutate le condizioni prescritte dalle norme e dai regolamenti, se ritiene gli stessi sussistenti, predispone bozza di atto deliberativo da sottoporre alla Giunta Regionale per l’approvazione. La “camicia”, che è una sorta di estratto verbale che accompagna la delibera e contiene anche una relazione del dipartimento, e la bozza di delibera, vengono trasmessi al Segretario Generale - Settore di Segreteria di Giunta che, effettuati i dovuti controlli del caso, se nulla osta, inserisce la pratica nell’ordine del giorno della Giunta Regionale. Sia la camicia che la bozza di delibera devono riportare le firme del dirigente generale del dipartimento proponente che attestano la regolarità tecnica ed amministrativa dell’atto”* (cfr. verbale di s.i.t. del 20.01.2017).

Dell’iter sopra descritto non vi è la minima traccia in seno alla Regione Calabria.

Che vi fosse un preciso interesse del Bianco nella gestione della Fondazione Calabresi nel Mondo lo si ricava anche da altra circostanza. In particolare, la Blasco dichiara:

ADR: nel periodo 2012 - 2013, invece, ero Dirigente del Servizio Affari Generali e Repertorio Contratti. All’epoca era Dirigente di quel Settore il dott. Bianco e Direttore Generale Zoccali;

ADR: anche se formalmente rivestivo il ruolo di Dirigente del Servizio, devo dire che una parte di competenze erano riservate esclusivamente al Settore, per cui non so riferire nulla di quanto, in relazione a dette competenze, fosse svolto. In particolare, per quanto possa apparire inconsueta la circostanza, ciò dipendeva dalla riorganizzazione degli uffici adottata dal Bianco e per effetto della quale le competenze furono redistribuite. Per come risulta dal DDS n. 9243 del 26.06.2012 che produco, infatti, il dott. Bianco riservò a se’ alcune



competenze (fra le quali le spese di rappresentanza e consulenza degli assessorati e delle strutture politiche).

Che la responsabilità per il mancato passaggio in Giunta del regolamento sia da attribuire al Bianco lo si ricava anche dalle specifiche competenze funzionali dallo stesso rivestite. Come anticipato, il Bianco era Dirigente *ad interim* del Settore "Affari Generali, Decreti del Presidente" del Dipartimento Presidenza e rivestiva (contemporaneamente nel periodo di interesse) l'incarico di Dirigente del Settore "Segreteria della Giunta Regionale, rapporti con il Consiglio Regionale, promulgazione ed emanazione atti normativi" del Dipartimento Presidenza.

La L.R. n. 7/1996 detta norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale.

Anzitutto, l'art. 4 individua il Dipartimento di Presidenza ed il Dipartimento Segreteria Generale della Giunta come dipartimenti con funzioni strumentali attribuendo loro le seguenti funzioni:

1) Dipartimento della Presidenza: svolge le attività relative agli affari generali della Presidenza, alle funzioni amministrative delegate, ai controlli, al decentramento, alla programmazione ed al coordinamento di attività interdipartimentali, alle politiche internazionali, all'emigrazione ed immigrazione. Svolge, inoltre, le attività relative alla legislazione regionale, ai contratti ed alla consulenza giuridica su richiesta di dirigenti regionali, al Bollettino Ufficiale.

2) Dipartimento Segreteria Generale della Giunta: svolge le incombenze relative alla attività della Giunta regionale, assicura l'assistenza tecnico-giuridica alla Giunta e tratta tutti gli affari che riguardano la stessa come organo collegiale non demandate specificatamente alla competenza di altri Dipartimenti; tiene i rapporti con il Consiglio regionale e con la Commissione di Controllo sull'Amministrazione regionale; assicura il raccordo tra organi di governo che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica e organi amministrativi. Il Dirigente Generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di Segretario Generale della Giunta.

L'art. 30 si occupa delle funzioni del Dirigente di Settore stabilendo che lo stesso d'intesa con il dirigente generale, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche e amministrative relative agli atti di loro competenza.

L'apparato normativo conferma, dunque, come il Bianco fosse nella piena disponibilità (materiale e giuridica) del Regolamento di Organizzazione della Fondazione Calabresi nel Mondo e, scientemente e preordinatamente, ha evitato di effettuare il passaggio in Giunta per la sua approvazione. Tanto al fine di sottrarlo alla valutazione dell'organo esecutivo, mettendo così al riparo un testo del tutto differente da quello di cui alle previsioni dello Statuto originario ed il cui contenuto era palesamente teso a favorire se' ed il Presidente Galati.

Per effetto della modifica delle disposizioni statutarie che prevedevano la gratuità delle cariche, le conseguenze sono state debordanti per il Galati ed il Bianco: il primo, in virtù del



combinato disposto degli artt. 4 e 15 ha beneficiato di plurimi incarichi retribuiti; il secondo, ai sensi dell'art. 9 del R.O.I. veniva a far parte della Struttura Operativa Interna all'Ente, anch'egli risultando destinatario di plurimi incarichi retribuiti e, peraltro, senza che mai venisse chiesta l'autorizzazione all'espletamento alla Regione Calabria (suo datore di lavoro), autorizzazione necessaria essendo l'incarico svolto in evidente conflitto di interessi (si veniva, infatti, a fondere nella figura del Bianco la figura di soggetto controllato e controllante).

Ed invero, l'art. 9 del R.O.I. così disponeva: *il Segretario Generale, in qualità di personale interno appartenente alla Struttura Operativa Interna della Fondazione, e nel perseguimento, può assumere direttamente, sempre che ne ricorrano le condizioni, incarichi operativi a valere sui progetti affidati alla Fondazione nei limiti di cui al successivo art. 15*. Una previsione ancora più anomala ove si pensi che la seconda parte di tale disposizione individuava nel Segretario Generale, nominato a scavalco fra i Dirigenti Regionali, colui cui direttamente spettava l'esercizio del controllo analogo regionale: in altre parole, l'art. 9 determinava il fondersi in un unico soggetto del controllante e del controllato, dunque, istituiva una posizione evidente e paradossale di conflitto di interessi.

In buona sostanza, per un lato il Segretario Generale era organicamente e stabilmente inserito nella Struttura Operativa della Fondazione e, per altro verso, era chiamato a svolgere per quello stesso organismo, funzioni di controllo nell'interesse e per conto dell'ente di provenienza (la Regione Calabria).

Veniamo al nocciolo della questione.

Il Galati, membro del Parlamento nazionale, non avrebbe potuto assumere incarichi retribuiti per le prestazioni eventualmente svolte in favore della Fondazione da egli medesimo presieduta. Tuttavia, ha assunto i seguenti incarichi remunerati:

Tipologia contratto	Ruolo	Periodo	Compenso
Contratto di collaborazione coordinata a progetto (privo di data)	Coordinatore PEA 2012	Dal 18.07.2012 al 31.12.2012	20.000,00
Contratto di collaborazione del 26.06.2012	Direttore Generale	Dal 01.07.2012 al termine del mandato di Presidente	Individuato nell'art. 14 punto 3 del Documento di Organizzazione Provvisoria
Contratto di collaborazione coordinata a progetto del 07.10.2012	Coordinatore Calabriae in Work Capacity	Dal 15.10.2012 al 31.08.2013	5.000,00 (dal 15.10.2012 al 31.08.2013) 10.000,00 (dal 01.01.2013 al



			31.08.2013)
Contratto di collaborazione coordinata a progetto del 12.10.2012	Coordinatore Calabriae in Work Network	Dal 15.10.2012 al 31.08.2013	5.000,00 (dal 15.10.2012 al 31.12.2012) 28.000,00 (dal 01.01.2013 al 31.08.2013)
Contratto di collaborazione coordinata a progetto del 10.01.2013	Coordinatore Calabriae in Work Occupability	Dal 18.01.2013 al 31.12.2013 (vi è rinuncia del 08.11.2013)	42.000,00
Contratto di collaborazione coordinata a progetto del 14.11.2013	Coordinatore: <ul style="list-style-type: none"> • Calabriae in Work Capacity • Calabriae in Work Network • Calabriae in Work Occupability • Calabriae in Loci - Direttore Area reti e partenariati, servizi esterni e found raising. 	Dal 18.01.2013 al 31.12.2014	173.129,32.

Dall'esame della tabella sussesta non può, peraltro, sfuggire, come a fronte dell'approvazione del Regolamento Organizzativo Interno, sia notevolmente incrementato anche il "valore" delle prestazioni che il Presidente assumeva su di se' per attribuzione operata proprio da Bianco Giuseppe.

Quest'ultimo, riceveva in cambio del concorso nella perpetrazione dei delitti in contestazione, altrettanti incarichi remunerati:

Tipologia contratto	Ruolo	Periodo	Compenso
Contratto di collaborazione coordinata a progetto (privo di data)	Segretario Generale	Dal 01.08.2012 al 31.12.2012	5.000,00
Contratto di collaborazione del 26.06.2012	Segretario Generale	Dal 01/07/2012 al termine del mandato di Presidente	Individuato nell'art. 14 punto 7 del Documento di Organizzazione Provvisoria
Contratto di	Componente Staff di	Dal	5.000,00



collaborazione coordinata a progetto del 12/10/2012	progetto Calabriae in Work Capacity	15/10/2012 al 31/08/2013	(dal 15.10.2012 al 31.08.2013) 540,00 (dal 01.11.2012 al 31.12.2012)
Contratto di collaborazione coordinata a progetto del 12/10/2012	Componente Staff di progetto Calabriae in Work Network	Dal 15/10/2012 al 31/08/2013	8.000,00 (dal 15.10.2012 al 31.12.2012) 1.460,00 (dal 01.11.2012 al 31.12.2012) 25.000,00 (dal 01.01.2013 al 31.08.2013)
Contratto di collaborazione coordinata a progetto del 10/01/2013	Componente Staff di progetto Calabriae in Work Occupability	Dal 18/01/2013 al 31/12/2013 (vi è rinuncià del 08/11/2013)	10.000,00
Contratto di collaborazione coordinata a progetto del 14/11/2013	Segretario Generale • Calabriae in Work Capacity • Calabriae in Work Network • Calabriae in Work Occupability • Calabriae in Loci Direttore Area affari generali, amministrativi e finanziari.	Dal 18/01/2013 al 31/12/2014	70.129,32

La posizione di conflitto di interessi impediva, dunque, chiaramente al Segretario Generale della Fondazione di svolgere incarichi per l'Ente da controllare. Peraltro, sotto tale profilo occorre porre mente ad alcune circostanze che aiutano a delineare ulteriormente la fattispecie.

Ed invero, va tenuto in considerazione il dato che laddove la Regione Calabria consente ai propri dipendenti di beneficiare di incarichi "esterni", subordina la relativa possibilità ad una previa autorizzazione (cfr. s.i.t. del 07.10.2016 di Tassone Sergio, Dirigente del Settore Gestione Giuridica del Personale il quale ha evidenziato come il Bianco fosse stato autorizzato nel 2012 solo all'espletamento di attività quale Presidente del Nucleo VIA). La materia è, infatti, disciplinata dall'art. 53 del D.L. 165/2001 e dal regolamento n. 5/2011 che disciplina l'attribuzione di incarichi esterni a favore del personale. Quest'ultima fonte, all'art. 5, recita:



"1. Gli incarichi di cui all'art. 1 possono essere esercitati, previa autorizzazione, rilasciata dal Settore Giuridico del Dipartimento Organizzazione e Personale, qualora l'incarico da svolgere:

- a) sia di carattere saltuario ed occasionale, definito nella sua natura e nella sua durata temporale e non rechi pregiudizio alle esigenze lavorative del Settore di appartenenza;
- b) si volga totalmente al di fuori dell'orario di servizio, non comprometta il buon andamento, non interferisca e non produca conflitto d'interessi con la Regione Calabria;
- c) non comporti l'utilizzo di mezzi, beni ed attrezzature di proprietà della Regione Calabria;
- d) non venga effettuato per soggetti pubblici o privati, che siano appaltatori o fornitori della Regione Calabria o titolari e/o richiedenti di concessioni o autorizzazioni regionali, se il dipendente appartiene ad un servizio che in qualche modo è intervenuto nelle fasi del procedimento;
- e) non venga svolto a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il settore di assegnazione esercitano funzioni controllo o di vigilanza.

2. Per sopravvenute esigenze di servizio, adeguatamente motivate, le autorizzazioni possono essere revocate, su richiesta del Dirigente della struttura di appartenenza o del Dirigente Generale se trattasi di Dirigente".

A proposito di tale regolamento (datato 25.05.2011) non può sottacersi che il Bianco ne aveva perfetta conoscenza atteso che il testo del provvedimento risulta vidimato proprio dal predetto quale Dirigente di Settore.

E' vero che la prestazione per la Fondazione non può dirsi "esterna" poiché la stessa è inter-organica alla Regione Calabria, ma la normazione è emblematica della cristallizzazione dell'ipotesi di conflitto di interessi che rimane ostativa, qualora non valutata dall'ente di provenienza, alla prestazione in favore di altri soggetti. Ed è esattamente ciò che spiega (e prova) l'interesse del Bianco ad occultare quel Regolamento che, facendo divenire il Segretario Generale un organo interno della Fondazione, tentava di fornire all'esterno una parvenza di legittimità all'attribuzione di incarichi senza che la Regione Calabria, per il tramite della conoscenza del Regolamento (prima provvisorio e poi definitivo) della S.O.I. potesse valutare.

Il dato delle plurime deleghe affidate al Bianco risulta, inoltre, manifestamente contraddittorio rispetto alla riferita "onerosità degli impegni tecnico - gestionali connessi alle sue funzioni" esaltato dal Galati sin dal Regolamento provvisorio (art. 8), laddove l'espressione era usata per legittimare la previsione dell'individuazione di un "vice - segretario generale".

Ma vi è di più.

La responsabilità del Bianco si manifesta negli ulteriori benefici che questi ha ottenuto sotto forma di incarichi di cui il proprio nipote, Bianco Giuseppe Antonio (cfr. pag. 31 della C.N.R. ove vengono elencati i contratti di quest'ultimo) ha beneficiato da parte della Fondazione.



La lettura dei contratti del Galati e del Bianco disegna, poi, perfettamente, lo “scambio” di favori fra questi: i contratti del Bianco (sia quelli del Segretario Generale che quelli del nipote) risultano sottoscritti dal Galati, mentre è il Bianco a vergare tutti i contratti relativi ad incarichi conferiti al Galati.

Proprio questa reciprocità consente di dire che, in definitiva, si è trattato di auto-attribuzioni operate dal Presidente e dal Segretario Generale della Fondazione nel proprio esclusivo, privato e personale interesse. Il Galati ed il Bianco hanno utilizzato *uti princeps* le somme stanziare a favore dei progetti.

Stesso destino peraltro, subiva il Regolamento *short list*, neppure esso trasmesso alla Segreteria di Giunta Regionale. In altre parole, proprio gli atti che andavano ad incidere sulle assunzioni presso la Fondazione (ovvero quello che interessava il Galati) erano occultati all'Organo Esecutivo Regionale.

Né può convenirsi con la versione di comodo offerta dal Bianco (inizialmente non indagato e sentito dalla p.g. come persona informata sui fatti in data 04.12.2015), secondo cui alla Giunta non venne trasmesso il nuovo Regolamento poiché non comportante aggravamento della spesa. *In primis*, il dato è platealmente smentito dal testo del Regolamento che si dedica proprio ad individuare i criteri di spesa per le retribuzioni dei collaboratori e, inoltre, dalla circostanza che le assunzioni e gli affidamenti di incarichi incidono necessariamente sul bilancio e sulle spese e, peraltro, è stato proprio il settore del personale a costituire la principale fonte di passività per la F.C.n.M. (cfr. la già richiamata relazione del Liquidatore). In secondo luogo, si tratta di un aspetto di macro-organizzazione che, per espressa previsione dello Statuto, doveva essere sottoposto alla Giunta Regionale.

Inoltre e soprattutto, gli uffici che si sarebbero asseritamente arrogati il diritto di decidere la non necessità di far passare l'atto in Giunta erano i “suoi” uffici ed è solo al predetto che può imputarsi la condotta omissiva.

Che vi sia stato un vero e proprio consapevole e doloso occultamento è facilmente evincibile dalla circostanza che solo gli atti che concernevano le assunzioni non siano state sottoposte alla Giunta Regionale.

Invero, con la Determina del Segretario Generale n. 20/2013 del 23.09.2013 (Vds allegati n. 28 della nota n. 207/22-1/2015 del 23.02.2016) BIANCO Giuseppe Antonio prende atto dell'approvazione del Regolamento Organizzativo Interno, del Regolamento per l'Istituzione e la gestione dell'Albo fornitori per l'acquisto di beni e servizi, del Vademecum sulla regolamentazione delle trasferte e del Regolamento *Short List* della Fondazione Calabresi nel Mondo, per come adottati dal Presidente con Provvedimento n. 7 del 30.7.2013. Il Segretario Generale inoltre prende atto della conseguente adozione dei predetti Regolamenti a far data dal 30 settembre 2013. In ordine a tale dichiarazione, poiché palesemente tesa ad attribuire all'atto un significato diverso da quello reale (Bianco omette,



infatti, di riferire che il Regolamento non è mai stato sottoposto alla Giunta Regionale per la valutazione) si è elevata l'incolpazione per falso.

Nella determina in questione si dà atto, che con nota prot. n. 128 dell'08/08/2013, la Fondazione Calabresi nel Mondo ha trasmesso, alla Segreteria della Giunta Regionale, il "Regolamento Organizzativo Interno ed ulteriori documenti" per l'approvazione. Va però evidenziato come con la predetta nota n. 128 dell'08/08/2013 non fosse stato trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale né il Regolamento Organizzativo Interno, né il Regolamento Short List, ma solo gli altri regolamenti (Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo fornitori per l'acquisto di beni e servizi della Fondazione dei Calabresi nel Mondo ed al Vademecum sulla regolamentazione delle trasferte).

E' evidente la preordinazione della condotta del Galati e del Bianco alla elusione consapevole del passaggio di Giunta, in linea con l'accordo criminoso che ha consentito al Galati ed al Bianco di beneficiare di incarichi (con profitto economico) e di manipolare le assunzioni (con profitto derivante dal prestigio connesso al potere ed al consolidamento del bacino elettorale).

§2. Qualificazione giuridica.

Sul punto, anche al fine di meglio comprendere la portata del fatto e la sua sussunzione nel delitto di peculato, occorre specificare quanto segue.

I progetti interessati dagli incarichi in parola erano finanziati dalla Regione Calabria con fondi di matrice comunitaria.

In particolare, ciò comportava l'attribuzione di una determinata cifra. Era, poi, compito della Fondazione ripartire le spese necessarie alla realizzazione del progetto affidato.

Tanto fornisce un primo dato centrale: la disponibilità delle risorse in capo al Presidente della Fondazione Calabresi nel Mondo.

La creazione di un organo *ad hoc* (decisione del gestore del fondo, il Presidente Galati) cui corrispondeva un incarico (per se stesso o per il Bianco) rappresentava, dunque, il momento in cui si veniva a consolidare l'effetto appropriativo, *rectius*, l'interversione del possesso delle risorse pubbliche.

In tale ottica, le previsioni del Regolamento Provvisorio, prima, ed il mutamento del Regolamento Organizzativo Interno, poi, effettuato occultandone la possibilità di esame alla Giunta Regionale, ha rappresentato un modo per coprire artificiosamente l'appropriazione di risorse pubbliche e la loro destinazione ad uso privatistico.

L'ipotesi in questione, pertanto, configura una forma di peculato. Invero, per come documentato, la Regione attribuiva all'Ente risorse da indirizzare al "progetto". Ne deriva che l'uso destinato a soddisfare la copertura di un incarico non previsto nell'ambito del detto progetto configura una appropriazione di denaro pubblico.



Dunque, la subdola modifica del regolamento, intesa a dare legittimità agli incarichi auto-affidatisi dal Bianco e dal Galati, va letta quale strumento teso a coprire l'illegittima appropriazione, indipendentemente dal dato cronologico. La Suprema Corte ha ben chiarito la distinzione fra truffa e peculato, evidenziando che: *“Ai fini della distinzione tra peculato e truffa non rileva il rapporto cronologico tra l'appropriazione e la condotta ingannatoria, ma il modo in cui il funzionario infedele viene in possesso del danaro o del bene del quale si appropria: per cui sussiste il delitto di peculato quando l'agente fa proprio il bene altrui del quale abbia già il possesso per ragione del suo ufficio o servizio e ricorre all'artificio o al raggio (eventualmente consistente nella produzione di falsi documentali) per occultare la commissione dell'illecito; mentre vi è truffa, quando il pubblico agente, non avendo tale possesso, se lo procura mediante la condotta decettiva”* (Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 10309 del 22/01/2014 Cc. (dep. 04/03/2014, Rv. 259507).

Sotto altro profilo, la figura del peculato è insita nella finalità del tutto disconnessa dalla funzione istituzionale, *rectius* del tutto privata, perseguita con la condotta. Ci si colloca, invero, del tutto al di fuori dell'area dell'interesse pubblico atteso che i fondi sottratti alla finalità progettuale (dunque, istituzionale), hanno avuto la sola funzione di rimpinguare il proprio patrimonio.

Condizione necessaria per la liceità della spesa è la puntuale destinazione dei capitali all'ambito delle finalità istituzionali, dunque, deve esservi coerenza, pertinenza, una causalità diretta con gli obiettivi da perseguire in virtù della primaria destinazione delle somme impressa dal soggetto pubblico erogatore. La deviazione da tale finalità, con utilizzazione in proprio favore (ovvero, anche per finalità che, pur genericamente di interesse pubblico non siano espressamente riconducibili alle attribuzioni e competenze della funzione istituzionale svolta, ma a quella di altre funzioni attribuite a soggetti pubblici distinti), determina una interversione del possesso ed appropriazione intrinsecamente illecita (in tal senso cfr. Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza, n. 23066 del 14/05/2009 Ud. (dep. 04/06/2009), Rv. 244061 ove si evidenzia che: *“In questo caso, infatti, lo stravolgimento della connessione funzionale determina lo stravolgimento del sistema organizzativo-istituzionale che priva di ogni legittimazione la concreta spendita della somma di cui si ha la disponibilità, materiale o giuridica (Sez. 6, sent. 33069 del 12.5 - 5.8.2003 in proc. Tretter, Sez. 6, sent. 10908 del 1.2 - 28.3.2006 in proc. Caffaro; Sez. 6. Sent. 352 del 7.11.2000 - 18.1.2001 in proc. Cassetti), sicché la spendita del denaro avviene uti princeps e costituisce mera interversione del possesso”*); in termini, in ordine al peculato “per distrazione”, cfr. anche sentenza n. 1247 del 17.7.2013-14.1.2014 e Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 25258 del 04/06/2014 Ud. (dep. 13/06/2014), Rv. 260070 ove è sottolineato che: *“imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene”*).

Quanto alla contestazione per falso di cui al capo c) si rileva che la determinazione n. 20/2013 con la quale Bianco dà atto dell'approvazione del Regolamento Organizzativo Interno per decorso del termine di 45 giorni dalla trasmissione alla Segreteria di Giunta Regionale, si rileva che il provvedimento presenta un contenuto incompleto, idoneo ad



ingannare l'interprete circa il verificarsi dei presupposti legittimanti l'approvazione. Il contenuto della determina si appalesa contrario al vero stante la preordinata omissione della circostanza della mancata trasmissione alla Giunta Regionale del Regolamento Organizzativo per la sua valutazione.

In tal senso, la giurisprudenza ha evidenziato che: *“In tema di falso documentale, la falsità in atto pubblico può integrare il falso per omissione allorché l'attestazione incompleta - perché priva dell'informazione su un determinato fatto - attribuisca al tenore dell'atto un senso diverso, così che l'enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero”* (Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 45118 del 23/04/2013, Ud. (dep. 07/11/2013) Rv. 257549).

CAPITOLO IV.

La cointeressenza con la Fondazione I Sud del Mondo.

§1. L'apertura di una sede secondaria a Roma nei locali della Fondazione del Galati I Sud del Mondo.

I Carabinieri del Reparto Operativo hanno acquisito ed esaminato copiosa documentazione ai fini dell'istruttoria del presente procedimento. Nell'analisi della stessa si riscontrava la presenza di un contratto di locazione (prot. n. 18 del 03.02.2014 dei contratti della Fondazione), stipulato in Catanzaro il 31.01.2014 fra la Fondazione I Sud del Mondo, in persona del Segretario Generale Mariangela Cairo e la Fondazione dei Calabresi nel Mondo, in persona del Segretario Generale Giuseppe Bianco, in relazione ad un immobile sito in Roma, via dei Prefetti, n. 46. Il canone di locazione era stabilito, all'art. 4 del contratto, in € 1.636,00 (oltre IVA al 22%).

La circostanza induceva ad un immediato approfondimento non comprendendosi le ragioni per le quali la Fondazione Calabresi nel Mondo avesse preso in fitto un locale presso la città di Roma.

Orbene, risultava che la Fondazione I Sud del Mondo è stata creata dall'On. Giuseppe Galati ed è dallo stesso presieduta. Esattamente al pari della Fondazione I Calabresi nel Mondo.

A ciò si aggiunga che la Cairo che stipula il contratto per conto della Fondazione I Sud del Mondo è una delle collaboratrici assunte presso la S.O.I. e la cui contrattualizzazione rientra fra quelle clientelari elencate al capo a) del provvisorio libello accusatorio.

In altre parole, Galati ha concluso (per l'ennesima volta) un contratto un con se stesso.

A prescindere dal dato (comunque, non neutro) che non vi era motivazione sottesa all'apertura di una sede in Roma della Fondazione (e che, in virtù delle considerazioni esposte nei paragrafi che precedono è avvenuta in disprezzo alle norme statutarie che prevedono il ruolo della Giunta Regionale), si rileva che il contratto è stato stipulato in



evidente conflitto di interessi, al di là del fatto che formalmente il negozio giuridico sia stato vergato dal Bianco e dalla Cairo. La Cairo, che operava in entrambe le Fondazioni, conosceva benissimo la situazione di cointeressenza in capo al Galati ed è per questo che la stessa concorre nel reato. La partecipazione materiale al fatto del Bianco, latore del contratto per il lato della F.C.n.M., in assenza di prova circa la partecipazione (anche morale), preclude -al contrario- contestazioni a suo carico.

Quanto alla sussistenza del danno per la Regione Calabria si rileva come il debito verso la Fondazione I Sud del Mondo sia annoverato fra le poste passive nelle Relazioni del Liquidatore acquisite agli atti (cfr. tabella allegata alla nota del 09.02.2016 Elenco Crediti).

Anche in tal caso si rileva come la Verifica amministrativo contabile condotta in relazione al progetto "Calabria in work occupability" ha evidenziato l'inammissibilità delle spese derivanti da tale contratto di fitto, facendo leva sulla qualifica rivestita dalla stipulante, Cairo Mariangela, che opera presso la F.c.n.m. (essendo destinataria di contratti co.co.pro) ed anche presso la Fondazione I sud del Mondo (quale vice-segretario generale).

§2. Qualificazione giuridica.

La fattispecie sopra illustrata può sussumersi, anche in tal caso, nella disposizione di cui all'art. 314 c.p.

Il Galati, quale Presidente, aveva la disponibilità delle risorse della Fondazione e se ne è appropriato mediante la stipula di un contratto privo di causa, fondato su motivo illecito, avente quale obiettivo finale l'incameramento del canone di affitto e, dunque, il proprio personale vantaggio.

CAPITOLO V.

Richiesta di misura cautelare reale.

§1. In relazione al capo a) ed alle considerazioni svolte nel capitolo I.

Si richiama, in primo luogo il contenuto dell'elaborato tecnico svolto dal dott. Antonio Nocera, quale ausiliario di p.g., in cui sono stati analiticamente computati i compensi percepiti dai collaboratori assunti. Il calcolo si è fondato analizzando le somme effettivamente erogate dalla Fondazione con bonifico bancario, trattasi, pertanto di un dato dotato di estrema precisione. Il tecnico ha avuto, altresì, cura di scomputare gli oneri derivanti da rimborso spese e di effettuare un calcolo relativo al compenso lordo ed al netto delle ritenute di legge e di esporre in tabella i risultati ottenuti per singolo percettore. Deve precisarsi che rispetto al prospetto del Consulente di cui a pag. 24, sono state scomputate le somme per il Galati ed il Bianco, utilizzate a base della cifra indicata al capo b), nonché le somme relative ai collaboratori Manfredi (solo inizialmente indicata dai Carabinieri come assunzione di natura clientelare, ma la cui consistenza non è stata meglio precisata al di là del dato della parentela con un dirigente regionale. Medesimo discorso vale per il Davoli).



Evidenziata la già riconosciuta natura clientelare della nomina, si riporta la giurisprudenza che riconosce la natura di corpo del reato alle somme che rappresentino il compenso per lo svolgimento di una prestazione la cui causa si fonda su un accordo illecito. La Suprema Corte ha, infatti, premesso che: *“sussiste il reato di abuso d'ufficio quando il pubblico ufficiale procuri illegittimamente assunzioni ad un pubblico impiego poiché è la stessa attribuzione della posizione impiegatizia o del relativo status a configurare il profitto o il vantaggio ingiusto di natura patrimoniale”* soggiungendo: *“Diverso è evidentemente il caso in cui è l'intero procedimento di nomina ad essere viziato ed in cui il pubblico ufficiale - a prescindere o meno dall'esistenza delle condizioni giuridiche extrapenali di legittimazione riferite al soggetto beneficiario - viola dichiaratamente norme primarie di legge o secondarie ed in cui la legittimazione che si pretenderebbe derivare dall'espletamento dell'attività lavorativa da parte del dipendente in tal modo nominato o assunto - ed è questa la seconda notazione - finirebbe per scardinare ogni profilo di legalità nella struttura prima e poi nell'operato di ogni pubblica amministrazione”* (Cass. Pen. sez. VI Penale, sentenza 5 marzo - 2 aprile 2014, n. 15158). Dunque, nel caso segnalato dalla Suprema Corte è legittimo il sequestro sui compensi anche a prescindere dalla valutazione della posizione di colpevolezza del soggetto beneficiario che richiede un *quid pluris* che, non essendo stato raggiunto nel caso di specie, osta all'estensione ai beneficiari dei compensi (che, in effetti, non risultano indagati).

Secondo la Corte di Cassazione: *“In tema di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale che qualifica la fattispecie non richiede l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, ben potendo essere desunta anche da altri elementi quali, ad esempio, la macroscopica illegittimità dell'atto”* (Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 48475 del 07/11/2013 Ud. (dep. 04/12/2013) Rv. 258290). Nel caso di specie, al capitolo II si è avuto modo di disquisire ampiamente sulla unidirezionalità della condotta del Galati e sul dolo specifico che l'ha sorretta, elementi che integrando gravi indizi di colpevolezza, ben oltre il *fumus* di reato, legittimano la elevata richiesta di sequestro in relazione al reato di abuso d'ufficio.

Segue da quanto esposto, pertanto, che le somme oggetto dell'accordo collusivo e che hanno condotto al beneficio dell'attribuzione della nomina dei componenti del comitato di gestione siano profitto del reato e debbano ricadere in sequestro. Le somme di cui al delitto di abuso d'ufficio costituiscono, pertanto, il profitto del relativo reato e, a termini dell'art. 335 bis c.p., sono suscettibili di confisca.

La richiesta di emissione del provvedimento ablatorio si fonda sulla necessità di recuperare il profitto del reato e di evitare l'aggravamento delle conseguenze dannose per la Regione Calabria.



§2. In relazione ai capi b) e d).

Il profitto del reato di cui ai capi b) e c) va individuato nelle somme delle quali il Galati ed il Bianco, comportandosi *uti dominus*, hanno illecitamente disposto, così appropriandosene e sottraendole alle finalità (vincolate) dei progetti della Fondazione Calabresi nel Mondo.

L'ammontare complessivo della distrazione procurata mediante i conferimenti di incarico si ricava dalla relazione svolta dal dott. Nocera che ha quantificato le somme esattamente erogate al Galati (€ 141.745,66) ed al Bianco (€ 62.723,42) ed ammonta ad Euro 204.469,08 interamente addebitabili in solido ad entrambi gli indagati che rispondono in concorso in relazione al capo b) (nei loro confronti la richiesta ablatoria deve essere intesa per l'intero ammontare).

Quanto al delitto di cui al capo c), distrazione procurata mediante l'uso fittizio della fondazione I Sud del Mondo, ne rispondono Galati e Cairo, cui va addebitato l'importo dei canoni pagati dalla Fondazione Calabresi nel Mondo, pari ad € 9.979,60 (cfr. nota prot. n. 207/22-45/2015 del 30.10.2017).

§3. Le ragioni del sequestro.

In relazione a tutti i capi di imputazione, il vincolo ablatorio si rende necessario poichè:

- sussiste il concreto e fondato pericolo che la libera disponibilità della cosa aggravi le conseguenze del contestato delitto, tanto più che la Fondazione è in liquidazione e che presenta una fortissima esposizione debitoria determinata proprio dalle assunzioni con dispersione delle risorse (cfr. relazione prot. n. 63 del 04.11.2015 dell'avv. Calogero Mariano, Commissario Liquidatore della Fondazione Calabresi nel Mondo);
- il richiesto provvedimento ablativo rappresenta l'unico provvedimento idoneo ad impedire la dispersione definitiva dei beni in questione;

Solo in ultima analisi, sia consentito richiamare i recenti arresti della Suprema Corte in merito alla qualificazione da attribuire al sequestro che ricada su somme di denaro.

Così nella più recente pronuncia del Giudice nomofilattico: *"La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che, quando il profitto di un reato sia costituito da denaro, il sequestro della somma corrispondente vada qualificato come sequestro diretto, non rilevando la materiale provenienza della data somma in ragione della fungibilità del denaro. Ciò è stato affermato, poi, con specifico riferimento ai reati di cui all'art. 322 ter cod. proc. pen.: "Qualora il profitto tratto da uno dei reati indicati nell'art. 322 ter cod. pen. sia costituito dal danaro, il giudice - attesa la fungibilità del bene - deve disporre la confisca del profitto in forma specifica, ai sensi della prima parte del comma primo del citato art. 322 ter, e non per equivalente ai sensi della seconda parte del predetto comma. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di una somma di danaro ritenuta profitto di un delitto di peculato, commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012). (Sez. 6, n. 2336 del 07/01/2015 - dep. 19/01/2015, Pretner Calore, Rv. 262082). Nello stesso senso: Sez. 7, n. 50482 del 12/11/2014 - dep. 02/12/2014, Castellani, Rv. 261199; Sez. 3, n. 1261 del 25/09/2012 - dep. 10/01/2013, Marsaglia, Rv. 254175. Ne consegue che le argomentazioni in ordine alla provenienza del denaro non hanno rilievo non essendo in dubbio, allo stato, che il denaro fosse in regolare possesso del ricorrente, senza alcun rilievo*



di quale ne fosse la provenienza" (Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 21327 del 04/03/2015 Cc. (dep. 21/05/2015), Rv. 263482. In termini, cfr. anche Sez. 7, Ordinanza n. 50482 del 12/11/2014 Cc. (dep. 02/12/2014), Rv. 261199).

§4. Profili procedurali.

Sotto il profilo procedurale si rileva che il sequestro preventivo è atto la cui esecuzione non necessita del vaglio della Camera di appartenenza del deputato Galati.

Invero, l'art. 4 c. I della L. n. 140/2003 indica espressamente quali sono gli atti per la cui esecuzione è necessaria la richiesta della cosiddetta "autorizzazione a procedere" menzionando il caso di esecuzione di: perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza o acquisizione di tabulati di comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva ovvero all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale.

Non è in alcun modo indicato il sequestro preventivo. Ed anzi, la circostanza che il Legislatore abbia espressamente fatto menzione del solo sequestro di corrispondenza, argomentazione letterale insuperabile, consente di ritenere pacificamente che sia stata una chiara scelta quella di limitare le autorizzazioni a procedere nei confronti di quei soli provvedimenti che incidono sulla sfera della libertà personale e della riservatezza domiciliare (argomentazioni in tal senso si ricavano dalla decisione della Suprema Corte, Sez. 3, Sentenza n. 11170 del 07/11/2008 Ud. (dep. 13/03/2009), Rv. 242993. Cfr., altresì, resoconto sommario n. 4 dell'11.07.2013, in atti, da cui si evince che medesimo percorso argomentativo è stato affrontato su richiesta di autorizzazione a procedere in relazione a sequestro preventivo).

All'uopo ed a conferma dell'assunto si precisa che il sequestro richiesto non implica alcuna attività di ricerca materiale dei beni presso il domicilio del Galati.

Visti gli artt. 321 c. I c.p.p. e 335 *bis* c.p.

CHIEDE

che l'Ecc. mo Giudice per le indagini preliminari in sede Voglia disporre:

➤ la misura reale del sequestro preventivo:

- di Euro 1.000.985,14 nei confronti di Galati Giuseppe:

in relazione al reato di cui all'art. 323 c.p. di cui al capo a);

➤ la misura reale del sequestro preventivo anche per equivalente:

- di Euro 204.469,08 nei confronti di Galati Giuseppe e Bianco Giuseppe Antonio:

in relazione al reato di cui all'art. 314 c.p., di cui al capo b);



• di Euro 9.979,60 nei confronti di Galati Giuseppe e Cairo Mariangela:
in relazione al reato di cui all'art. 314 c.p., di cui al capo d);

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e, in particolare, per la trasmissione al Procuratore della Repubblica Aggiunto, dott. Vincenzo Capomolla ed al Procuratore Capo per l'apposizione del "Visto".

Catanzaro, 30 novembre 2017.

Il Sost. Procuratore della Repubblica

-dott. ssa *Giuzella Viscomi*

Giuzella Viscomi

V°

il Procuratore della Repubblica Agg.
-dott. Vincenzo Capomolla-

V°

il Procuratore della Repubblica
-dott. Nicola Gratten-

1-12-2017

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE - CATANZARO
Pervenuto deposito il 2/12/17

IL CANCELLIERE
Renato Giannieri

<p>TRIBUNALE DI CATANZARO</p> <p>PROCURA DELLA REPUBBLICA</p> <p>PROCURATORE AGGIUNTO</p> <p>PROCURATORE CAPO</p>	
<p>1-12-2017</p>	
<p>CAPO</p>	<p><i>[Signature]</i></p>

